

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 <sup>a</sup> -14 <sup>a</sup> Senato) .	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	47
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	52
GIUSTIZIA (II) .....	»	67
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	99
DIFESA (IV) .....	»	102
FINANZE (VI) .....	»	103
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	115
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	124
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	125
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	142
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	143

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	<i>Pag.</i> 144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	» 145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	» 147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI . . . . .	» 149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI . . . . .	» 150
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 152

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari .....	3
ALLEGATO (Testo di riforma del Regolamento della Camera predisposto dai relatori) .....	8

*Giovedì 17 febbraio 2022. – Presidenza del Presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

#### **Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.**

Roberto FICO, *Presidente*, ricorda di aver affidato nella precedente riunione della Giunta l'incarico di relatore sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari ai deputati Baldelli e Fiano, con il compito di elaborare una proposta condivisa così da giungere ad un testo che possa essere discusso e, auspicabilmente, approvato.

Ha saputo dai relatori che essi hanno svolto in questi mesi un'approfondita istruttoria, a partire dai testi delle specifiche proposte di modifica del Regolamento presentate (nn. 19 Baldelli ed altri, 22 Giorgis ed altri e 24 Crippa e altri), e che sono pervenuti all'elaborazione di un testo fra loro condiviso, che chiede di depositare in questa sede: tale testo potrebbe costituire la base di lavoro per la Giunta.

Con l'occasione fa presente di aver ricevuto dalla Presidente del Senato una lettera in data 18 gennaio 2022, cui era allegata, per opportuna conoscenza, una nota della Presidente del Gruppo PD del Senato

con la quale si manifesta, in particolare, l'esigenza di armonizzare le disposizioni concernenti la definizione del quadro delle Commissioni permanenti prima che si apra la fase degli emendamenti e delle votazioni nella Giunta del Senato e, poi, in assemblea. Al riguardo sottolinea di aver già preso, per le vie brevi, contatti con la Presidente del Senato al fine di individuare la data di un incontro fra i Presidenti delle Camere ed i relatori delle due Giunte, avente ad oggetto il processo di riforma regolamentare nei due rami del Parlamento: chiederà di svolgere tale incontro in tempi brevi, anche considerando lo stato di avanzamento del lavoro presso la Giunta del Senato, dove risulta già fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Ad ogni modo, al di là dello svolgimento del richiamato incontro, preannuncia l'intendimento di convocare nuovamente la Giunta nella prima settimana di marzo.

Emanuele FIANO deposita, con il collega Baldelli, il testo da loro predisposto in quanto relatori: si tratta del frutto di un lavoro di sintesi svolto a partire, in particolare, dalle tre proposte di modifica regolamentare citate dal Presidente ed aventi per contenuto gli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta di proposte caratterizzate da assunti di partenza diversi: da un lato l'esigenza di pervenire all'adeguamento delle

norme regolamentari più strettamente correlate alla riforma costituzionale (a questo obiettivo si ispira, in particolare, il doc. n. 19 Baldelli ed altri); dall'altro quella di aggiungere, a questi interventi, alcuni ulteriori, come ad esempio la modifica della disciplina dei Gruppi e quella dei cambiamenti di gruppo in corso di legislatura. Ritiene che il testo da loro elaborato rappresenti una sintesi non scontata e un positivo punto politico: esso contiene, sì, quegli imprescindibili (sebbene, tecnicamente, non obbligatori) interventi di adeguamento di *quorum* e della composizione numerica di organi in conseguenza della riduzione del numero dei deputati, ma anche importanti novità incidenti sulle dinamiche dei cambi di gruppo in corso di legislatura, anche per disincentivare taluni comportamenti.

È certamente primaria, a suo avviso, l'esigenza – richiamata anche dal Presidente – di un confronto con il Senato e, in particolare, con i relatori della Giunta di quel ramo del Parlamento: ciò in quanto va affrontato il tema specifico del numero e delle competenze delle Commissioni, ridotte a dieci nel testo base di riforma adottato dalla Giunta del Senato per evidenti ragioni legate ad esigenze più stringenti presenti in quel ramo del Parlamento in conseguenza della riduzione del numero dei senatori. Ritiene che sul tema dell'assetto delle Commissioni permanenti sarebbe opportuno pervenire ad una soluzione pienamente concordata fra le due Giunte, senza lasciare che essa sia individuata unilateralmente dalla Giunta del Senato.

In conclusione, si rimette alle valutazioni che i colleghi faranno del testo predisposto, senza pretendere che esso possa soddisfare tutte le aspettative: si tratta però di una base di partenza per il lavoro della Giunta, emendabile, ovviamente, nel prosieguo dell'esame.

Simone BALDELLI ringrazia il Presidente per la fiducia accordata ai relatori, i quali consegnano oggi un testo che egli ritiene tecnicamente attendibile, grazie anche al supporto offerto dagli uffici al lavoro istruttorio svolto, e che rappresenta una

sintesi non scontata, né semplice: si è infatti partiti sia dalla necessità di adeguare il Regolamento alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari – sulla quale ha già avuto modo di formulare in più occasioni le sue valutazioni in passato – sia da quella di soddisfare le diverse esigenze rappresentate dai Gruppi nelle proposte di riforma avanzate in questi mesi, prima richiamate dal Presidente.

A quest'ultimo riguardo, i relatori hanno compiuto anzitutto lo sforzo di individuare gli interventi che potessero essere ricondotti alla medesima finalità di adeguamento regolamentare alla riforma costituzionale, definendo così il perimetro del complessivo intervento riformatore: in quest'ottica, sono state ricomprese in tale perimetro, ad esempio, le norme sul contenimento del fenomeno dei cambi di gruppo, salvaguardando però le trasformazioni più significative delle soggettività politiche parlamentari, come le scissioni dei Gruppi, oggetto di una disciplina all'art. 14, nuovo comma 2. In proposito, ed esemplificativamente, richiama la disciplina proposta relativa alla decadenza dalle cariche dell'Ufficio di presidenza della Camera (e delle Commissioni permanenti) in caso di passaggio del deputato ad un Gruppo diverso da quello cui apparteneva al momento dell'elezione alla carica stessa, posto che tale disciplina fa salva proprio la situazione del deputato che si iscrive, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'art. 14, nuovo comma 2. Si tratta di una scelta normativa volta a rafforzare il legame fra singolo deputato e Gruppo, a disincentivare al contempo fenomeni di trasformismo, salvaguardando però il riconoscimento di fenomeni politici significativi quali scissioni e fusioni di Gruppi. Richiama in proposito anche la riforma della disciplina in materia di contributi finanziari ai Gruppi, volta a scoraggiare i Gruppi dall'acquisizione di nuovi componenti in quanto limita, in corso di legislatura, le variazioni nella contribuzione al superamento di soglie significative di variazione della consistenza dei Gruppi.

Altro aspetto tenuto presente nel testo predisposto dai relatori è quello di rafforzare la corrispondenza fra soggettività parlamentare – sia Gruppi, sia componenti politiche del Gruppo misto – e soggettività elettorale, in particolare attraverso la previsione all'art. 14 (sia al comma 2-bis, sia al comma 5 del nuovo testo) del necessario requisito del conseguimento di deputati eletti.

Sono poi stati ridefiniti i *quorum* necessari per la costituzione dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto, individuati rispettivamente in quattordici e sette, frutto di una mediazione fra proposte differenziate.

Richiama sommariamente gli ulteriori contenuti del testo: oltre alla modifica della disciplina dei Gruppi, ivi compresi quelli cosiddetti in deroga, sottolinea la previsione della possibilità che i Gruppi di consistenza inferiore al numero delle Commissioni permanenti possano – in deroga al principio generale – designare uno stesso deputato in due Commissioni, al fine di favorire la massima rappresentanza dei Gruppi più piccoli in tali organi.

Segnala anche l'abbassamento della soglia numerica minima necessaria per dar vita alla componente politica delle minoranze linguistiche.

Richiama poi la riduzione del numero dei segretari di Presidenza, dei componenti delle Giunte delle elezioni e per le autorizzazioni, e del Comitato per la legislazione, sottolineando l'opportunità che – parallelamente a questo intervento – possa essere dato impulso all'*iter* di una sua proposta di legge, assegnata alla Commissione Affari costituzionali della Camera e sottoscritta dai rappresentanti della quasi totalità dei Gruppi, volta a riproporzionalizzare la composizione delle Commissioni bicamerali istituite per legge.

Il testo di riforma oggi depositato prevede altresì una ridefinizione a tappeto dei *quorum* procedurali, cogliendo peraltro l'occasione per sopprimere quelle norme che, pur contenendo *quorum*, risultano oramai da tempo del tutto desuete.

È stata già richiamata la questione del confronto con il Senato, che auspica an-

ch'egli per individuare soluzioni concordate sul numero e le competenze delle Commissioni permanenti, che peraltro – anche all'esito di tale confronto – potrebbero pure costituire oggetto di un percorso riformatore successivo a questo. Al riguardo, nel sottolineare come i relatori, nello svolgimento del loro lavoro istruttorio, abbiano inteso garantire, responsabilmente e istituzionalmente, la massima riservatezza dei testi, fa presente che, con il deposito oggi del testo da loro elaborato, si potrà aprire una proficua fase di confronto con i Gruppi e con il Senato; con l'occasione propone al Presidente di valutare anche l'opportunità di una consultazione dei Presidenti delle Commissioni permanenti nell'apposita Conferenza.

Ritiene conclusivamente che il testo predisposto costituisca un punto di equilibrio e di buon senso, pienamente rispettoso del dettato costituzionale, che recepisce – in uno sforzo di mediazione compiuto dai relatori – gli stimoli pervenuti dai Gruppi.

Certo, è consapevole che vi sono anche altre questioni che la Giunta potrebbe affrontare, ma ritiene più lineare e più corretto riservarle ad un percorso di riforma successivo e separato.

Tiene in particolare a segnalare la questione del superamento – a suo avviso possibile in via interpretativa e con l'accordo delle opposizioni – della fase transitoria nell'ambito della quale, a norma dell'art. 154, comma 1, del Regolamento, l'esame dei disegni di legge di conversione è sottratto al contingentamento dei tempi: si tratterebbe a suo avviso di una innovazione interpretativa che risolverebbe molte dinamiche problematiche che oggi investono i lavori parlamentari, da accompagnare ad una riflessione sui possibili accorgimenti da adottare per compensare i relativi effetti sul calcolo della quota di cui all'art. 24, comma 3, quarto periodo, del Regolamento destinata all'esame dei disegni di legge di conversione nell'ambito di ciascun calendario. Altro tema da affrontare – ma sempre, a suo avviso, in un momento successivo – potrebbe essere quello del possibile superamento dell'attuale requisito regolamentare dell'unani-

mità previsto dall'art. 116, comma 3, primo periodo, per derogare al termine delle ventiquattro ore per la votazione della questione di fiducia.

Marco DI MAIO si riserva di compiere una analisi approfondita del testo presentato oggi dai relatori dopo un lavoro che è stato improntato – a suo avviso correttamente – a un rigido riserbo e che vede oggi la consegna ai membri della Giunta di una proposta certamente utile al prosieguo dei lavori della Giunta: gli pare già da una prima lettura che tale testo – che sembra cogliere alcune questioni rappresentate dal suo Gruppo – sia improntato ad una impostazione che rispetta le diverse sensibilità politiche, comprese quelle dei Gruppi che hanno finora scelto di non formalizzare le proprie proposte in specifiche proposte di modifica regolamentare.

Conclude condividendo la necessità di un raccordo con il Senato.

Roberto FICO, *Presidente*, desidera ringraziare i relatori per l'assoluto riserbo con il quale hanno svolto la loro istruttoria riportata oggi in Giunta con il testo da loro depositato, secondo un modello di lavoro rispettoso e istituzionale che ha molto apprezzato.

Vanessa CATTOI rivolge un ringraziamento ai relatori per il testo di riforma del Regolamento elaborato. Nel far presente che l'assenza dalla riunione odierna della Giunta dei deputati Iezzi e Bordonali è dovuta al loro impegno nei contestuali lavori delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio in sede referente, precisa che anch'ella sarà costretta a lasciare anticipatamente la riunione della Giunta per lo stesso motivo. Ritiene comunque opportuno che la discussione sul testo, all'esito delle valutazioni che ciascun Gruppo farà al suo interno, possa svilupparsi in una prossima seduta, anche in considerazione dell'assenza di altri membri della Giunta.

Considera corretto e indispensabile che il lavoro della Giunta prenda avvio dal testo elaborato dai relatori, improntato al-

l'obiettivo di garantire l'operatività della Camera a seguito della riduzione del numero dei deputati, obiettivo che ritiene anch'ella – come il relatore Baldelli – prioritario. Sarà la Giunta a valutare i tempi necessari a questa riforma e a decidere, poi, se procedere anche ad ulteriori modifiche regolamentari ritenute opportune, quale, ad esempio, quella relativa al superamento del termine delle ventiquattro ore previsto dall'art. 116, comma 3, primo periodo, per la votazione della questione di fiducia.

Andrea GIORGIS ringrazia anch'egli i relatori per il lavoro svolto che, a suo avviso, ha raccolto parti significative delle diverse proposte di modifica del Regolamento avanzate dai Gruppi. Si augura che tale lavoro possa essere condiviso da tutta la Giunta e, quindi, da tutte le forze politiche, auspicando che una condivisione di tale testo possa portare, in seguito, ad affrontare ulteriori questioni che reputa altrettanto urgenti e che ritiene vi sia il tempo per affrontare.

Conclude ringraziando il Presidente della Camera per la determinazione con la quale ha accolto la richiesta di avviare un confronto con il Senato, auspicando che tale impegno vada a buon fine e consenta l'avvio di un'interlocuzione tra le due Camere che sarebbe proficua per il Parlamento nel suo insieme.

Federico FORNARO si associa ai ringraziamenti non formali nei confronti dei relatori, ritenendo che vi sarà il tempo per riflettere, seppure in tempi rapidi, sul testo da loro predisposto. Rivolge quindi una richiesta di chiarimento sulla ragione per la quale, con riferimento alla definizione del requisito numerico minimo per costituire un Gruppo parlamentare, si sia scelto di non procedere – come aveva inteso fosse intenzione – ad una rigorosa riproporzionalizzazione del *quorum* attuale (venti deputati), ma di prevedere l'incremento di un'unità rispetto all'adeguamento meramente proporzionale, portando così tale *quorum* a quattordici, anziché a tredici deputati. Ciò anche considerando che la

legge elettorale vigente renderà molto difficile ad alcune forze politiche raggiungere tale requisito numerico e che le stesse difficoltà sussisterebbero anche ove fosse approvata una legge elettorale proporzionale, con soglie di sbarramento alte.

Auspica poi che, mediante alcuni limitati, puntuali e chirurgici interventi emendativi sul testo, si possano introdurre elementi di razionalizzazione dei tempi di lavoro in Assemblea. Si riferisce, in particolare, al termine delle ventiquattro ore previsto dall'articolo 116, comma 3, primo periodo, del Regolamento per la votazione della questione di fiducia, nonché alla possibilità, attualmente consentita a tutti i deputati, anche appartenenti allo stesso Gruppo, di intervenire in dichiarazione di voto finale su un disegno di legge per un tempo di dieci minuti, come accaduto proprio oggi in Assemblea con riferimento ad un disegno di legge di conversione di un decreto legge.

Ritiene che pochi interventi correttivi del Regolamento potrebbero agevolare i lavori dell'Assemblea e allo stesso tempo indurre il Governo a non scegliere la facile via della posizione della questione di fiducia. Si riserva quindi di presentare, anche a seguito di contatti informali con i relatori, alcune proposte emendative che vadano nella direzione indicata.

Manfred SCHULLIAN si unisce anch'egli ai ringraziamenti nei confronti dei relatori soprattutto, quale appartenente alle minoranze linguistiche, per la considerazione dedicata alle esigenze di queste ultime. Come presidente del Gruppo Misto nutre però qualche perplessità sul nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 15 previsto nel testo presentato oggi in quanto, introducendo un nuovo meccanismo di rideterminazione del contributo finanziario desti-

nato ai Gruppi in presenza di una variazione della consistenza numerica degli stessi nel corso della legislatura superiore ad una soglia minima, esclude a tal fine dal calcolo i deputati entrati a far parte del Gruppo Misto ma non iscritti ad alcuna componente: ciò potrebbe comportare rilevanti difficoltà per il Gruppo Misto, atteso che lo stesso deve comunque mettere a disposizione di tutti i suoi deputati strutture e mezzi necessari per l'esercizio del loro mandato. Si riserva comunque di approfondire la questione.

Eugenio SAITTA ringrazia anch'egli i relatori per essere giunti ad un esito del loro lavoro istruttorio non scontato, che è anche frutto dell'impegno assunto da tutti i Gruppi nella precedente seduta della Giunta al fine di trovare una sintesi tra le diverse proposte di riforma presentate. Ritiene che il testo predisposto dai relatori rappresenti un'importante base di partenza e si riserva, a nome del proprio Gruppo, di approfondire le diverse questioni in esso affrontate per poter dare un contributo tecnico sui relativi contenuti.

Condivide la tempistica individuata dal Presidente per il prosieguo dei lavori della Giunta.

Roberto FICO, *Presidente*, ringrazia i relatori e i colleghi intervenuti nel dibattito, avvertendo che il testo di riforma del Regolamento predisposto dai relatori sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Nel ricordare altresì che è stato messo a disposizione dei membri della Giunta il testo base adottato dalla Giunta per il Regolamento del Senato lo scorso 18 gennaio 2022, rinvia il seguito della discussione alla prossima riunione, che sarà convocata nella prima settimana di marzo.

**La seduta termina alle 14.43.**

## ALLEGATO

## Testo di riforma del Regolamento della Camera predisposto dai relatori

**DISCIPLINA DI FORMAZIONE DEI GRUPPI, CONTRIBUTI AI GRUPPI,  
DECADENZA DA CARICHE INTERNE**

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(CESSAZIONE DALLE CARICHE IN UFFICIO DI PRESIDENZA)</i></p> <p>7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p><i>Il comma 7 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><b>7. I Vicepresidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.</b></p>
	<p><i>Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:</i></p> <p><b>9-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza. (vedi Doc II, n. 1 G. Fontana)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 14</b> <i>(GRUPPI)</i></p> <p>01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14</b></p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di <b>venti</b> deputati.</p>	<p><i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><b>1. Per costituire un Gruppo parlamentare nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, occorre un numero minimo di quattordici deputati.</b></p> <p><i>(Art. 15, comma 1: Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.)</i></p>



REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p>2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con <b>meno di venti iscritti</b> purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno <b>venti collegi</b>, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.</p>	<p><i>Il comma 2 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p><b>2. Oltre il termine di cui al comma 1, è ammessa la costituzione di Gruppi che risultino composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare, purché in numero non inferiore a quattordici, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni. È in ogni caso consentita nel corso della legislatura la costituzione di Gruppi risultanti dalla fusione di Gruppi in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.</b></p> <p><b>2-bis.</b> L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la permanenza di un Gruppo disceso al di sotto del requisito numerico previsto al comma 1 ovvero la costituzione, non oltre il primo anno della legislatura, di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 purché questo rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni, proprie liste di candidati ed abbia avuto accesso alla assegnazione dei seggi. In caso di liste presentate unitariamente da più partiti, può essere autorizzata la costituzione o la permanenza di un solo Gruppo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista.</p> <p><i>(Vedi il parere della Giunta per il Regolamento del 16 maggio 2006: "Si è registrato un prevalente orientamento favorevole ad un'ipotesi interpretativa dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento alla luce della quale: per partito organizzato nel paese si intende una «forza politica» (anche aggregativa di più partiti) che, pur non corrispondente alla rigida nozione di «partito organizzato nel paese», sia evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno, e che non si sia invece costituita successivamente ad esse. Si individua cioè nella stessa lista elettorale il criterio di identificazione della forza politica la cui soggettività parlamentare è riconosciuta dal Regolamento. Il requisito elettorale richiesto è rappresentato - nel quadro di un'interpretazione coerente con il mutato sistema elettorale - dall'accesso all'assegnazione nazionale dei seggi (mantenendo allo stato ferma la necessità della presentazione delle liste in almeno</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
	<p><i>venti circoscrizioni): per i soggetti politici derivanti dall'aggregazione di più partiti che abbiano presentato unitariamente liste alle elezioni (ed abbiano partecipato all'assegnazione nazionale dei seggi), tale requisito ricorrerebbe ovviamente soltanto ove il gruppo autorizzato sia (e resti, nei suoi elementi costitutivi) rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista, e non di singole componenti di essa).</i></p>
<p>3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno <b>dieci</b> deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>	<p><i>Il comma 5 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno <b>sette</b> deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico <b>che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendovi l'elezione di almeno un deputato. È comunque ammessa la costituzione di componenti politiche che risultino composte esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo misto, purché in numero non inferiore a sette, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni.</b></p> <p><b>5-bis.</b> Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita <b>da</b> deputati, <b>in numero non inferiore a due</b>, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 15	ART. 15
<i>(DOTAZIONI E CONTRIBUTO)</i>	
<p>3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>	<p><i>Il comma 3 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni <b>assegnate</b> al Gruppo misto sono <b>determinate</b> avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p> <p><b>3-bis.</b> È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. <b>A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che viene ripartito, secondo modalità dal medesimo stabilite, per un quarto in misura uguale tra i Gruppi e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica degli stessi all'inizio di ciascuna legislatura. Nel corso della legislatura la ripartizione è rideterminata esclusivamente in caso di cessazione o nuova costituzione di un Gruppo o, relativamente alla sola parte proporzionale, soltanto in caso di variazione della consistenza numerica di un Gruppo in misura non inferiore ad un terzo sempre che, in caso di aumento della consistenza, questo sia scaturito dall'iscrizione di almeno dieci ulteriori deputati. A tal fine non sono considerati i deputati entrati a far parte del Gruppo misto non iscritti ad alcuna componente. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</b></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(DESIGNAZIONE COMPONENTI NELLE COMMISSIONI PERMANENTI)</i></p> <p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce <b>però</b> i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b></p> <p><i>Il comma 3 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. <b>I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.</b> <i>(vedi l'intervento dell'on. Fornaro nella riunione della Giunta del 15 ottobre 2020)</i> Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI)</i></p> <p>1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b></p> <p><i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, <b>ai quali si applicano i commi 7 e 9-bis dell'articolo 5.</b></p>

\*\*\*

**ADEGUAMENTO DI QUORUM  
E DELLA COMPOSIZIONE NUMERICA DI ORGANI**

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)</i></p> <p>1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei». (come Doc. II, n. 22 Giorgis e n. 24 Crippa)</i></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre». (come Doc. II, n. 22 Giorgis e n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(SPOGLIO DELLE SCHEDE NELL'ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)</i></p> <p>2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)</i></p> <p>2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b></p> <p><i>Al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette». (come Doc. II, n. 22 Giorgis)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(PROCEDURA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN ASSEMBLEA)</i></p> <p>3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 16</b></p> <p><i>Al comma 3-ter, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 16-BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(COMITATO LEGISLAZIONE)</i></p> <p>1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 16-BIS</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p> <p><i>Nota. Resta da valutare se modificare anche la durata del turno di presidenza del Comitato, attualmente stabilito in dieci mesi dal parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001 (nel Regolamento è stabilito in sei mesi), al fine di consentire la rotazione di tutti i componenti dell'organo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(GIUNTA ELEZIONI)</i></p> <p>1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti». (come Doc. II, n. 22 Giorgis e n. 24 Crippa)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 17-BIS	ART. 17-BIS
1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.	<i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i>
ART. 18 (GIUNTA AUTORIZZAZIONI)	ART. 18
1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.	<i>Al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «quindici». (come Doc. II, n. 22 Giorgis)</i>
<b>2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.</b>	<i>Il comma 2-bis è abrogato.</i>
ART. 18-TER	ART. 18-TER
6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.	<i>Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(COMMISSIONI PERMANENTI)</b></p> <p>1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:  I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;  II- Giustizia;  III – Affari esteri e comunitari;  IV – Difesa;  V – Bilancio, tesoro e programmazione;  VI – Finanze;  VII – Cultura, scienza e istruzione;  VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;  IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;  X – Attività produttive, commercio e turismo;  XI – Lavoro pubblico e privato;  XII – Affari sociali;  XIII – Agricoltura;  XIV – Politiche dell'Unione europea.</p>	<p><i>Nota.</i> Eventuali accorpamenti (che potrebbero riguardare le Commissioni i cui ambiti di competenza sono contigui) potrebbero essere definiti in raccordo con la Giunta del Senato al fine di garantire una tendenziale specularità delle Commissioni permanenti nei due rami del Parlamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(INSERIMENTO DI NUOVE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO)</b></p> <p>2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 27</b></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti». (come Doc. II n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 40</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE)</b></p> <p>1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 40</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>



REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 44</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE)</i></p> <p>1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 44</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre». (come Doc. II, n. 24 Crippa e parzialmente n. 19 Baldelli)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 46</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(VERIFICA DEL NUMERO LEGALE)</i></p> <p>4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 46</b></p> <p><i>Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre». (come Doc. II, n. 24 Crippa e parzialmente n. 19 Baldelli)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 51</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(VOTAZIONI NOMINALI E SEGRETE)</i></p> <p>2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 51</b></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici»; la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»; la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti». (come Doc. II, n. 24 Crippa e parzialmente n. 19 Baldelli)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 63</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(SEDUTA SEGRETA)</i></p> <p>3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 63</b></p> <p><i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 69</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(DICHIARAZIONE D'URGENZA)</i></p> <p>1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 69</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 72</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(ASSEGNAZIONE IN SEDE REFERENTE)</i></p> <p>1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. <b>Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 72</b></p> <p><i>Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 79</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(PROCEDURE ISTRUTTORIE IN SEDE REFERENTE)</i></p> <p>6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 79</b></p> <p><i>Al comma 6, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre». (come Doc. II, n. 19 Baldelli)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 83	ART. 83
<p><i>(DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI)</i></p> <p>2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.</p>	<p><i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p><b>4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</b></p>	<p><i>Il comma 4 è abrogato.</i></p>
ART. 86	ART. 86
<p><i>(SUBEMENDAMENTI A EMENDAMENTI PRESENTATI IN CORSO DI SEDUTA [C.D. FUORI SACCO])</i></p> <p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>	<p><i>Al comma 5, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p><i>(RITIRO DI EMENDAMENTI E LORO APPROPRIAZIONE)</i></p> <p>8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.</p>	<p><i>Al comma 8, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 92</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(ASSEGNAZIONE IN SEDE LEGISLATIVA)</i></p> <p>3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 92</b></p> <p><i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 96-BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(QUESTIONI PREGIUDIZIALI SU DDL CONVERSIONE)</i></p> <p>3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 96-BIS</b></p> <p><i>Al comma 3, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 110</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(MOZIONI)</i></p> <p>1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 110</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 111</b></p> <p><b>2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 111</b></p> <p><i>Il comma 2 è abrogato. (come Doc. II, n. 22 Giorgis)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 114	ART. 114
<p>1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.</p> <p>2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
ART. 138-BIS	ART. 138-BIS
(INTERPELLANZE URGENTI)	
<p>1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti». (come Doc. II, n. 22 Giorgis e n. 24 Crippa)</i></p>

## COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea)  
della Camera dei deputati  
e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)  
del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Conferenza per il futuro dell'Europa.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Giovani (*Svolgimento e conclusione*) ..... 22

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Emanuela ROSSINI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulla Conferenza per il futuro dell'Europa.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Giovani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Emanuela ROSSINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giulio SAPUTO, *coordinatore dell'assemblea del Consiglio Nazionale dei Giovani*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cristian ROMANIELLO (MISTO-EV-VE) e Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), la senatrice Laura GARAVINI (IV-PSI), che interviene da remoto, e la deputata Emanuela ROSSINI, *presidente*.

Giulio SAPUTO, *coordinatore dell'assemblea del Consiglio Nazionale dei Giovani*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Saputo per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	23
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	45
ERRATA CORRIGE .....	31

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Intervengono la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.**

**C. 3431 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che il deputato Toccafondi sottoscrive l'emendamento Mauri 9.11; i deputati Ferrari e Pagani sottoscrivono l'emendamento Rizzo 1.119; i deputati Lucchini, Marco Di Maio e Mazzetti sottoscrivono l'emendamento Lupi 14.46; i deputati Marco Di Maio, Del Barba e Colucci sottoscrivono l'emendamento Lapia 4.1; il deputato Pella sottoscrive l'emendamento Prestigiacomò 1.159; l'emendamento Trancassini 3.143 deve intendersi a prima firma Montaruli; il deputato De Luca sottoscrive l'emendamento Topo 8.52; la deputata D'Orso sottoscrive l'emendamento D'Uva 8.28.

Comunica, inoltre, che l'emendamento Grimaldi 3.308 è assorbito dall'approvazione della nuova formulazione degli articoli aggiuntivi De Carlo 3.093 e identici, che l'emendamento Scagliusi 14.030 è assorbito dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.69 e che l'emendamento Paita 10.37 è assor-

bito dall'approvazione della nuova formulazione degli identici emendamenti Gariglio 10.19 e Scagliusi 10.78.

Comunica altresì che il capoverso 5-*bis* della lettera b) della parte consequenziale degli identici emendamenti Pella 1.186 e Fassina 1.187, è assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Rixi 3.329, Calabria 3.398, Ubaldo Pagano 3.216 e Del Barba 3.65 avvenuta nella seduta del 14 febbraio scorso.

Avverte, infine, che le Commissioni riunite I e V riprenderanno i propri lavori dall'esame delle proposte emendative riformulate nel corso della precedente seduta e rimaste accantonate, nonché dell'emendamento 1.190 delle relatrici, anch'esso accantonato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende lasciare agli atti che il gruppo di Fratelli d'Italia, in occasione dell'approvazione degli emendamenti Muroni 21.3 e identici avvenuta nella precedente seduta, ha espresso un voto favorevole.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, Bordonali, propone di mantenere accantonato l'emendamento Prestigiacomò 1.159, in vista di una sua ulteriore riformulazione. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.190 delle relatrici ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 1.57, purché sia riformulato nel medesimo testo del citato emendamento 1.190. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato, nonché sugli identici emendamenti Montaruli 3.143, Bitonci 3.268, Lupi 3.373, D'Attis 3.416, Martinciglio 3.321 e Trano 3.98, a condizione che siano anch'essi riformulati nel medesimo testo dei precedenti (*vedi allegato 1*). Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Maria Tripodi 4.166, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sugli emendamenti De Lorenzis 10.84 e Rosso 10.137, a condizione

che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sugli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo TRANCASSINI (FDI) non accetta la riformulazione dell'emendamento Ferro 1.57 ed insiste per la sua votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.190 delle relatrici (*vedi allegato 1*) e respingono l'emendamento Ferro 1.57.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione, in un medesimo testo, degli articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102, nonché degli emendamenti Montaruli 3.143, Bitonci 3.268, Lupi 3.373, D'Attis 3.416, Martinciglio 3.321 e Trano 3.98.

Lucia ALBANO (FDI) sottoscrive l'emendamento Montaruli 3.143, nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102, nonché gli identici emendamenti Montaruli 3.143, Bitonci 3.268, Lupi 3.373, D'Attis 3.416, Martinciglio 3.321 e Trano 3.98, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che la riformulazione dell'emendamento Maria Tripodi 4.166 è accettata dalla presentatrice.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottoscrive l'emendamento Maria Tripodi 4.166, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Maria Tripodi 4.166, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).



Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli emendamenti De Lorenzis 10.84 e Rosso 10.137.

Le Commissioni approvano gli emendamenti De Lorenzis 10.84 e Rosso 10.137, riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sulle citate proposte emendative, aventi ad oggetto misure relative ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici, segnala come invece l'articolo aggiuntivo Cestari 3.027, nonché quello a sua prima firma 13.026, anch'essi recanti la proroga dei termini relativi all'esenzione del pagamento IMU sugli immobili inagibili a causa del sisma del 2012 nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, sono stati accantonati e non sembri esservi l'intenzione da parte delle relatrici e del Governo di proporre una possibile riformulazione, ciò in considerazione dell'eccessiva onerosità – secondo quanto sostenuto dal Governo medesimo – delle predette disposizioni di proroga. Trattandosi peraltro di una questione sulla quale appare comunque registrarsi una sostanziale condivisione da parte dei vari gruppi parlamentari, chiede al Governo un impegno esplicito affinché alle finalità perseguite dai citati articoli aggiuntivi 3.027 e 13.026 possa darsi tempestiva attuazione, eventualmente già nell'ambito di uno dei prossimi provvedimenti dell'Esecutivo, allo scopo di evitare qualsivoglia disparità di trattamento tra i territori interessati dai diversi eventi sismici che hanno purtroppo colpito il nostro Paese in anni recenti.

Emanuele CESTARI (LEGA), associandosi alle considerazioni testé svolte dal deputato Ferraresi, chiede al Governo le ragioni della contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi 3.027 a sua prima firma e

Ferraresi 13.026, suscettibili con ogni evidenza di determinare una immotivata disparità di trattamento tra i territori interessati dai diversi eventi calamitosi, che appare ancor più ingiustificata alla luce del fatto che la ricostruzione in atto nei comuni del Centro e del Nord Italia danneggiati dal terremoto del 2012 ha prodotto risultati decisamente apprezzabili e che gli oneri derivanti dalle citate proposte emendative sembrano essere di trascurabile entità.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rilevare preliminarmente come anche il gruppo di Fratelli d'Italia abbia presentato diverse proposte emendative recanti interventi di sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, che tuttavia non hanno ottenuto la dovuta considerazione da parte delle relatrici e del Governo, ritiene che tale atteggiamento di sostanziale noncuranza dipenda non già dalla pretestuosa, asserita insufficienza di risorse finanziarie da destinare all'uopo, bensì dalla esplicita volontà del Governo medesimo di finalizzare le già scarse risorse disponibili a misure in grado di consentire la difficile mediazione tra le più disparate richieste avanzate, sui vari fronti, dalle diverse forze politiche di maggioranza, che evidentemente – a differenza di quanto invece costantemente sostenuto dal gruppo di Fratelli d'Italia – non considerano gli interventi volti alla ricostruzione post sisma una questione di assoluta priorità per il nostro Paese. In tale quadro, ritiene che soprattutto il Partito Democratico abbia compiuto, nel corso degli ultimi sei anni, imperdonabili errori ed omissioni nella definizione di efficaci politiche per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici.

Stefano FASSINA (LEU) ritiene che l'esame di tale delicata problematica avrebbe meritato un clima di maggiore ponderazione, difficilmente compatibile con la tempistica con la quale le Commissioni riunite I e V sono ora chiamate ad esaminare le proposte emendative in precedenza accantonate.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle considerazioni svolte dai de-

putati Ferraresi e Cestari, rileva come, anche all'esito dell'approfondito dibattito svoltosi, sia pure informalmente, tra le diverse forze politiche in ordine alla valutazione delle varie proposte emendative riguardanti il tema della ricostruzione nei territori del nostro Paese colpiti dagli eventi sismici, tale problematica, di cui è indubbia l'assoluta centralità, sia stata direttamente sottoposta all'apprezzamento della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. In tale quadro, ritiene quindi di poter fornire nella presente sede una rassicurazione circa la determinazione con cui il Governo è intenzionato ad intervenire nella tematica d'anziché richiamata tramite l'adozione di specifiche misure già nel corso dei prossimi provvedimenti utili.

Paolo TRANCASSINI (FDI) non reputa sufficienti le rassicurazioni testé fornite dalla Viceministra Castelli rispetto ad un tema – quello del sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici – che fin da subito Fratelli d'Italia ha sollecitato e in ordine al quale ha presentato numerose proposte emendative riferite non solo al presente decreto-legge, ma già in occasione dell'esame dei tanti provvedimenti d'urgenza precedentemente adottati dal Governo.

Richiama in particolare l'attenzione su quelle proposte emendative del proprio gruppo parlamentare, rimaste accantonate, volte a porre le scuole ubicate nei predetti territori nelle condizioni di proseguire le attività didattiche, in ciò venendo incontro, peraltro, ad una specifica richiesta più volte sollecitata dal Commissario straordinario alla ricostruzione per le zone terremotate, Giovanni Legnini, anche nel corso di sue audizioni presso le Camere. Nel rilevare come in tali circostanze la tempestività d'azione costituisca un fattore determinante, invita pertanto il Governo e le relatrici a prendere nella dovuta considerazione le finalità perseguite dalle citate proposte emendative, che peraltro, rivestendo carattere essenzialmente ordinamentale, non sono suscettibili di produrre oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Auspica, in conclusione, che in proposito possa

esservi da parte del Governo l'assunzione di un impegno serio e credibile.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice Torto, esprime parere favorevole sull'emendamento Prestigiacomo 1.159, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); sulle identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173 a condizione che siano riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); sulle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103 a condizione che siano riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); sugli identici emendamenti Misiti 4.120, Prisco 4.136, Bagnasco 4.151, Bologna 4.177 e Ubaldo Pagano 4.85 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); sull'emendamento Lapia 4.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); sull'emendamento D'Attis 6.50; sull'emendamento Mauri 9.11 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); sull'emendamento Noja 14.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); sull'emendamento Pella 15.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di ulteriore riformulazione dell'emendamento Prestigiacomo 1.159 formulata dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Prestigiacomò 1.159, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che il deputato Pettarin, a nome del gruppo di Forza Italia sottoscrive le identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173, nel testo riformulato.

Prende atto inoltre che i presentatori accettano la proposta di riformulazione delle identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173 formulata dalle relatrici.

Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173, come riformulate (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione delle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103 formulata dalle relatrici.

Emanuele PRISCO (FDI), a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, dichiara il voto contrario sulle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), a nome del gruppo di Forza Italia, dichiara il voto contrario sulle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103.

Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103, come riformulate (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che tutti i componenti delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio appartenenti al gruppo MoVimento 5 Stelle sottoscrivono gli identici emendamenti Misiti 4.120, Prisco 4.136, Bagnasco 4.151, Bologna 4.177 e Ubaldo Pagano 4.85, nel testo riformulato.

Prende atto quindi che i presentatori accettano la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Misiti 4.120,

Prisco 4.136, Bagnasco 4.151, Bologna 4.177 e Ubaldo Pagano 4.85 formulata dalle relatrici.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Misiti 4.120, Prisco 4.136, Bagnasco 4.151, Bologna 4.177 e Ubaldo Pagano 4.85 come riformulati (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che tutti i componenti delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio appartenenti ai gruppi Lega, MoVimento 5 Stelle, Italia Viva e Fratelli d'Italia, nonché il deputato Trano sottoscrivono l'emendamento 4.1 Lapia nel testo riformulato.

Prende atto quindi che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Lapia 4.1 formulata dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lapia 4.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), chiede che l'articolo aggiuntivo Tonelli 2.06, accantonato, il quale autorizza l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, sia posto in votazione. Aggiunge, inoltre, che è a lui noto che il Dipartimento della funzione pubblica è favorevole a tale proposta.

Emanuele PRISCO (FDI), nel dichiarare di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Tonelli 2.06, fa presente che anche il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta emendativa di analogo contenuto.

Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede che sia posto in votazione il suo emendamento 3.114, sul quale gli risulta che il Governo abbia una posizione favorevole.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta ai deputati Iezzi e Dal Moro, ricorda che è necessario procedere in modo ordinato concludendo prima l'esame degli emendamenti sui quali le relatrici hanno espresso il parere.

Vittoria BALDINO (M5S), dichiara l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sull'emendamento D'Attis 6.50.

Le Commissioni approvano l'emendamento D'Attis 6.50 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che il presentatore accetta la riformulazione dell'emendamento Mauri 9.11 formulata dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mauri 9.11, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato, ricorda che è stato accantonato dopo il suo intervento nel quale aveva chiesto di affrontare in modo sistematico le proposte emendative concernenti i territori colpiti dal sisma. Nel ribadire, dunque, la richiesta di porre in votazione le proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia di contenuto analogo e, in particolare, quelle riguardanti la questione della chiusura delle scuole nei territori colpiti dal sisma del 2016, si chiede se la maggioranza non intenda porle in votazione soltanto perché presentate dall'opposizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede al deputato Trancassini di precisare quali siano le proposte emendative di cui chiede la votazione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) afferma che chiede di votare gli articoli aggiuntivi 13.022 e 13.023 a sua prima firma.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede alla rappresentante del Governo di rispondere alle richieste del deputato Trancassini.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel ribadire il parere contrario del Governo sugli articoli aggiuntivi Trancassini 13.022 e 13.023, afferma che, come già detto in precedenza, il Governo è sensibilizzato anche su questioni inerenti ai territori colpiti

dal sisma che non possono essere finanziate nel provvedimento in esame ma per le quali dovranno essere trovate adeguate risorse in altri provvedimenti.

Patrizia TERZONI (M5S), nel premettere di essere favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato, ricorda che gli identici articoli aggiuntivi 13.029 a sua prima firma e Patassini 13.032, nonché l'articolo aggiuntivo Morani 13.011 concernono tre misure molto importanti a favore dei territori colpiti dal sisma ossia la proroga dei mutui dei comuni colpiti dal sisma del 2016, il credito d'imposta e il rimborso della TARI per i comuni. Nell'affermare di non comprendere per quale motivo il Governo insista per approvare l'articolo aggiuntivo 13.010, nel testo ulteriormente riformulato, che prevede misure a favore del Commissario straordinario Legnini, esprime la sua solidarietà ai sindaci dei territori colpiti dal sisma che stanno organizzandosi per protestare contro il Governo.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice Torto, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di accantonamento delle relatrici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata la molteplicità delle questioni sollevate sul tema dei territori colpiti dal sisma, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Noja 14.5, nel testo riformulato, rileva che lo stesso è volto ad erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliare site nella città di Milano che sono state danneggiate da un incendio.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel sottolineare che l'emendamento Noja 14.5, nel testo riformulato, intende sopperire alla inattività dell'amministrazione comunale di Milano per aiutare i danneggiati, dichiara di sottoscriverlo.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel riconoscere l'opportunità di quanto previsto l'emendamento Noja 14.5, come riformulato, sottolinea che anche in questo caso la proposta emendativa non contiene alcuna proroga.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice Torto, propone l'accantonamento dell'emendamento Noja 14.5, nel testo riformulato.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di accantonamento delle relatrici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Noja 14.5, come riformulato.

Vittoria BALDINO (M5S), dichiara che i componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle si asterranno sull'emendamento Pella 15.1, come riformulato.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice Torto, propone l'accantonamento dell'emendamento Pella 15.1 nel testo riformulato.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di accantonamento delle relatrici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pella 15.1, come riformulato.

Quindi prende atto che i presentatori insistono per la votazione delle loro proposte emendative Tonelli 2.06, Dal Moro 3.114, Siragusa 4.9 e Mura 9.125.

Marco DI MAIO (IV) chiede che sia votata la proposta emendativa riguardante i lavoratori portuali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta al deputato Marco Di Maio, fa presente che tale questione è già stata risolta.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice Torto, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gavino Manca 10.5 e Zoffili 10.97.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA (FDI) dichiara di sottoscrivere gli identici emendamenti Gavino Manca 10.5 e Zoffili 10.97.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gavino Manca 10.5 e Zoffili 10.97 (*vedi allegato 1*).

La Viceministra Laura CASTELLI dichiara che la proroga dei mutui per i comuni colpiti dal sisma sarà contenuta in un decreto-legge di imminente approvazione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la rappresentante del Governo per aver dichiarato l'intenzione del Governo di recepire un provvedimento importante per i territori colpiti dal sisma, insiste per votare le sue proposte emendative riguardanti la moratoria delle scuole in tali territori, dal momento che si tratta di disposizioni non comportanti oneri finanziari.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta al deputato Trancassini, afferma che è necessario procedere a una verifica degli emendamenti 13.022 e 13.023 a sua prima firma, prima di porli in votazione.

Quindi prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, nel testo ulteriormente riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara che gli emendamenti Noja 14.5 e Pella 15.1, come riformulati, risultano inammissibili.

Marco DI MAIO (IV) chiede di rivedere la dichiarazione di inammissibilità testé pronunciata sull'emendamento Noja 14.5, come riformulato, dal momento che non comporta oneri gravosi per la finanza pubblica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i lavori delle Commissioni potranno proseguire fino alle ore 16, quando riprenderanno i lavori dell'Assemblea.

Francesco D'UVA (M5S), nel chiedere ai relatori e al Governo esprimere il parere sull'emendamento 8.28 a sua prima firma, concernente la proroga della sezione distaccata insulare di Lipari del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, fa presente che si tratta di un territorio non meno disagiato di quelli colpiti dal sisma. Sottolinea la necessità di garantire l'accesso ai servizi giudiziari, evitando di costringere i cittadini ad imbarcarsi per poter raggiungere il tribunale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i deputati Alaimo e Giarrizzo sottoscrivono l'emendamento D'Uva 8.28.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede che sia riesaminata la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Pella 15.1 nel testo riformulato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende la seduta per dieci minuti per consentire ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative accantonate, nonché sulla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti Noja 14.5 e Pella 15.1.

**La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.50.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver sottolineato la difficoltà di procedere al vaglio di ammissibilità di riformulazioni di proposte emendative presentate in modo estemporaneo, comunica che tali modalità di lavoro non saranno da lui più consentite in futuro. A seguito degli ulteriori approfondimenti in merito ritiene che gli emendamenti Noja 14.5 e Pella 15.1, come riformulati, possano essere considerati ammissibili, in considerazione dei criteri di valutazione adottati con riferimento al resto delle proposte emendative.

Avverte quindi che, prima di passare al conferimento del mandato al relatore, si procederà alle votazioni delle predette proposte emendative, nonché degli emendamenti Faro 12.22 e Mura 9.125.

Paolo TRANCASSINI (FDI) e Raffaele TRANO (MISTO-A) contestano, con forza, la decisione delle presidenze circa l'ammissibilità degli emendamenti Noja 14.5 e Pella 15.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Noja 14.5.

Le Commissioni approvano l'emendamento Noja 14.5, come riformulato (*vedi allegato 1*).

*(Vive proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Misto-Alternativa)*

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Pella 15.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Pella 15.1, come riformulato (*vedi allegato 1*), e l'emendamento Faro 12.22 (*vedi allegato 1*).

*(Vive, reiterate proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Misto-Alternativa)*

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Mura 9.125.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mura 9.125, come riformulato (*vedi allegato 1*).

*(Vive proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Misto-Alternativa)*

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento all'emendamento Di Giorgi 6.9, approvato nella seduta del 15 febbraio, relativo alla proroga della durata dell'abilitazione dei docenti universitari da 9 a 10 anni, segnala l'esigenza di apportare una correzione al testo approvato, nel senso di espungere le parole: « conseguita nell'ambito della tornata 2012 », la cui richiesta di espunzione non era stata inserita per mero errore. Evidenzia, peraltro, che il mantenimento della limitazione della proroga alla sola tornata concorsuale 2012, comporterebbe una incongruenza nel testo con una conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra docenti universitari che la correzione mira quindi a sanare.

Con riferimento all'emendamento Cannizzaro 1.156, approvato nella seduta del 16 febbraio scorso, segnala l'esigenza di apportare una correzione al testo approvato, nel senso di sostituire la parola: « indeterminato » con la parola « determinato » al fine di correggere un mero errore nella redazione della proposta di riformulazione dell'emendamento stesso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Pone quindi in votazione la proposta di correzioni di forma riportata in allegato (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma.

*(Alcuni deputati si avvicinano ai banchi della presidenza).*

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, fa presente che, come già anticipato, verrà posto immediatamente in votazione la proposta di conferimento del mandato alle relatrici a riferire in Assemblea.

Informa quindi che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, nonché il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso parere sul provvedimento.

*(Vive proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Misto-Alternativa)*

Le Commissioni deliberano di conferire alle relatrici, Bordonali per la I Commissione e Torto per la V Commissione, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente, intendendosi conseguentemente respinte tutte le restanti proposte emendative segnalate rimaste accantonate nel corso dell'esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### ERRATA CORRIGE

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 742 del 16 febbraio 2022:*

a pagina 35, prima colonna, alle righe ottava, dodicesima, diciassettesima, ventiquattresima, trentaduesima, trentacinquesima, quarantaquattresima e alla medesima pagina 35, seconda colonna, righe seconda e dodicesima, sostituire le parole: « Crippa 8.06 » con le seguenti: « Grippa 8.06 ».

a pagina 36, prima colonna, alle righe undicesima e sedicesima, sostituire le pa-

role: « Crippa 10.76 » con le seguenti: « Grippa 10.76 ».

a pagina 64, prima colonna, alle righe trentanovesima e quarantesima, sostituire le parole: « dai commi 28-*bis* e 28-*ter* » con le seguenti: « dal comma 13 ».

a pagina 65, prima colonna, ventesima riga, sostituire le parole: « alla presente

legge » con le seguenti: « al presente decreto »

a pagina 65, prima colonna, cinquantaduesima riga, sostituire le parole: « alla presente legge » con le seguenti: « al presente decreto »

a pagina 65, prima colonna, dopo la diciannovesima riga, inserire le seguenti tabelle:

« Tabella A  
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987
BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000



Tabella B  
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D  
(Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla  
legge 30 dicembre 2021, n. 234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987
BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella C  
(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione  
di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	737.257
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148
LOMBARDIA	16,78%	1.677.987
BOLZANO	0,87%	87.026
TRENTO	0,91%	90.779
VENETO	8,20%	819.625
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362
LIGURIA	2,67%	266.531
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	754.674
TOSCANA	6,31%	630.840
UMBRIA	1,49%	148.734
MARCHE	2,57%	257.233
LAZIO	9,59%	959.410
ABRUZZO	2,19%	218.681
MOLISE	0,51%	51.144
CAMPANIA	9,27%	927.130
PUGLIA	6,58%	657.974
BASILICATA	0,93%	92.988
CALABRIA	3,14%	314.378
SICILIA	8,06%	805.641
SARDEGNA	2,73%	273.458
TOTALE	100,00%	10.000.000 ».

## ALLEGATO 1

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi  
(C. 3431 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**1.190.** Le Relatrici.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)*

1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1°

gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

\* **2.08.** *(Nuova formulazione)* D'Attis, Anna Lisa Baroni, Fassina.

\* **3.0102.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

\* **3.143.** *(Nuova formulazione)* Montaruli, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Albano.

\* **3.268.** *(Nuova formulazione)* Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.

\* **3.373.** *(Nuova formulazione)* Lupi.

\* **3.416.** *(Nuova formulazione)* D'Attis, Anna Lisa Baroni, Squeri, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Gentile, Polidori, Porchietto, Giacometto, Calabria.

\* **3.321.** *(Nuova formulazione)* Martinciglio.

\* **3.98.** *(Nuova formulazione)* Trano.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della va-

riante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

**4.166.** (Nuova formulazione) Maria Tripodi, Silli, Deidda.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:

« 75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024 »;

b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

« 75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria

e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi ».

\* **10.84.** (Nuova formulazione) De Lorenzis.

\* **10.137.** (Nuova formulazione) Rosso, Sozzani, Pella.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare

la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

*4-quater.* All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: « all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 »;

*b)* alle lettere *b)* e *c)*, le parole: « di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge n. 123 del 2019 ».

*4-quinquies.* All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: « ma è comunque » fino alla fine del comma sono soppresse.

**\*\* 13.2.** *(Nuova formulazione)* Topo.

**\*\* 13.24.** *(Nuova formulazione)* Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

*25-bis.* Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-*bis* della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-*bis* è soppresso e dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter.* Con il decreto di cui al comma 2 è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio del-

l'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 ».

*25-ter.* Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-*bis*, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

*25-quater.* All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

**1.159.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)*

1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « entro il 15 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° maggio 2022 ».

**\* 3.049.** *(Nuova formulazione)* Lacarra, Ubaldo Pagano, Zanettin, Calabria, Gentile, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tar-

taglione, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

\* **3.173.** *(Nuova formulazione)* Bitonci, Cestari, Covolo, Paolin, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)*

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti « al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 ».

2. Dopo l'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

« Art. 62-*quater*.1.

*(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)*

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della

determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti

per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'A-

genzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13 agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

16. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità con quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.

17. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. ».

**\*\* 3.054.** (Nuova formulazione) Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Pattassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

**\*\* 3.103.** (Nuova formulazione) Buratti, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al secondo periodo, le parole: « ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 »

**\* 4.120.** (Nuova formulazione) Misiti, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo.

**\* 4.136.** (Nuova formulazione) Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.



- \* **4.151.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Mandelli, Novelli, Calabria.
- \* **4.177.** (Nuova formulazione) Bologna.
- \* **4.85.** (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Carnevali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 4.1.** (Nuova formulazione) Lapia, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Boschi, Del Barba, Marco Di Maio, Vitiello, Trano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 6.50.** D'Attis, Prisco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Agli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « gli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « dell'ente religioso civilmente riconosciuto » sono aggiunte le seguenti: « o della fabbrica ».

1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Agli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « gli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « dell'ente religioso civilmente riconosciuto » sono inserite le seguenti: « o della fabbrica ».

1-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9.11.** (Nuova formulazione) Mauri, Ferri, D'Ettore.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-*ter*, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

\* **10.5.** Gavino Manca, Frailis, Mura, Casu, Lotti, Delrio.

\* **10.97.** Zoffili, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei ter-

ritori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

**13.010.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Nardi, Casu, Terzoni, Patassini, Bellachioma.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14.5.** *(Nuova formulazione)* Noja, Mor, Marco Di Maio, Del Barba, Iezzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti e dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:*  
*3-ter.* Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma « Tor Vergata » per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal pre-

sente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**15.1.** *(Nuova formulazione)* Pella.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « ventiquattro mesi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

**12.22.** Faro, Serritella.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di *outplacement*.

*8-ter.* Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di

licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

*8-quater.* Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da as-

sumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma *8-bis*.

**9.125.** *(Nuova formulazione)* Mura, Viscomi, Frailis, Gavino Manca, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Fassina.

## ALLEGATO 2

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi  
(C. 3431 Governo).****CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

*All'articolo 1:*

*al comma 6, dopo le parole: « dall'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 12, lettera a), numero 3), capoverso 6-bis, le parole: « termine, non » sono sostituite dalle seguenti: « termine non »;*

*al comma 15, le parole: « decreto ministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno »;*

*al comma 20, lettera a), le parole: « raggiunti dal » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano raggiunto il »;*

*al comma 22, le parole: « raggiunto dal » sono sostituite dalle seguenti: « abbia raggiunto il »;*

*al comma 25, le parole: « di cui al successivo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui all'articolo »;*

*al comma 28, le parole: « legge 13 ottobre 2020, n. 253 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 3, dopo le parole: « all'articolo 135, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;*

*al comma 4, le parole: « anche per l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « anche nell'anno ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 6:*

*al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 2, le parole: « 2-quinquies, del » sono sostituite dalle seguenti: « 2-quinquies del »;*

*al comma 4, lettera c), dopo le parole: « lavoro autonomo » sono inserite le seguenti: « per il conferimento di incarichi »;*

*al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « n. 196 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».*

*All'articolo 6:*

*alla rubrica, la parola: « stato » è sostituita dalla seguente: « Stato ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice del Terzo settore, di cui al »;*

*al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, primo periodo, la parola: « dovuti » è sostituita dalla seguente: « dovuta » e le parole: « comma 26, e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 26 e seguenti, »;*

al comma 4, le parole: « della legge 1995, n. 335 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge n. 335 del 1995 »;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 54 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e le parole: « al cinque per mille », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille ».

All'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: « 1° gennaio 2020 e » è inserita la seguente: « il »;

al comma 4, le parole: « l'Autorità per l'energia elettrica e il gas » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente »;

al comma 5, le parole: « su materiali, o » sono sostituite dalle seguenti: « su materiali o » e la parola: « ulteriori » è soppressa.

All'articolo 13:

al comma 4, le parole: « legge 31 dicembre 2018, n. 145 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

All'articolo 14:

al comma 1, primo periodo, le parole: « legge 31 dicembre 1997, n. 449 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « il comma 3-bis, è » sono sostituite dalle seguenti: « il comma 3-bis è »;

alla rubrica, le parole: « alla povertà » sono sostituite dalle seguenti: « della povertà ».

All'articolo 16:

al comma 1, dopo le parole: « 28 ottobre 2020 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « 25 maggio 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: « 4, lettera a) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « di parte corrente » è inserita la seguente: « iscritto ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 6-bis, le parole: « Le misure concesse » sono sostituite dalle seguenti: « Gli aiuti concessi » e la parola: « convertite » è sostituita dalla seguente: « convertiti ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « di ILVA S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società ILVA S.p.A. » e le parole: « attuati del gestore » sono sostituite dalle seguenti: « attuati dal gestore ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO <sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima. COM(2021)556 final e allegato ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	47
---	----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.*

##### La seduta comincia alle 14.45.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima.**

**COM(2021)556 final e allegato.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola PELLICANI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, fa presente che la proposta di regolamento di cui oggi le Commissioni avviano l'esame è stata presentata dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 nell'ambito del pacchetto denominato

« Pronti per il 55 per cento ("Fit for 55 per cento") ».

Ricorda che il pacchetto nel suo complesso è volto ad allineare la normativa vigente in materia di clima, energia e trasporti al nuovo ambizioso obiettivo che l'Unione europea si è data con l'approvazione della normativa europea sul clima per diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 e che consiste nella riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Questo stesso traguardo costituisce anche il contributo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'attuazione dell'Accordo di Parigi.

Nel loro insieme le proposte della Commissione europea prospettano interventi profondamente trasformativi della società e dell'economia in un'ampia gamma di settori, incluso quello dei trasporti, e mirano a collocare l'Unione sul percorso verso la decarbonizzazione tracciato con il *Green Deal* europeo e a far sì che sia « pronta per il 55 per cento ».

Segnala che nella valutazione di impatto che accompagna la proposta di regolamento si sottolinea come il trasporto su strada rappresenta quasi il 20 per cento

delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE ed è aumentato in modo significativo dal 1990, con ripercussioni sulla qualità dell'aria delle nostre città.

Secondo i dati raccolti da Ispra, il trasporto su strada ha registrato nel 2019 rispetto al 1990 un incremento delle emissioni di gas serra del 3,9 per cento, rappresentando il 92,6 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub> dell'intero settore dei trasporti, che a sua volta incide per il 23,4 per cento sulle emissioni nazionali totali di CO<sub>2</sub> equivalente.

La proposta in esame era stata preannunciata dal *Green Deal* tra gli interventi necessari non solo per le positive ripercussioni attese sui fattori di cambiamento climatico ma anche sulla qualità dell'aria.

Inoltre, nella comunicazione della Commissione recante il Piano per l'obiettivo climatico 2030, i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri sono ritenuti un fattore fondamentale per la riduzione delle emissioni nel settore, al fine di garantire un parco veicoli moderni ed innovativi, comprese le auto elettriche.

Per tale ragione, la proposta di regolamento è volta a modificare il vigente regolamento (UE)2019/631, al fine di rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, introducendo parametri e obiettivi più ambiziosi di quelli attuali. La normativa interessa le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, o furgoni.

Nel rinviare per una disamina più dettagliata dei contenuti della proposta di regolamento alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che la Commissione europea propone di incrementare dal 2030 i livelli di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di prevedere dal 2035 l'immatricolazione solo di veicoli a emissioni zero.

In particolare, dal 1° gennaio 2030, dovrebbero applicarsi nuovi obiettivi espressi come diminuzioni percentuali rispetto al livello di emissioni del 2021. Per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, la proposta fissa un obiettivo pari a una riduzione del 55 per cento del livello del

2021, anziché del 37,5 per cento come attualmente previsto. Per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, l'obiettivo è pari a una riduzione del 50 per cento del livello nel 2021, anziché del 31 per cento come attualmente previsto.

A decorrere dal 1° gennaio 2035, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali nuovi, la riduzione delle emissioni, dovrà raggiungere il 100 per cento, sempre rispetto al *target* del 2021, prevedendo pertanto che da tale data tutte le autovetture e tutti i furgoni nuovi siano veicoli a emissioni zero.

Restano confermati i vigenti livelli-obiettivo fissati per il 2025, corrispondenti a una riduzione del 15 per cento dei livelli di emissione del 2021, i quali si applicherebbero, pertanto, dal 2025 al 2029.

I dati dell'Agenzia europea dell'Ambiente (pubblicati il 18 novembre 2021) evidenziano che, dopo un calo costante tra il 2010 e il 2016, le emissioni medie delle autovetture nuove sono tornate ad aumentare negli anni 2017, 2018 e 2019, mentre, secondo i dati provvisori, si registra invece nel 2020 un calo del 12 per cento rispetto al 2019 nelle emissioni medie delle autovetture di nuova immatricolazione (-1,5 per cento il dato relativo ai furgoni).

La proposta di regolamento, che è volta ad allineare la legislazione dell'Unione ai nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici dell'UE, è complementare con altre misure del pacchetto all'esame della nostra Commissione, quali la modifica del regolamento sulla condivisione degli sforzi, (UE) 2018/842, in base al quale sono fissati *target* vincolanti per gli Stati membri di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, nonché la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas effetto serra (*Emission trading system* – EU ETS), il quale prevede la creazione dal 2025 di un sistema di scambio di quote di emissioni separato per il trasporto su strada. Sarà pertanto opportuno nel prosieguo dell'esame tenere conto anche dei profili delle altre proposte oggetto di esame e delle connessioni tra le varie innovazioni da esse introdotte, anche in vista dell'adozione di



un documento conclusivo in esito all'istruttoria.

Per quanto riguarda l'esame presso le istituzioni europee, segnala che la proposta di regolamento è attualmente in discussione presso la Commissione ENVI (ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) del Parlamento europeo è che è stato presentato un progetto di relazione. La discussione dell'atto prosegue in Consiglio unitamente agli altri atti del pacchetto « Pronti per il 55 per cento », Come emerge da una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori presentata dalla Presidenza slovena (22 novembre 2021), la principale questione sollevata ha riguardato il ritmo della transizione verso veicoli a emissioni zero, vale a dire se la proposta della Commissione ha raggiunto il giusto equilibrio al riguardo ovvero se la transizione possa e debba avvenire più rapidamente o necessiti di più tempo. Il Consiglio Ambiente previsto per il prossimo 17 marzo dovrebbe fare il punto sullo stato dei lavori sulla proposta.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, osserva che la proposta della Commissione europea introduce una serie di modifiche al regolamento (UE) 2019/1631, che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, tutte connesse alla fissazione dei nuovi e più ambiziosi obiettivi che sono stati testé illustrati.

In particolare, si prevede la soppressione dal 2030 del meccanismo di incentivazione previsto per i produttori di veicoli a basse e a zero emissioni (*zero or low emissions*, ZLEV), che dovrebbe applicarsi pertanto fino al 2029. La Commissione europea ritiene che, dati gli obiettivi più rigorosi in materia di emissioni a partire dal 2030, i costruttori dovranno immettere sul mercato dell'Unione un numero significativamente maggiore di veicoli a emissioni zero e che, in tale contesto, il meccanismo di incentivazione « ZLEV » non sarebbe più funzionale alla sua finalità originaria.

È inoltre prevista la soppressione a decorrere dal 2030 della c.d. « deroga per

piccoli volumi », oggi riconosciuta ai piccoli costruttori e consistente nella possibilità di negoziare con la Commissione europea target specifici, tenendo conto del potenziale di riduzione dell'azienda e delle caratteristiche del mercato di riferimento. La norma vigente prevede la possibilità per i costruttori di un numero di autovetture compreso tra 1.000 e 10.000 unità o di veicoli commerciali leggeri compreso tra 1.000 e 22.000 unità, oggetto di nuova immatricolazione in un anno civile, di presentare una domanda di deroga rispetto ai rispettivi obiettivi specifici per le emissioni. Segnala che della predetta deroga beneficiano attualmente, come risulta dalla valutazione di impatto che accompagna la proposta, 12 piccoli produttori europei di automobili, tra cui Ferrari, Lamborghini e Maserati, nonché 2 produttori di veicoli commerciali leggeri, tra cui la Piaggio.

Fa presente che nella relazione del Governo trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 si segnala la necessità per i produttori di piccoli volumi di continuare ad usufruire anche dopo il 2030 della possibilità di negoziare con la Commissione limiti di riduzione « *ad hoc* » e l'opportunità di valutare anche l'eventuale mantenimento di forme di incentivazione alle case produttrici per l'immatricolazione di autovetture a basse e zero emissioni e l'introduzione di un meccanismo che consenta ai produttori di far valere l'utilizzo di carburanti rinnovabili, ai fini del rispetto del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni.

La proposta di regolamento, come è già stato ricordato dal collega Pellicani, è in corso di esame presso le istituzioni europee e sono oggetto di discussione i suoi elementi costitutivi con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione e alle modifiche che ho precedentemente ricordato.

Nella citata relazione del Governo si segnala che il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 100 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub> al 2035 presuppone un'adeguata rete di distribuzione di combustibili alternativi e che sarà necessario valutarne

l'impatto sull'industria dei veicoli commerciali leggeri.

A questo proposito, è già stata ricordata dal collega la complementarietà della proposta di regolamento con altre le altre misure adottate nel quadro del pacchetto « Pronti per il 55 per cento ». Di particolare rilievo la connessione con due altre proposte del pacchetto: il Piano strategico (COM(2021)560) e la proposta di regolamento (COM(2021)559) per la rapida realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (*alternative fuels infrastructure regulation*, AFIR), che costituisce la premessa per la diffusione di veicoli a basse o zero emissioni, tenuto conto peraltro della disomogeneità delle infrastrutture di ricarica nel territorio dell'Unione europea e della particolare concentrazione in alcuni mercati.

Questo è peraltro uno dei punti oggetto di discussione nel corso del negoziato presso il Consiglio dove, secondo quanto emerge dalla relazione sullo stato di avanzamento dei lavori presentata dalla Presidenza slovena, le delegazioni hanno sottolineato che gli obiettivi della proposta di regolamento al nostro esame devono andare di pari passo con l'ambizione della proposta sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR).

Sui punti precedentemente evidenziati pertanto ritiene opportuno svolgere un approfondimento nel corso dell'istruttoria. Nel corso dell'esame della proposta occorre inoltre tenere conto di alcuni fattori e dati di contesto. Il primo, segnalato anche nella valutazione di impatto, è la profonda trasformazione strutturale che sta attraversando il settore automobilistico, che rappresenta una componente rilevante dell'economia europea con oltre il 7 per cento del PIL europeo e l'occupazione – diretta, e nell'indotto – di 14,6 milioni di europei. Faccio presente che gli investimenti del settore automobilistico in ricerca e sviluppo ammontano a 60,9 miliardi di euro annui. La diffusione di auto elettriche, secondo l'Agenzia europea per l'Ambiente, è considerevolmente aumentata nell'UE nel 2020 superando il milione di unità, rispetto alle 550.000 del 2019 e rappresentando l'11

per cento del totale delle nuove immatricolazioni, contro il 3,5 per cento dell'anno precedente. Nello stesso anno il numero dei furgoni elettrici è arrivato al 2,2 per cento, contro l'1,4 per cento delle nuove immatricolazioni del 2019.

Per quanto riguarda gli scambi commerciali con i Paesi terzi, i dati di Eurostat evidenziano, nel settore delle auto elettriche e ibride, negli ultimi anni, la crescita delle esportazioni e una contestuale ma più elevata crescita delle importazioni.

Segnala che la proposta di regolamento prevede che la Commissione europea presenti, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni due anni, una relazione sui progressi compiuti verso una mobilità a emissioni zero, al fine di valutare la necessità di eventuali misure supplementari, anche di natura finanziaria, per favorire la transizione. La revisione degli obiettivi dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dovrà, infatti, essere accompagnata da una strategia per affrontare le sfide poste dall'aumento della produzione di veicoli a zero emissioni e delle tecnologie associate, nonché dalla riqualificazione delle competenze e dalla diversificazione e riconversione economica delle attività.

La relazione della Commissione dovrebbe tener conto anche dei progressi nella realizzazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, del contributo di tecnologie innovative e combustibili alternativi sostenibili, nonché dell'impatto sui consumatori e degli aspetti intesi ad agevolare ulteriormente una transizione economicamente sostenibile ed equa dal punto di vista sociale verso una mobilità a zero emissioni nel trasporto su strada .

Segnala, infine, che le indennità per le emissioni in eccesso che i costruttori devono versare quando superano il loro obiettivo specifico per le emissioni continueranno ad essere considerate entrate del bilancio generale dell'Unione, a norma di quanto prevede la disciplina vigente, essendo stata valutata dalla Commissione la possibilità di convogliare tali risorse ad altre destinazioni e ritenuta suscettibile di incrementare gli oneri amministrativi in modo significativo.

In conclusione, ritiene che l'esame della proposta di regolamento consentirà di approfondire alcuni aspetti precedentemente evidenziati, nella prospettiva di adottare un documento conclusivo in esito all'istruttoria che sarà svolta.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	64
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	65
AVVERTENZA .....	63

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**C. 893-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, in sostituzione della relatrice, Azzolina, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge 839-B, approvata dalla Camera e mo-

dificata dal Senato, recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Con riferimento al contenuto del provvedimento segnala preliminarmente come la proposta di legge, essendo stata già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, sia ora esaminata dalla Camera solo per le parti oggetto di modificazioni da parte del Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento in esame, rileva come esso riformi le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e le inserisce nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina, nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

In estrema sintesi, il provvedimento, che a seguito delle modifiche approvate dal Senato, si compone di 7 articoli:

colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali;

introduce nuove fattispecie di reato;

innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;

introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Nel dettaglio, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice penale.

In primo luogo, alla lettera *a*) del comma 1, si interviene sull'articolo 240-*bis* del codice penale, ampliando – attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali – il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la cosiddetta confisca allargata.

La lettera *b*) del comma 1 inserisce nel libro II del Codice penale, dedicato ai delitti, un nuovo Titolo VIII-*bis*, rubricato « Dei delitti contro il patrimonio culturale », composto da 17 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undevicies*).

Il nuovo articolo 518-*bis*, modificato dal Senato, punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro (il testo approvato dalla Camera prevedeva 3 anni come limite minimo edittale). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dal Senato anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti,

quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, *ex* articolo 176), la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro.

Il nuovo articolo 518-*ter* punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

Il nuovo articolo 518-*quater* punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Il nuovo articolo 518-*quinquies* punisce con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro l'impiego di beni culturali provenienti da delitto. La fattispecie riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Il nuovo articolo 518-*sexies* punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto

di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Il nuovo articolo 518-*septies* punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale (chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa). Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Nel corso dell'esame in Senato sono stati aggiunti due ulteriori commi all'articolo 518- *septies*, volti a:

escludere la punibilità delle condotte per cui i beni culturali vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale;

prevedere l'applicazione del terzo comma dell'articolo 518-*quater* del codice penale, in base al quale il delitto trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Il nuovo articolo 518-*octies* punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una

scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'articolo 9 della Convenzione di Nicosia. Il Senato è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Il nuovo articolo 518-*novies* punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali. Il Senato è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale.

Il nuovo articolo 518-*decies* punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.

Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Il nuovo articolo 518-*undecies*, modificato dal Senato, punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro (il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena alternativa della reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 258 a 5.165 euro) chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali,

senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Il Senato, oltre a intervenire sulla pena edittale, ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 518-*undecies*, che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto fosse commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio.

Il nuovo articolo 518-*duodecies* punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. In base al primo comma, la pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; in base al secondo comma, colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La disposizione, al terzo comma, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma).

Il nuovo articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 del codice penale quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

Il nuovo articolo 518-*quaterdecies* punisce la contraffazione di opere d'arte con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. L'intervento legislativo

inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha soppresso la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in caso di fatto commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale.

Il nuovo articolo 518-*quinquiesdecies* esclude la punibilità a titolo di contraffazione di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del Codice dei beni culturali).

Il nuovo articolo 518-*sexiesdecies* prevede, inoltre, che tutti i delitti contro il patrimonio culturale siano aggravati (pena aumentata da un terzo alla metà) se:

cagionano un danno di rilevante gravità;

sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; in tal caso, inoltre, si applica la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale) oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna (articolo 36 del codice penale);

sono commessi da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio impiegato nella conservazione o tutela di beni culturali; in merito il Senato ha soppresso l'ulteriore presupposto dell'aggravante, originariamente previsto dalla Camera, consistente nell'essersi volontariamente astenuto dallo svolgimento delle proprie funzioni al fine di conseguire un indebito vantaggio;

sono commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere.

Il nuovo articolo 518-*duodevicies* prevede invece un'attenuante quando uno dei reati contro il patrimonio culturale:

cagioni un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità (pena diminuita di un terzo);

sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto (pena diminuita da un terzo a due terzi).

Il nuovo articolo 518-*duodevicies*, modificato dal Senato, prevede la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose indicate all'articolo 518-*undecies* che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La disposizione specifica che in caso di estinzione del reato, il giudice procederà nelle forme dell'incidente di esecuzione di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale. La disposizione prevede poi la confisca penale obbligatoria, allargata e per equivalente, anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.

Il nuovo articolo 518-*undecies* prevede l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento inserisce inoltre nel codice penale – al di fuori del richiamato nuovo titolo VIII-*bis* – una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis* del codice penale, rubricato « Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli », il quale punisce con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 500 a 2.000 euro chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:

aree e parchi archeologici, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del Codice dei beni culturali);

zone di interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del Codice;

aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle attività sotto-copertura, previste dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali, previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*septies* del codice penale, svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

In particolare, si integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli.

Il nuovo articolo 25-*septiesdecies*, rubricato « Delitti contro il patrimonio culturale », il quale prevede in relazione ad una serie di delitti, determinate sanzioni amministrative; nel caso di condanna per tali delitti, la riforma prevede inoltre l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche di sanzioni interdittive.

Il nuovo articolo 25-*duodevicies*, rubricato « Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici », il quale prevede, in rela-



zione a questi due delitti – ai sensi degli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale – l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminando il richiamo alla fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Osserva come per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'articolo 25-*septiesdecies*, il legislatore preveda una sola tipologia di sanzione interdittiva, da applicare quando l'ente sia utilizzato allo scopo prevalente di commettere tali delitti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'articolo 25-*septiesdecies*.

L'articolo 4 modifica il comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale – e 734 – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali – del codice penale, può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

Il provvedimento, oltre a sostituire il riferimento agli articoli 733 e 734 del codice penale con il richiamo ai nuovi reati di cui al Titolo VIII-*bis* o al reato di cui all'articolo 733-*bis* del codice penale, sopprime la (pleonastica) precisazione relativa alla possibilità per il giudice di disporre il sequestro.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

In particolare, la disposizione coordina le disposizioni vigenti del codice penale con l'inserimento dell'articolo 518-*duodecies*, relativo al delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, prevedendo:

la soppressione, all'articolo 635, relativo al reato di danneggiamento, delle parole « o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate » contenute nel secondo comma, n. 1: il danneggiamento di beni culturali o paesaggistici è infatti punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro, in base al predetto nuovo articolo 518-*duodecies*;

l'abrogazione dell'articolo 639, secondo comma, secondo periodo, che punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 1.000 a 3.000 euro il deturpamento e l'imbrattamento di cose di interesse storico o artistico; il provvedimento punisce infatti tali condotte con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro in base al nuovo articolo 518-*duodecies*.

Nel Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati:

l'articolo 170, che punisce « chiunque destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità » con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 775 a 38.774 euro: la condotta è infatti ora compresa nel secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* del codice penale;

l'articolo 173, che punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di aliena-

zione, prevedendo, nello specifico, che commette il reato: *a)* chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); *b)* chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; *c)* l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto: la fattispecie è infatti ora punita a titolo di delitto dall'articolo 518-*novies* del codice penale;

l'articolo 174, che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto: la fattispecie è infatti ora prevista dall'articolo 518-*undecies* del codice penale;

l'articolo 176, che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato e che prevede una aggravante speciale (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca. La fattispecie oggetto di abrogazione è solo in parte riconducibile al delitto di furto di beni culturali introdotto all'articolo 518-*bis* del codice penale, per il quale è richiesto il dolo specifico (finalità di profitto per sé o per altri), assente nel delitto previsto dal Codice dei beni culturali;

l'articolo 177, che stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, ai sensi degli articoli 174 e 176 del Codice, una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero: si tratta di una previsione ricompresa nell'articolo 518-*septiesdecies* sul ravvedimento operoso;

l'articolo 178, che punisce a titolo di delitto la contraffazione di opere d'arte e il cui contenuto è ricollocato nell'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale;

l'articolo 179, che esclude la punibilità per tale delitto quando la non autenticità dell'opera sia espressamente dichiarata, il cui contenuto è spostato nell'articolo 518-*quinquiesdecies* del codice penale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia « ordinamento penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3434, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del decreto – legge, che si compone di 6 articoli suddivisi in 10 commi, evidenziando in primo luogo come l'articolo 1, al comma 1, inserisca tre articoli nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

In primo luogo segnala come il capoverso articolo 4-*quater* preveda l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-*sexies* per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva:

i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame;

i soggetti che abbiano contratto il COVID-19.

La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione pari a cento euro viene prevista dal capoverso articolo 4-*sexies*, con riferimento sia ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche.

Il capoverso articolo 4-*quinqüies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 « rafforzato » – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certi-

ficato verde « rafforzato ». Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni – anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione – che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

L'articolo 2, comma 1, modificando l'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021, alla lettera *a*), estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Ai sensi del comma 1, lettera *b*), il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori.

Ai sensi del comma 1, lettera *c*), in caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 – dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento.

In base al comma 1, lettera *d*), viene modificata la rubrica dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021, con il riferimento alle nuove categorie di personale alle quali si estende l'obbligo.

L'articolo 3, al comma 1, lettera *a*), reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.

La lettera *b)* del comma 1 estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato « rafforzato » (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.

La lettera *c)* del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o « rafforzato », a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro.

Il comma 2 estende l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o « rafforzato »): l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

L'articolo 4, comma 1, prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla didattica a distanza – o alla didattica digitale integrata – nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Il comma 2 stabilisce che resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

L'articolo 5, al comma 1, autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In tale ambito, il comma 2 prevede che l'attività di *testing* dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

Il comma 3 prevede che alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sul piano della formulazione rileva come il provvedimento modifichi esplicitamente una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del decreto-legge in esame; infatti, l'articolo 2, comma 1, modifica in più punti l'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 172 (obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale).

Inoltre, l'articolo 4 del decreto-legge risulta abrogato dall'articolo 6, comma 6, del successivo decreto-legge n. 5 del 2022, anch'esso ancora in corso di conversione e attualmente all'esame della Camera (C. 3457).

Infine l'articolo 30 del decreto-legge n. 4 del 2022, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2505), integra, ai commi 1 e 2, le misure, rispettivamente, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge in esame.

Al riguardo, ricorda che nel parere reso nella seduta del 13 gennaio 2022 sul dise-

gno di legge C. 3442, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha segnalato nelle premesse « l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari ».

Segnala anche che, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100, che fa confluire nel medesimo provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 5 del 2022, del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti.

Al riguardo fa presente che il rappresentante del Governo, nella seduta della XII Commissione Affari sociali del 7 febbraio 2022, ha motivato la presentazione dell'articolo aggiuntivo 2.0100 alla luce della modifica esplicita operata dal decreto – legge n. 5 del 2022 al decreto-legge n. 1 del 2022; infatti, in considerazione di tale circostanza, il rappresentante del Governo ha segnalato che « la confluenza dei due decreti-legge in un unico provvedimento appare, pertanto, utile al fine di assicurare un più ordinato svolgimento dell'*iter* di conversione e dell'attività emendativa parlamentare ».

In tale ambito ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, il quale impegna il Governo « ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari »; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del di-

segno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto « decreto-legge proroga termini ») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo « a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10 ».

Ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di « un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza » rileva che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare. ».

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », tutte attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l) n) e q)*, della Costituzione.

Rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » (attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia come l'articolo 16, primo comma, della Costituzione disponga che « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che, nei casi di necessità pubblica, la legge stabilisce nei riguardi degli stranieri ».

nare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.

A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Tale tutela implica e comprende – oltre alle misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte costituzionale ha evidenziato come «deve ovviamente darsi prevalenza al primo» (sentenza n. 399 del 1996).

In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Con riferimento alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale di cui agli articoli 1 e 2, la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2018 (menzionata anche nelle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge) ha affermato la legittimità di queste eventuali scelte del legislatore – con le quali si privilegierebbe la «tutela degli altri beni costituzionali» rispetto alla «libera

autodeterminazione individuale»- in relazione a specifiche condizioni epidemiologiche e conoscenze scientifiche e a situazioni in cui «lo strumento della persuasione» appaia «carente sul piano della efficacia». La Corte costituzionale ha inoltre evidenziato come la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o raccomandata – non deriva da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, tale previsione completa il «patto di solidarietà» tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione (richiama al riguardo l'ordinanza n. 6 del 2020 e le sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).

Sotto altro profilo, l'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931, all'articolo 18 e seguenti, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, agli articoli 19 e seguenti. Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Augusta MONTARULI (FDI) ritiene che il decreto – legge presenti profili di incostituzionalità, poiché, prevedendo un termine dello stato di emergenza, dovrebbe, di conseguenza, prevedere anche il venir meno tutti i provvedimenti restrittivi ad essa connessi. Esprime pertanto una valutazione

negativa sul provvedimento e dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, nel riconoscere che le considerazioni dalla deputata Montaruli hanno qualche fondamento, ritiene tuttavia non verosimile possibile immaginare un automatismo per cui, al termine dello stato di emergenza, decadano conseguentemente tutti i provvedimenti restrittivi senza soluzione di continuità.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B,  
approvata dalla Camera e modificata dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 893-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale »;

ricordato che, trattandosi di un progetto di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, l'oggetto dell'esame parlamentare, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, sia costituito esclusivamente dalle modificazioni apportate dal Senato e da quelle ad esse conseguenti che fossero proposte;

rilevato come la proposta di legge si proponga di riformare le disposizioni pe-

nali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel Codice penale, riorganizzando il quadro sanzionatorio penale in materia, nonché introducendo nuove fattispecie di reato in merito;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3434, di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l) n) e q)*, della Costituzione;

segnalato come rilevino inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » (attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

osservato come il provvedimento modifichi esplicitamente una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame, considerato che l'articolo 2, comma 1, modifica in più punti l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-

legge n. 172 (in materia di obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale);

rilevato, inoltre, come l'articolo 4 del decreto-legge risulti abrogato dall'articolo 6, comma 6, del successivo decreto-legge n. 5 del 2022, anch'esso ancora in corso di conversione e attualmente all'esame della Camera (C. 3457) e che l'articolo 30 del decreto-legge n. 4 del 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2505), integra, ai commi 1 e 2, le misure, rispettivamente, di cui agli articoli 4 e 5, del provvedimento in esame;

ricordato come in precedenti analoghe occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha rilevato l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

segnalato inoltre che, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso la XII Commissione Affari sociali, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100, che fa confluire nel provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 5 del 2022, del quale si dispone conseguentemente, nel disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti;

richiamato a tale ultimo riguardo che il rappresentante del Governo, nella seduta della XII Commissione del 7 febbraio 2022,

ha motivato la presentazione del predetto articolo aggiuntivo 2.0100 alla luce della modifica esplicita operata dal decreto – legge n. 5 del 2022 al decreto-legge n. 1 del 2022, segnalando che « la confluenza dei due decreti-legge in un unico provvedimento appare, pertanto, utile al fine di assicurare un più ordinato svolgimento dell'iter di conversione e dell'attività emendativa parlamentare »;

ricordati gli ordini del giorno approvati dalla Camera, nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti, con i quali è stato impegnato il Governo ad operare per evitare la « confluenza » tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari, nonché a porre in essere

ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, tale confluenza;

ricordato, altresì, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di « un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza » ha rilevato che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare. »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ... 68

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07522 Pittalis: Sull'attivazione dei poteri ispettivi in ordine alla vicenda giudiziaria di un imputato nell'ambito di un procedimento penale presso la procura di Catanzaro ..... 69

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 76

5-07523 Maschio: Su iniziative di competenza per porre rimedio alla situazione emergenziale degli uffici giudiziari veneziani ..... 69

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 77

5-07524 Ascari: Sull'accertamento dei fatti in relazione all'allontanamento di una bambina dalla propria madre disposto dal Tribunale di Imperia ..... 70

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 80

5-07525 Parisse: Sull'adozione di un decreto attuativo per disciplinare l'elenco dei professionisti delegati *ex* articolo 591-*bis* del cpc ..... 70

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 82

5-07526 Morani: Sullo stato di avanzamento della procedura relativa al trasferimento in Italia di un cittadino italiano detenuto in Thailandia ..... 70

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 83

5-07527 Conte: Sulle iniziative da intraprendere per risolvere la situazione funzionale del tribunale di Vallo della Lucania ..... 71

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 84

5-07528 Morrone: Sull'attribuzione dell'incarico di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ..... 71

*ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..... 87

5-07529 Annibali: Sull'impiego di personale della Polizia penitenziaria in compiti non istituzionali da parte della direzione della Casa circondariale di Asti ..... 72

*ALLEGATO 8 (Testo della risposta)* ..... 88

5-07530 Costa: Sul dispiego di risorse delle forze dell'ordine nelle perquisizioni svolte nell'ambito di un'inchiesta ..... 72

*ALLEGATO 9 (Testo della risposta)* ..... 89

##### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 73

5-04378 Gava: Sul potenziamento della pianta organica del tribunale di Pordenone e del relativo ufficio del giudice di pace .....	73
ALLEGATO 10 (Testo della risposta) .....	90
5-06749 Perantoni: Sulle iniziative per la riqualificazione e la riconversione dell'ex carcere di San Sebastiano nel nuovo polo giudiziario di Sassari .....	73
ALLEGATO 11 (Testo della risposta) .....	93
5-07098 Raduzzi: Su iniziative ispettive presso la procura di Messina per il mancato deposito di perizie nell'ambito di procedimenti relativi a due decessi successivi alla somministrazione di vaccino AstraZeneca .....	74
ALLEGATO 12 (Testo della risposta) .....	94
5-07515 Trano: Su iniziative a carattere ispettivo in merito all'archiviazione di una notizia di reato presso la procura della Repubblica di Bari .....	74
ALLEGATO 13 (Testo della risposta) .....	97

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che sul testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti I, VII e VIII. Avverte che la Commissione Bilancio si esprimerà per l'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera il mandato alla relatrice, onorevole Palmisano, a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge in esame, come approvata dalla Camera e modificata dal Senato. De-

libera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

#### La seduta termina alle 14.05.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Giustizia. Avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. Avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera

dei deputati. Ricorda infine che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti. Passa quindi all'esame delle interrogazioni:

**5-07522 Pittalis:** Sull'attivazione dei poteri ispettivi in ordine alla vicenda giudiziaria di un imputato nell'ambito di un procedimento penale presso la procura di Catanzaro.

Pietro PITTALIS (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pietro PITTALIS (FI), replicando, fa presente che si sarebbe aspettato una risposta puntuale rispetto alle questioni poste dall'atto di sindacato ispettivo in esame. Ritiene, invece, che la risposta fornita rappresenti un modo elegante di declinare ogni responsabilità rispetto a una vicenda che meriterebbero maggiore attenzione. Ritiene infatti gravemente censurabile la diffusione a mezzo stampa del contenuto di intercettazioni, atti coperti dal segreto, relative alla vita privata dell'imputato, ancor più in quanto sembrerebbe che tale diffusione sia avvenuta in violazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale e quindi in violazione di ogni principio relativo alla libertà dell'individuo e a quello della presunzione di non colpevolezza. Su tali aspetti sollecita un intervento del rappresentante del Governo ritenendo che tali attività e comportamenti, qualora all'esito di una ispezione risultassero confermati, dovrebbero essere gravemente censurati anche con iniziative disciplinari nei confronti di quei magistrati che non osservano la giustizia.

**5-07523 Maschio:** Su iniziative di competenza per porre rimedio alla situazione emergenziale degli uffici giudiziari veneziani.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, prega la sottosegretaria di concludere il suo intervento, dal momento che sono trascorsi ben più dei tre minuti previsti a norma di Regolamento. Fa presente pertanto l'esigenza che gli uffici del Ministero predispongano note di risposta più sintetiche, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La sottosegretaria Anna MACINA chiede di essere autorizzata a depositare la risposta nel suo testo integrale.

Mario PERANTONI, *presidente*, accoglie la richiesta della sottosegretaria.

Ciro MASCHIO (FDI) dichiara di essere momentaneamente insoddisfatto, salvo eventuali colpi di scena nella parte conclusiva della lunghissima risposta della sottosegretaria che si riserva di acquisire nel suo contenuto integrale. Con riguardo all'esposizione della sottosegretaria, fa presente che, come di consueto, si è trattato di una elencazione asettica di dati generali, completamente avulsa dalla situazione di emergenza in cui versa il tribunale di Venezia. Nel rammentare l'appello congiunto lanciato da magistrati e avvocati del distretto di Venezia, ritiene che gli interventi di ordine generale descritti dalla sottosegretaria equivalgano al trattamento di un malato grave con la somministrazione di aspirina, peraltro a tempo determinato. Pertanto, nel sottolineare la necessità di fornire risposte immediate e specifiche, chiede almeno di sapere quando è prevista l'entrata in servizio dei magistrati e delle unità di personale ammini-

strativo che sarebbero destinati al distretto di Venezia. Evidenza inoltre che allo stato non è stata fornita alcuna risposta con riguardo alla richiesta di riconoscere al tribunale di Venezia uno *status* speciale che, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del territorio, preveda anche un trattamento economico particolare al fine di incentivare il personale. In conclusione, auspica che ai dati forniti seguano azioni concrete.

**5-07524 Ascari: Sull'accertamento dei fatti in relazione all'allontanamento di una bambina dalla propria madre disposto dal Tribunale di Imperia.**

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefania ASCARI (M5S), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la tempestiva risposta e per l'attenzione dimostrata sul delicatissimo caso oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in discussione. Tuttavia, ritiene che la vicenda in oggetto presenti troppi lati oscuri, come oscure appaiono le falle esistenti nel sistema della tutela dei minori. In proposito, osserva che presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, della quale si onora di essere componente, sono stati presentati oltre cento esposti. Nel far presente che la bambina al centro della vicenda in esame non sia mai stata ascoltata, evidenza come la giustizia del sistema affidi non si possa trasformare in violenza istituzionale per mancanza di ascolto e di formazione costante e specifica da parte di tutti gli operatori del settore. A suo avviso infatti la minore non è stata ascoltata a causa della carenza di risorse nonché per l'assenza di una deontologia di sistema e di un'etica del lavoro. Sottolineando come le famiglie vadano aiutate e non lasciate sole, ritiene che per evitare che a subire le conseguenze delle vicende

familiari siano i minori, sia necessario abbattere i pregiudizi e – piuttosto che considerarla alienata – prestare attenzione ad una madre che denuncia una violenza.

**5-07525 Parisse: Sull'adozione di un decreto attuativo per disciplinare l'elenco dei professionisti delegati ex articolo 591-bis del cpc.**

Manuela GAGLIARDI (CI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, nel ringraziare la sottosegretaria, teme tuttavia di non aver ricavato dalla risposta alcuna indicazione circa i tempi di adozione del decreto attuativo per disciplinare l'elenco dei professionisti delegati ex articolo 591-bis del codice di procedura civile. Nel riservarsi di leggere attentamente i contenuti della risposta, si sarebbe aspettata che, dopo la lunga pausa di riflessione durata ben cinque anni, il Ministero fosse in grado di fornire almeno una data indicativa per l'adozione del decreto. Chiede pertanto alla sottosegretaria di farsi parte diligente, riferendo alla Ministra Cartabia e agli uffici l'esigenza di adottare al più presto il richiesto provvedimento al fine di evitare la disomogeneità dell'azione dei diversi tribunali esecutivi. Nel richiamare gli sforzi in corso per migliorare il funzionamento della giustizia nel suo complesso, ritiene che l'efficientamento del sistema giudiziario italiano passi anche attraverso l'adozione di un provvedimento che garantisce l'applicazione delle medesime regole sull'intero territorio nazionale.

**5-07526 Morani: Sullo stato di avanzamento della procedura relativa al trasferimento in Italia di un cittadino italiano detenuto in Thailandia.**

Alessia MORANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessia MORANI (PD), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta resa ed auspica che finalmente il trasferimento possa avvenire e che effettivamente il 16 marzo prossimo possa essere la data in cui il concittadino sul quale verte l'interrogazione in esame possa rientrare in Italia.

**5-07527 Conte:** Sulle iniziative da intraprendere per risolvere la situazione funzionale del tribunale di Vallo della Lucania.

Federico CONTE (LEU) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Federico CONTE (LEU), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta completa e garbata, sottolinea tuttavia che non è possibile minimizzare le richiamate scoperture del tribunale di Vallo della Lucania, riguardando un quarto dei giudici togati e oltre la metà di quelli onorari. Ribadisce pertanto la drammatica situazione di tale tribunale, che conta soltanto cinque ruoli civili, a fronte di un numero variabile da 1.300 a 1.700 cause pendenti per ciascun ruolo e di un rapporto di una singola unità di personale amministrativo per ogni giudicante. Nell'apprezzare gli sforzi compiuti dal Ministero al fine di garantire una migliore distribuzione delle risorse, rileva il significativo deficit di funzionamento del tribunale di Vallo della Lucania, richiamando le particolari caratteristiche geografiche del territorio di competenza, contraddistinto tra l'altro da una bassa ma diffusa antropizzazione. Ribadisce pertanto la richiesta di far fronte alla difficoltà del tribunale ricorrendo all'istituto dell'assegnazione congiunta intradistrettuale, finalizzato allo smaltimento dell'arretrato con l'assegnazione di cause civili

già mature per la decisione anche agli altri giudici civili del distretto. Nell'auspicare che in futuro sarà garantita una più equa distribuzione di cause *pro capite*, ritiene che interventi immediati e temporanei di smaltimento dell'arretrato rappresentino il presupposto per sfruttare al meglio i miglioramenti che verranno introdotti nel sistema.

**5-07528 Morrone:** Sull'attribuzione dell'incarico di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Jacopo MORRONE (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Jacopo MORRONE (LEGA), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta resa, fa presente che potrà esprimere la propria soddisfazione solo quando verrà nominato il nuovo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sottolinea infatti come tale nomina non sia più rinviabile ed evidenzia l'urgenza di individuare soluzioni strutturali per risolvere le cause profonde che rendono precaria la situazione degli istituti carcerari. Manifestando la propria contrarietà ad una ipotesi di reggenza, ritiene necessaria una riforma complessiva e urgente dell'amministrazione penitenziaria che abbia al suo vertice un esperto della materia in grado di risolvere i problemi e di assumersi le responsabilità. Ritiene infatti indispensabile un cambio d'ottica delle politiche penitenziarie per garantire e tutelare tutte le donne e gli uomini in divisa. A suo avviso il profilo professionale da cercare non deve essere chiuso a una riforma dell'amministrazione. Nel far presente che da anni si occupa in prima persona dei problemi del sistema penitenziario, ritiene che si debba individuare un candidato in grado di riformare il corpo della polizia penitenziaria e di affrontare il problema del sovraffollamento e del ripristino delle con-

dizioni di sicurezza negli istituti penitenziari rielaborando la sorveglianza nelle carceri e il regime delle celle aperte. Nel sottolineare anche l'urgenza di superare i gravi limiti del sistema sanitario penitenziario, ritiene indispensabile individuare un candidato idoneo, con requisiti tecnico-professionali, equilibrato, obiettivo e conoscitore delle dinamiche del sistema dell'esecuzione penale. Sottolinea, da ultimo, che il suo gruppo non si permette di suggerire nomi in tal senso ma che ritiene di essere in grado di poter indicare profili idonei per affrontare un epocale cambio di passo dell'amministrazione penitenziaria.

**5-07529 Annibaldi: Sull'impiego di personale della Polizia penitenziaria in compiti non istituzionali da parte della direzione della Casa circondariale di Asti.**

Silvia FREGOLENT (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Silvia FREGOLENT (IV), nel ringraziare la sottosegretaria, si riserva di verificare anche attraverso la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo le risultanze dell'indagine in corso, precisando tuttavia che, sulla base della risposta fornita, viene confermato l'impiego di personale della Polizia penitenziaria per l'abbattimento di un albero sito nei tenimenti del carcere di Asti. Richiama inoltre le precise e circostanziate denunce avanzate agli organi di informazione da personale della Polizia penitenziaria, denunce che richiedono certamente di essere verificate e di cui nella risposta della sottosegretaria non viene fatto cenno. Ribadisce pertanto l'intenzione di seguire l'evoluzione della vicenda, avendo a cuore la sicurezza sul posto di lavoro e sottolineando l'esigenza che il personale della Polizia penitenziaria non sia distolto dai compiti istituzionali. Rileva da ultimo che lo svolgimento di lavori agricoli nei tenimenti del carcere di Asti deve essere

opportunamente riservato ai detenuti, anche ai fini del loro futuro reinserimento nella società.

**5-07530 Costa: Sul dispiego di risorse delle forze dell'ordine nelle perquisizioni svolte nell'ambito di un'inchiesta.**

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), nel replicare alla rappresentante del Governo, fa presente che avrebbe preferito una risposta puntuale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a cui il Ministero della Giustizia si è rivolto per avere chiarimenti. Comprende, tuttavia, che tale risposta avrebbe potuto essere imbarazzante, in quanto l'impiego di 170 unità di personale per svolgere perquisizioni che forse potevano essere sostituite dalla richiesta di esibizione documentale, risulta essere di tutta evidenza una prova ultra muscolare. Fa presente che su questa, come su altre inchieste, la sua componente politica continuerà a presentare interrogazioni ed auspica che, qualora tali inchieste si dovessero dimostrare dei flop giudiziari, i dati che verranno forniti possano rimanere come elemento per una valutazione di professionalità di coloro che hanno fatto delle scelte sovrabbondanti e sproporzionate.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-*



viene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

### **La seduta comincia alle 15.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede di interrogazioni non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. Ricorda inoltre che, secondo l'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

#### **5-04378 Gava: Sul potenziamento della pianta organica del tribunale di Pordenone e del relativo ufficio del giudice di pace.**

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Manfredi POTENTI (LEGA) ringrazia la sottosegretaria per la doviziosa risposta all'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, nel corso della quale è stato ripercorso per grandi linee il contenuto dell'audizione della Ministra Cartabia svoltasi martedì 15 febbraio presso la Commissione Giustizia, in ordine allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel far presente a tale proposito che la prevista iniezione di nuove risorse, per quanto a tempo determinato, fornirà un importante supporto all'attività di tutti gli uffici giudiziari, evidenzia che gli elementi di conforto della risposta fornita dal Ministero con riguardo alla situazione specifica del tribunale di Pordenone risiedono nell'attenzione manifestata e nei primi effetti delle iniziative assunte dagli ultimi governi, compreso quello cosiddetto giallo verde di cui la Lega ha fatto parte. Richiama a tale pro-

posito le decisioni assunte all'epoca anche dal suo gruppo al fine di colmare le carenze di organico determinatesi nel corso del tempo sia in virtù dei pensionamenti intervenuti sia in conseguenza della sospensione delle procedure concorsuali. Nel manifestare la propria soddisfazione per la conclusione dell'attività di selezione dell'ultimo bando di concorso, che prefigura un ulteriore supporto su tutti i fronti giudiziari, apprende con favore che l'applicazione della norma sulle piante organiche flessibili ha consentito di attribuire al distretto di Corte d'appello di Trieste un contingente di 3 unità, di cui 2 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti. Nella consapevolezza che ogni eventuale modifica delle piante organiche richieda l'approvazione di un provvedimento legislativo, manifesta la vicinanza del suo gruppo per qualsiasi azione il Ministero vorrà intraprendere in tema di geografia giudiziaria, al fine di risolvere le criticità introdotte con la soppressione delle sezioni distaccate di alcuni tribunali. Da ultimo, preannuncia che il suo gruppo vigilerà sugli effetti delle misure illustrate.

#### **5-06749 Perantoni: Sulle iniziative per la riqualificazione e la riconversione dell'ex carcere di San Sebastiano nel nuovo polo giudiziario di Sassari.**

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Mario PERANTONI, *presidente*, replicando in qualità di presentatore dell'interrogazione in esame, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta resa e prende atto, con disagio, del fatto che nulla è ancora stato fatto per un progetto nato nel 2018 e rifinanziato fino al 2020. Ricorda che il carcere San Sebastiano si estende per circa due ettari nel cuore della città e rappresenta un immobile importante dal punto di vista storico e architettonico, che non può rimanere abbandonato e che deve essere posto nelle condizioni di essere fruito dalla cittadinanza. Rileva come l'accordo di programma del 2018 cui l'atto di sin-

dacato ispettivo fa riferimento aveva dato una speranza per la destinazione dell'immobile affinché fosse trasformato in parte in museo e in parte nella cittadella giudiziaria. Sottolinea come invece non si sia fatto nulla in merito. Alla luce della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, nella quale si riferisce che il Ministero della giustizia programmerà i lavori, ritiene infatti di dover prendere atto del fatto che allo stato il progetto è fermo. Nel ribadire l'importanza per la città di Sassari di tale progetto, ricorda che proprio a Sassari sono presenti degli importanti istituti di pena nei quali sono rinchiusi pericolosi detenuti nonostante in quei territori la presenza della criminalità organizzata non sia così marcata. A suo avvio, se la Sardegna, e Sassari in particolare, danno qualcosa allo Stato, è giusto che lo Stato restituisca qualcosa a questi territori. Chiede quindi che il Governo e il Ministero della giustizia si impegnino per rivitalizzare il progetto relativo al carcere di San Sebastiano intraprendendo le iniziative necessarie per ridare vita a questa struttura e dimostrando che quando lo Stato e le amministrazioni intervengono si possono raggiungere i giusti risultati. Ritiene inoltre che tutte le amministrazioni e i soggetti interessati al progetto dovranno sollecitare il Governo ad intervenire e che tutte le forze politiche dovranno intraprendere le opportune iniziative in proposito. Nel ringraziare ancora una volta la rappresentante del Governo per la risposta resa, le chiede di portare la questione all'attenzione dei competenti uffici del Ministero della giustizia.

**5-07098 Raduzzi: Su iniziative ispettive presso la procura di Messina per il mancato deposito di perizie nell'ambito di procedimenti relativi a due decessi successivi alla somministrazione di vaccino AstraZeneca.**

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Raphael RADUZZI (MISTO-A) fa presente che, come si evince dal testo del-

l'interrogazione, si tratta di una vicenda molto triste che ha visto la morte di un'insegnante di 55 anni, deceduta a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Nel rammentare il caos che si è determinato intorno alla somministrazione di tale vaccino, anche a causa delle contrastanti linee guida emanate dal Governo, fa presente che alla signora Turriaco sono state fornite informazioni parziali sui possibili rischi, aggiornate soltanto successivamente al decesso. Fa inoltre presente che la perizia tecnica richiesta dalla Procura di Messina è stata finalmente depositata ed ha confermato il nesso causale, stabilendo in maniera chiara che il decesso è stato determinato dal vaccino AstraZeneca. Ritenendo pertanto assurdo che la Procura di Messina chieda su tali basi l'archiviazione del caso, rileva che la vicenda presenta oltre al piano giuridico, che necessita dei debiti accertamenti, anche un piano prettamente politico. Rileva infatti, a fronte delle evidenze scientifiche in favore del nesso causale tra decessi e somministrazione del vaccino, l'esigenza di una riflessione complessiva, che investa anche il tema dello scudo totale per i produttori di vaccini e degli indennizzi per i familiari delle persone che hanno subito eventi avversi. Auspica pertanto che il Governo voglia dedicare la dovuta attenzione alla vicenda, che non costituisce un caso isolato.

**5-07515 Trano: Su iniziative a carattere ispettivo in merito all'archiviazione di una notizia di reato presso la procura della Repubblica di Bari.**

La sottosegretaria Anna MACINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 13*).

Andrea COLLETTI (MISTO-A), replicando in qualità di cofirmatario, rammenta che l'interrogazione in discussione è relativa ad una denuncia circostanziata depositata presso la Procura della Repubblica di Bari per una falsa perizia in un procedimento civile. Evidenzia che a fronte di tale denuncia il pubblico ministero ha proceduto a effettuare l'«autoarchivia-

zione» – che non è prevista da alcuna legge – senza emettere alcun provvedimento né aprire alcun fascicolo e che la decisione è stata condivisa dal magistrato di legittimità. Ritiene che tale condotta possa costituire omissione di atti di ufficio e che si debba considerare una profonda vergogna la circostanza che due pubblici ministeri non facciano il lavoro per il quale sono pagati. Paventa che alla base della decisione di archiviare la denuncia vi possa essere un rapporto di amicizia tra il consulente tecnico d'ufficio e tali magistrati. Sottolinea come quindi non si

possa ritenere soddisfatto dalla risposta resa dalla rappresentante del Governo che non fornisce alcun chiarimento, e si domanda quale sia la funzione del Ministero della Giustizia, se non anche quella di indagare su magistrati che non fanno il proprio dovere.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**5-07522 Pittalis: Sull'attivamento dei poteri ispettivi in ordine alla vicenda giudiziaria di un imputato nell'ambito di un procedimento penale presso la procura di Catanzaro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – con specifico riferimento al procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro che vede coinvolto l'avvocato Giancarlo Pittelli, attualmente nella fase del giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia – domanda alla Ministra della Giustizia « ...56 intenda attivare i propri poteri ispettivi... » in relazione alla « ...eccessiva dilatazione temporale delle misure, cautelari che sta superando i 2 anni... », alla « revoca degli arresti domiciliari successiva alla missiva... » inviata dall'avvocato Giancarlo Pittelli alla Ministra Mara Carfagna e alla « ...diffusione da parte della stampa del contenuto di intercettazioni, atti coperti da segreto, nonché irrilevanti e inerenti alla vita privata dell'imputato... ».

Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato che il giudizio di primo grado, a carico tra gli altri dell'avvocato Giancarlo Pittelli è attualmente in corso di svolgimento innanzi al Tribunale di Vibo Valentia.

Non è stato possibile acquisire informazioni di dettaglio in relazione alla posizione cautelare dell'avvocato Giancarlo Pittelli, in

quanto il Collegio giudicante ha tenuto l'udienza dibattimentale per tale giudizio sino ad ora tarda anche nella giornata del 16 febbraio 2022. In ogni caso si deve rilevare che, avverso il provvedimento cautelare che ha sottoposto l'avvocato Giancarlo Pittelli alla misura custodiale degli arresti domiciliari, ben possono essere azionati gli ordinari strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento in merito alla persistenza dei relativi presupposti.

Per quanto riguarda infine la dedotta diffusione indebita del contenuto di intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento penale a carico tra gli altri dell'avvocato Giancarlo Pittelli, deve rilevarsi che si tratta di documenti già depositati in sede di avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale e quindi nella disponibilità di tutte le parti.

Ne consegue che non sembra al momento possibile enucleare l'esistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro tali da giustificare l'esercizio da parte di questo Dicastero dei « ...propri poteri ispettivi... ».

## ALLEGATO 2

**5-07523 Maschio: Su iniziative di competenza per porre rimedio alla situazione emergenziale degli uffici giudiziari veneziani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e di magistratura del Tribunale di Venezia, domandano alla Ministra della Giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione.

Al riguardo deve essere innanzitutto posta in risalto, con riferimento al personale amministrativo, e a conferma dell'impegno dell'Amministrazione per fronteggiare i problemi di carenza dell'organico, l'imponente attività di reclutamento realizzata da questo Dicastero, che a partire dall'anno 2020 ha effettuato circa 6068 assunzioni (233 destinate al Distretto di Corte di Appello di Venezia, di cui 21 al Tribunale di Venezia), senza contare le procedure ancora *in itinere*.

Più nel dettaglio va ricordato che il Tribunale di Venezia presenta una dotazione organica di 204 unità, a fronte delle quali prestano servizio 125,5 risorse umane. La copertura effettiva è del 37,50 per cento.

Le vacanze, che in parte possono farsi risalire anche alle specificità proprie della città di Venezia, interessano i seguenti profili professionali; direttore amministrativo (2 vacanze su 9 posti in organico), funzionario giudiziario (34 su 52), funzionario contabile (1 su 1), cancelliere (11 su 31), assistente giudiziario (17 su 67), operatore giudiziario (9,5 su 21), conducente di automezzi (1 su 5) e ausiliario (3 su 16). Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili; 29 posti di funzionario giudiziario, di cui 2 per scorrimento graduatorie e 27 per interpello nazionale; 1 posto di cancelliere per interpello; 3,5 posti di operatore giudiziario; 1 posto di assistente giudiziario per conservazione posto.

In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risultano assegnate al Tribunale di Venezia 5 risorse a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra una scopertura di 4,5 unità.

Deve essere poi ricordato che questo Dicastero, con riferimento alle sedi che presentano maggiori vuoti in organico (come il Tribunale di Venezia), ha vagliato nell'ipotesi di accordo sulla utilizzazione del fondo risorse decentrate - anno 2021 la possibilità di destinare una quota del fondo stesso al personale ivi incardinato. In particolare nell'ipotesi di accordo si legge «... con circolare del Capo del Dipartimento, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate le prime cinque sedi che rispondono ai requisiti sopra indicati e le modalità di attribuzione delle corrispondenti risorse, con possibilità di graduazione tra gli Uffici della medesima sede...».

A ciò si aggiunga la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale è stata ultimata in data 11 febbraio 2022. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di tran-

sizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri *team* di supporto al magistrato.

In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico - laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati non specializzati.

Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo - laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La

consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Venezia è stata pari a 388 unità.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.

La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022, L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022.

Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.

Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Venezia presenta scoperture soltanto nel posto di Presidente Aggiunto della Sezione Gip, in 11 dei 50 posti di Giudice e in 4 dei 29 posti di Giudice Onorario di Tribunale.

Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Venezia – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante « Bilancio di previ-

sione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.

La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale.

In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.

In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Venezia –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

## ALLEGATO 3

**5-07524 Ascari: Sull'accertamento dei fatti in relazione all'allontanamento di una bambina dalla propria madre disposto dal Tribunale di Imperia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti, sulla base di notizie di stampa, riferiscono della vicenda di una madre che dopo aver denunciato il convivente maltrattante avrebbe subito l'allontanamento della figlia con collocamento in comunità della minore. Riferisce, inoltre, di numerose anomalie nell'ambito del procedimento giurisdizionale e di una presunta « irruzione » operata da servizi sociali ed altri operatori, in occasione del prelevamento della minore. Conclude chiedendo di sapere se il Ministro sia « a conoscenza dei fatti ed atti esposti e, nel caso, quali iniziative ritenga opportuno adottare in merito ».

Dalle informazioni assunte dall'ufficio giudiziario competente, contrariamente a quanto esposto dall'interrogante, non risulta che sia « sparito » alcun fascicolo relativo ai procedimenti, civili e penali instaurati. Sul punto, i dirigenti amministrativi del tribunale civile e penale di Imperia hanno comunicato di aver adempiuto alle numerose richieste di copie formulate dall'avvocato della signora, seppure in presenza di difficoltà derivanti dalla carenza di personale amministrativo, e che nessuna delle anomalie denunciate si sarebbe verificata.

Il procedimento civile e i due procedimenti penali aperti dall'Autorità Giudiziaria di Imperia cui ci si riferisce nell'atto di sindacato ispettivo ineriscono a « ...una vicenda familiare caratterizzata da un'elevata conflittualità parentale, e plurimi approfondimenti peritali nonché con interessamento dei servizi sociali e del consultorio Asl ».

Quanto ai due procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia che vedono coinvolti gli ex conviventi, va evidenziato che

per entrambi è stata presentata richiesta di archiviazione e i rispettivi denunciati hanno proposto opposizione. La madre della minore ha denunciato il convivente per violazione degli obblighi di assistenza familiare e il padre ha denunciato la ex compagna per sottrazione di minore.

In sede civile, il Tribunale di Imperia, con il decreto emesso in data 7 novembre 2019 disponeva – all'esito della consulenza tecnica di ufficio che dava atto del fallimento del programma finalizzato a consentire un avvicinamento della minore alla figura paterna a causa del comportamento ostruzionistico della madre, alla quale la minore era affidata – la collocazione extrafamiliare della minore e contestualmente incontri protetti della medesima con entrambi i genitori secondo modalità e frequenze direttamente stabilite dai Servizi Sociali di concerto con l'ente affidatario.

L'esecuzione del provvedimento di collocazione della minore in casa famiglia consentiva l'avvio di incontri in forma protetta tra la minore e i due genitori e successivamente un rientro infrasettimanale con pernottamento della minore sia nell'abitazione materna sia in quella paterna dal 6 luglio 2020.

A partire dalla data del 1° luglio 2021 il Tribunale di Imperia, in forza del programma predisposto dai Servizi Sociali, autorizzava la permanenza della minore in modo alternato presso ciascuno dei due genitori per un eguale periodo di tempo.

Successivamente, con provvedimento del 18 ottobre 2021 il Tribunale stabiliva il collocamento della minore presso l'abitazione paterna, disponeva gli incontri protetti con la madre, demandando ai servizi sociali e consultoriali dell'Asl il monitoraggio della situazione familiare.



L'attuazione di tale provvedimento su delega del giudice tutelare precedente avveniva soltanto in data 5 gennaio 2022 ad opera del responsabile degli Assistenti Sociali del Comune di residenza della minore delegato all'esecuzione, con l'ausilio del personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia intervenuto in abiti civili e personale dei Carabinieri. Veniva, nell'occasione, disposta la presenza di personale specializzato (CRI e Medici Specialistici in Psicologia e Pediatria). La madre della minore, nonostante conoscesse l'assistente sociale incaricata, non le consentiva di entrare in casa. Veniva, quindi, disposta l'apertura della porta ad opera dei vigili del fuoco.

All'intervento, come detto, prendeva parte personale specializzato (CRI e Medici Specialistici in Psicologia e Pediatria) a tutela e salvaguardia della minore. Siffatto intervento non era finalizzato alla esecuzione di un TSO nei confronti della madre; la decisione sul TSO veniva presa sul posto alle ore 19,00 circa dall'unico organo competente in materia, ovvero il medico del Servizio 118 della ASL n. 1 Imperiese, che, nell'occasione, provvedeva ad accompagnare la donna all'ospedale di Imperia per

le cure del caso a mezzo dell'ambulanza della CRI presente sul posto.

Dalle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria e dell'assistente sociale intervenuta in fase di attuazione del provvedimento emergono in dettaglio le modalità di prelievo della minore con indicazione dei soggetti che hanno partecipato all'intervento e dei comportamenti tenuti. Tutte le operazioni sono state peraltro video registrate.

Non appare superfluo segnalare che i Servizi Sociali, nella relazione estesa in data 22 gennaio 2022, descrivevano le condizioni della minore a distanza di due settimane dall'allontanamento della madre in termini collaborativi, sereni e adesivi alle attività scolastiche e ricreative.

Questo è quanto è possibile riferire, considerati i tempi ristretti del QT a fronte della copiosa documentazione inviata dagli Uffici.

Va in ogni caso evidenziato come resti precluso qualsiasi vaglio in ordine ai presupposti ed alla portata dell'attività giurisdizionale ad oggi posta in essere sul caso, in quanto la stessa verifica sulla ritualità dell'operato giudiziario, o sulla legittimità delle decisioni assunte deve esplicitarsi secondo le garanzie ed i meccanismi propri della medesima funzione giurisdizionale, costituzionalmente presidiati.

## ALLEGATO 4

**5-07525 Parisse: Sull'adozione di un decreto attuativo per disciplinare l'elenco dei professionisti delegati ex articolo 591-bis del cpc.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta consente di riferire le informazioni in ordine ai tempi di emanazione del decreto di cui all'articolo 179-ter disp. att. del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5-bis, primo comma, della legge 30 giugno 2016 n. 119 di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59, recante « Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione » e rubricata « Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita » e che demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di stabilire: *a)* gli obblighi di prima formazione per ottenere l'iscrizione nell'elenco; *b)* gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione; *c)* la composizione e le modalità di funzionamento della commissione preposta alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

Ebbene, lo schema di decreto in esame, di natura non regolamentare, è invero già stato predisposto ed è attualmente in corso di valutazione dagli uffici preposti.

Si evidenzia peraltro che i confini del potere disciplinatorio attribuiti dall'articolo 179-ter disp. att. c.p.c. paiono estremamente angusti, e che è dunque necessa-

ria una attenta riflessione in ordine alla necessità di regolare nel dettaglio la materia con interventi di rango normativo, non apparendo sufficiente un provvedimento di natura meramente amministrativa.

Ciò riferito, si precisa in ogni caso che ampio rilievo è stato dato, nello schema, alla formazione dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, essendo stata puntualmente disciplinata non solo la formazione iniziale, necessaria ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, ma anche la formazione periodica, necessaria alla permanenza nell'elenco medesimo, tenendo conto delle Linee guida generali all'uopo adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura ai sensi del medesimo articolo 179-ter disp. att. c.p.c. e prospettando tuttavia la possibilità di prevedere obblighi di formazione più pregnanti (quantomeno sotto il profilo del numero delle ore di durata e frequenza dei corsi), proprio alla luce delle istanze di più spiccata qualificazione dei professionisti in questione. È altresì regolato il meccanismo di controllo sulla qualità della formazione e degli enti erogatori della formazione stessa nonché, naturalmente, il meccanismo propedeutico all'iscrizione nell'elenco.

Infine si è proceduto a disciplinare, come espressamente richiesto dall'articolo 19-ter, le modalità di verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi.

## ALLEGATO 5

**5-07526 Morani: Sullo stato di avanzamento della procedura relativa al trasferimento in Italia di un cittadino italiano detenuto in Thailandia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta consente di illustrare la vicenda giudiziaria del concittadino Giordano Ceccolini, ancora detenuto in Thailandia dal 2016, anno in cui fu arrestato per la violazione della locale legge sulle sostanze stupefacenti (uso di metanfetamine e possesso, ai fini di spaccio di 181 compresse) e poi condannato, con sentenza emessa in data 15 giugno 2017 dal Tribunale Provinciale di Pattaya (Thailandia), alla considerevole pena di anni 25 e mesi 6 di reclusione.

Ai fini di consentire l'espiazione della pena in Italia, in data 7 maggio 2018 è stata emessa, dalla competente Corte di Appello di Ancona, il riconoscimento della sentenza straniera, quindi, divenuto irrevocabile (20 giugno 2018) il provvedimento interno, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha emesso il conseguente ordine di esecuzione di pena.

Finalmente, le Autorità thailandesi in data 14 ottobre 2021, attraverso i canali

diplomatici (Ambasciata d'Italia a Bangkok), hanno espresso parere favorevole al trasferimento del sig. Ceccolini in un penitenziario italiano, prestando il consenso definitivo al trasferimento medesimo.

La preposta articolazione ministeriale del Dicastero della Giustizia ha pertanto, in pari data, disposto che si procedesse alla consegna di Ceccolini Giordano, chiedendo alla Divisione Interpol di prendere contatto con l'ufficio collaterale thailandese e con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per concordare modalità, tempi e luogo della consegna del cittadino italiano.

La consegna era stata fissata per il 19 gennaio 2022 tuttavia, seppur da notizie informali acquisite da funzionari Interpol, si è appurato che il trasferimento del sig. Ceccolini è stato rinviato, per ragioni di salute del medesimo, al 16 marzo 2022 e sul punto si attende conferma ufficiale di tale data da parte delle autorità thailandesi.

## ALLEGATO 6

**5-07527 Conte: Sulle iniziative da intraprendere per risolvere la situazione funzionale del tribunale di Vallo della Lucania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante, lamentando le vacanze in organico nel personale amministrativo e di magistratura del Tribunale di Vallo della Lucania (ricompreso nel Distretto di Corte di Appello di Salerno), domanda alla Ministra della Giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione. Al riguardo deve essere innanzitutto posta in risalto, con riferimento al personale amministrativo, e a conferma dell'impegno dell'Amministrazione per fronteggiare i problemi di carenza dell'organico, l'imponente attività di reclutamento realizzata da questo Dicastero, che a partire dall'anno 2020 ha effettuato circa 6068 assunzioni (130 destinate al Distretto di Corte di Appello di Salerno, di cui 11 agli Uffici Giudiziari di Vallo della Lucania), senza contare le procedure ancora *in itinere*.

Più nel dettaglio va ricordato che il Tribunale di Vallo della Lucania presenta una dotazione organica di 39 unità, a fronte delle quali prestano servizio 31 risorse umane. La copertura effettiva è del 15,38 per cento.

Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 10 posti in organico), assistente giudiziario (2 su 9), operatore giudiziario (2 su 5), conducente di automezzi (1 su 2) e ausiliario (3 su 5). Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili per interpello nazionale: 1 posto di funzionario giudiziario; 1 posto di operatore giudiziario; 1 posto di conducente di automezzi.

In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risulta assegnata al Tribunale di Vallo della Lucania 1 risorsa a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra un'unica copertura.

Quanto al profilo professionale di assistente giudiziario si rilevano 2 unità provenienti da altre articolazioni (1 in posizione di distacco e 1 in posizione di comando). Pertanto la vacanza innanzi indicata è di fatto compensata.

Gli altri profili professionali (direttore amministrativo e cancelliere) appaiono completamente soddisfatti.

A ciò si aggiunga la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale è stata ultimata in data 11 febbraio 2022. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia ») diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri *team* di supporto al magistrato.

In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico - laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati non specializzati.

Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo - laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Salerno è stata pari a 218 unità.

Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Vallo della Lucania sono state

così attribuite 21 unità di addetti all'Ufficio per il Processo.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.

La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022.

Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.

Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Vallo della Lucania presenta scoperture soltanto in 3 degli 11 posti di Giudice e in 3 dei 6 posti di Giudice Onorario di Tribunale.

Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Vallo della Lucania – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il

triennio 2020-2022 ») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.

La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al Distretto di Corte di Appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di accogliere piena-

mente la proposta elaborata con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.

In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.

In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Vallo della Lucania –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

## ALLEGATO 7

**5-07528 Morrone: Sull'attribuzione dell'incarico di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie per l'occasione di assicurare che la pronta individuazione del prossimo Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è obiettivo prioritario della Ministra, perfettamente consapevole della delicatezza ed importanza della questione.

La scelta, come è noto, è da individuarsi tra magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori ovvero tra dirigenti di livello dirigenziale generale, come richiesto dalla legge (articolo n. 30 n. 2 della legge n. 395 del 1990 Ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria e successive modificazioni del decreto legislativo n. 63 del 2006).

Già all'indomani della comunicazione della personale decisione del Presidente Petralia – il cui operato, come pubblicamente dichiarato, è stato assai fruttuoso ed apprezzato – di richiedere il collocamento a riposo in anticipo rispetto alla naturale scadenza (marzo 2023), ha portato alla prioritaria necessità di avviare le attività propedeutiche all'individuazione del suo successore.

Posso quindi riferire che sono in corso le necessarie valutazioni volte ad individuare la personalità ritenuta più adatta al delicato ruolo.

## ALLEGATO 8

**5-07529 Annibali: Sull'impiego di personale della Polizia penitenziaria in compiti non istituzionali da parte della direzione della Casa circondariale di Asti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Non è dubitabile che il personale di Polizia penitenziaria non possa e non debba essere impiegato in compiti non istituzionali.

Pervenuta la notizia circa un improprio utilizzo di personale di Polizia penitenziaria del carcere di Asti, il Provveditorato regionale di Torino ha immediatamente chiesto delucidazioni al riguardo e, una volta completati tutti gli accertamenti, ove previsto, invierà apposita informativa alla Procura della Repubblica di Asti.

Con particolare riguardo al taglio di un albero da parte di un appartenente al Corpo è stato specificato «l'autorizzazione è stata data al personale dal Comandante di reparto nel presupposto di quanto pericolosa fosse la condizione dell'albero stesso, che, verosimilmente, avrebbe minato l'incolumità delle persone presenti nelle vicinanze, in un periodo festivo (ferragosto) in cui i colloqui sono in numero elevato».

Per completezza, si evidenzia che la Direzione di Asti, nell'escludere di aver mai autorizzato l'uso del trattore da parte del personale di Polizia penitenziaria, ha poi specificato di aver dato disposizione di istituire un apposito registro contenente l'indicazione dell'utilizzo orario del trattore.

Tale registro viene compilato, altresì, con l'indicazione del nominativo dell'addetto al giardinaggio in funzione di attestazione, per l'Amministrazione, delle effettive ore di utilizzo del mezzo, fermo restando che l'utilizzatore del medesimo è o un detenuto abilitato o un socio/operaio della cooperativa Co.AI.A. con la quale risulta stipulata una convenzione per lo svolgimento di lavori agricoli del tenimento della casa reclusione in esame. Le stesse considerazioni valgono per la consegna dei buoni carburante, per la quale l'addetto al giardinaggio si pone come referente della Direzione, in analogia a quanto accade per tutti i restanti settori dell'istituto.

Ciò premesso, per il tramite del Dirigente UST del distretto è stato verificato che i mezzi agricoli vengono prelevati dalla Polizia penitenziaria ma, di fatto, risultano essere consegnati in comodato d'uso gratuito alla Co.AI.A (Consorzio sociale Alessandria Asti Società cooperativa sociale), la quale ha in gestione la manutenzione e la cura dei tenimenti agricoli del carcere di Asti, ove lavorano i detenuti per le coltivazioni, a seguito di convenzione stipulata in data 23 giugno 2021.



## ALLEGATO 9

**5-07530 Costa: Sul dispiego di risorse delle forze dell'ordine nelle perquisizioni svolte nell'ambito di un'inchiesta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che « ...il codice di procedura penale stabilisce all'articolo n. 327 che il Pubblico Ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria; ...talvolta gli atti di indagine preliminare si trasformano in esibizioni muscolari, sproporzionate rispetto agli adempimenti da svolgere, ma finalizzate ad assumere un forte impatto mediatico... » – domanda alla Ministra della Giustizia, con specifico riferimento all'inchiesta sulla Fondazione Open condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, « ... quante siano state le unità delle forze dell'ordine impiegate nelle perquisizioni effettuate... e a quanto ammontino i costi complessivi ad essa riferibili... ».

Al riguardo deve essere innanzitutto ricordato che questo Dicastero non ha titolo per interloquire in merito alle scelte investigative operate dall'Autorità Giudiziaria Inquirente.

In ogni caso va segnalato che il Ministero della Giustizia non ha la disponibilità dei dati richiesti dall'interrogante né ha la possibilità di riferire in merito ai costi delle operazioni di polizia giudiziaria menzionate nell'atto di sindacato ispettivo ed ha quindi richiesto eventuali elementi di conoscenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale tempestivamente segnalava che: « ... il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze è stato delegato dalla locale Procura della Repubblica alla esecuzione di plurime perquisizioni da svolgersi contemporaneamente in varie Regioni e città del territorio nazionale. L'esecuzione di tali attività, avvenuta in data 26 novembre 2019, ha impegnato complessivamente 176 militari del Corpo, anche appartenenti ai Reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali sono stati impiegati nell'ambito delle ordinarie prestazioni lavorative giornaliere... ».

ALLEGATO 10

**5-04378 Gava: Sul potenziamento della pianta organica del tribunale di Pordenone e del relativo ufficio del giudice di pace.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, la interrogante, lamentando la grave scoperta nell'organico del personale amministrativo e di magistratura nel Tribunale di Pordenone (ricompreso nel Distretto di Corte di Appello di Trieste) e nell'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, domanda alla Ministra della Giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.

Al riguardo deve essere innanzitutto posta in risalto, con riferimento al personale amministrativo, a conferma dell'impegno dell'Amministrazione per fronteggiare i problemi di carenza dell'organico, che a partire dall'anno 2020 sono state effettuate circa 6068 assunzioni (di cui 360 nel solo mese di gennaio dell'anno 2022), senza contare le procedure ancora *in itinere*.

Di tali 6068 unità, 90 sono state destinate al Distretto di Corte di Appello di Trieste (di cui 18 agli Uffici Giudiziari del Circondario di Pordenone).

Più in particolare, nel Tribunale di Pordenone è prevista una dotazione organica di 71 unità a fronte delle quali prestano servizio 52 risorse umane. La copertura è del 23,94 per cento. Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (11 vacanze su 16 posti in organico), assistente giudiziario (3 su 21), operatore giudiziario (1 su 7), conducente di automezzi (2 su 3) e ausiliario (4 su 8). Va però segnalato in proposito che risultano già accantonati e resi indisponibili: 11 posti di funzionario giudiziario per interpellato; 1 posto di operatore giudiziario per interpellato; 1 posto di conducente di automezzi per interpellato; 1 posto di assistente giudiziario per conservazione posto cambio figura professionale. Risultano poi in servizio nel Tribunale di Pordenone 2 centralisti telefonici non previsti in organico e 1

assistente informatico applicato da altro Ufficio Giudiziario.

Venendo ora all'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, lo stesso ha una dotazione organica di personale amministrativo di 7 unità a fronte delle quali prestano servizio 2 risorse. Le scoperture riguardano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 1 posto in organico), assistente giudiziario (2 su 3), cancelliere (1 su 1) e ausiliario (1 su 1). Risultano già accantonati e resi indisponibili 1 posto di funzionario giudiziario e 1 posto di cancelliere. Va però messo in risalto che sono in servizio nel suddetto Ufficio 3 unità comandate da altre articolazioni (2 operatori giudiziari e 1 cancelliere) oltre che 1 assistente giudiziario distaccato da altro Ufficio Giudiziario, per cui di fatto la carenza di organico non è di 5 unità bensì solo di 1.

Deve essere altresì rimarcata, in prospettiva di un ulteriore potenziamento del personale amministrativo, la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale si è conclusa in data 11 febbraio 2022.

Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia ») diretto a migliorare le pre-

stazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.

Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri *team* di supporto al magistrato.

In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico-laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico-diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico-diplomati non specializzati.

Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i

singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Trieste è stata pari a 141 unità.

Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Pordenone sono state così attribuite 20 unità di addetti all'ufficio per il Processo.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità.

La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez STEP-ONE nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022.

Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.

Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Pordenone presenta scoperture soltanto in 2 dei 18 posti di Giudice e in 3 dei 9 posti di Giudice Onorario di Tribunale, mentre l'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone presenta una copertura in 6 degli 8 posti.

Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per la sede di Pordenone – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.

La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al Distretto di Corte di Appello di Trieste è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 3 unità, di cui 2 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta

dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Trieste, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.

In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.

In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Pordenone –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

## ALLEGATO 11

**5-06749 Perantoni: Sulle iniziative per la riqualificazione e la riconversione dell'ex carcere di San Sebastiano nel nuovo polo giudiziario di Sassari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine all'atto di sindacato ispettivo in oggetto mi prego riferire quanto segue.

Il più recente Accordo di Programma per la riqualificazione e riconversione dell'Ex carcere San Sebastiano a nuovo Polo Giudiziario di Sassari risale al 2018.

Ivi era previsto che l'Agenzia del Demanio si impegnava a finanziare la somma di euro 13.800.000,00, svolgendo il ruolo di stazione appaltante, occupandosi delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera, mentre il Ministero della Giustizia si impegnava a rappresentare le esigenze degli Uffici giudiziari in termini di fabbisogno e a reperire ulteriore eventuali somme necessarie alla realizzazione dell'opera in questione.

A seguito di attività di bonifica dell'area eseguite dall'Agenzia del Demanio, l'Amministrazione della Giustizia, in data 14 dicembre 2020, richiedeva lo stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma inserito nell'Accordo.

L'Agenzia del Demanio, il successivo 18 dicembre 2020 comunicava che «il finanziamento che l'Agenzia aveva prevista a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma è stato successivamente recuperato per essere destinato ad interventi di rifunzionalizzazione di immobili idonei alla riallocazione delle Amministrazioni dello

Stato ubicate in immobili a suo tempo conferiti ai Fondi FIP e Patrimonio 1 ».

Pertanto, a seguito del definanziamento su indicato, sono venute meno le indicazioni dell'Accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 2018 dal Comune di Sassari, dalla Regione Sardegna, dall'Agenzia del Demanio, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero Beni Culturali.

Conseguentemente, per tutte le locazioni passive in essere, a mezzo della preposta articolazione ministeriale, veniva avviata precipua attività finalizzate a verificare la sussistenza delle condizioni per eliminarle o quantomeno per ridurle.

Di recente (14 gennaio 2020), l'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Sardegna, tenendo conto del rinnovato interesse alla riqualificazione del cespite in oggetto, manifestato in sede di Conferenza Permanente del 28 gennaio 2022, ha ribadito la necessità di ottenere il finanziamento necessario per eseguire l'intervento.

L'importo occorrente è stato stimato in 22 milioni di euro e il Demanio ha previsto la realizzazione per lotti funzionali.

Pertanto, il Dicastero della Giustizia, a mezzo della preposta articolazione è in procinto di organizzare una riunione per verificare tempistica e fonti di finanziamento dell'ipotizzato intervento di ristrutturazione dell'ex carcere San Sebastiano.

## ALLEGATO 12

**5-07098 Raduzzi: Su iniziative ispettive presso la procura di Messina per il mancato deposito di perizie nell'ambito di procedimenti relativi a due decessi successivi alla somministrazione di vaccino AstraZeneca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti - dopo avere premesso che «... in data 11 marzo 2021 alla signora Augusta Turiaco, donna di anni 55 priva di patologie, è stata somministrata la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nei giorni successivi la donna ha lamentato forti dolori che, a seguito di accertamenti medici, sono risultati causati da una emorragia cerebrale; in data 30 marzo 2021 la signora Turiaco è deceduta; ...in data 30 marzo 2021 i Pubblici Ministeri procedenti hanno disposto, ai sensi degli articoli nn. 360 e 549 del codice di procedura penale, un accertamento tecnico irripetibile, autopsia e successivo accertamento medico legale sulla salma di Turiaco Augusta, concedendo un tempo massimo di 30 giorni ai consulenti tecnici di ufficio per elaborare la relazione tecnica. Ad oggi sono trascorsi oltre 6 mesi e la perizia risulterebbe non ancora depositata; la Procura di Messina, che ha in carico anche il procedimento riguardante la morte dell'avvocato Mario Turrisi avvenuta ad aprile 2021 in presunta correlazione con la somministrazione del vaccino AstraZeneca, avrebbe nominato per gli accertamenti medico legali gli stessi consulenti tecnici della signora Turiaco e anche in questo caso la relazione risulterebbe non essere stata depositata...» - domandano alla Ministra della Giustizia «...se ...sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative ispettive presso la Procura di Messina in relazione alle gravi criticità esposte...».

Al riguardo bisogna innanzitutto mettere in risalto che, in relazione alla vicenda descritta nell'atto di sindacato ispettivo (conseguente alla somministrazione alla Turiaco Augusta del vaccino AstraZeneca), la Procura della Repubblica presso il Tribu-

nale di Messina avviava in data 25 marzo 2021 il procedimento penale contrassegnato dal n. 1569/44/21 a carico di soggetti ignoti.

La notizia di reato veniva tratta dalla pubblicazione di un articolo sul quotidiano «*La Gazzetta del Sud*» dal titolo: «*Docente in coma al Policlinico. La famiglia: fare chiarezza. Terribili effetti collaterali? Nulla di certo. A Messina sabato arriva Figliuolo*». L'apertura del citato procedimento penale, pur in assenza in quel momento di denuncia da parte di alcuno, si rendeva necessaria poiché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina aveva già avviato indagini relative ad altri decessi apparentemente riconducibili alla somministrazione del vaccino AstraZeneca a soggetti poi deceduti a breve distanza di tempo dalla somministrazione stessa. Inizialmente l'iscrizione veniva effettuata con riferimento ai reati previsti e puniti dagli articoli 590-*sexies* e 443 cp, atteso che la Turiaco Augusta versava in gravi condizioni ma non era ancora deceduta.

Contestualmente alla iscrizione del ricordato procedimento penale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina delegava alla squadra mobile della Questura di Messina lo svolgimento di un'ampia attività di indagine, consistente nella escussione a sommarie informazioni dei congiunti e del medico curante della Turiaco Augusta, al fine di acquisire ogni notizia utile in merito al pregresso stato di salute di costei, nonché nell'acquisizione in copia conforme della cartella clinica.

In data 30 marzo 2021 il difensore nominato dai congiunti della Turiaco Augusta presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina un esposto - denuncia in relazione all'occorso.

Nella medesima data del 30 marzo 2021 perveniva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina notizia che le condizioni di salute della Turiaco Augusta si erano aggravate e che era già stato avviato l'iter per la dichiarazione della morte cerebrale di costei. Poiché la donna, in vita, aveva espresso il proprio consenso alla donazione degli organi veniva immediatamente nominato un consulente tecnico medico legale affinché indicasse quali organi era possibile espiantare in modo da non pregiudicare l'esecuzione di un esame autoptico volto ad accertare le cause del decesso. In data 31 marzo 2021 veniva aggiornata l'iscrizione nel registro previsto dall'articolo n. 335 del codice di procedura penale mediante l'indicazione del reato previsto e punito dall'articolo n. 589 cp.

In data 1° aprile 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ai sensi dell'articolo n. 360 del codice di procedura penale conferiva incarico ad un collegio composto da tre consulenti tecnici – un anatomopatologo, un medico legale e uno specialista in malattie infettive – con riferimento al seguente quesito: « procedano i consulenti, ciascuno in relazione alle proprie materie di specializzazione e competenza, a seguito dell'esame autoptico e degli atti del fascicolo procedimentale nonché della documentazione sanitaria in atti inerente Turiaco Augusta, di eventuale altra documentazione sanitaria redatta e detenuta presso strutture sanitarie pubbliche o private, di cui si autorizza sin da ora l'acquisizione in copia, nonché a seguito dell'esame dei reperti biologici e tissutali prelevati nel corso dell'esame autoptico effettuato sulla salma di Turiaco Augusta, ad accertare quali siano le cause, mezzi e tempo del decesso della Turiaco. In particolare accertino i consulenti se i trattamenti sanitari ricevuti da Turiaco Augusta presso i nosocomi ove è stata ricoverata siano stati effettuati in maniera adeguata al caso specifico ovvero se vi sia stata responsabilità professionale per imperizia e/o imprudenza e/o negligenza da parte del personale sanitario medico e/o infermieristico a qualsiasi titolo intervenuto e l'eventuale rapporto e/o nesso di causalità con il de-

cesso; individuino quindi il tipo e l'entità dell'eventuale patologia sopravvenuta che ha determinato il decesso. Accertino i consulenti se vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute di Turiaco Augusta a causa dei trattamenti sanitari cui la stessa è stata sottoposta, ovvero a causa della mancata tempestiva diagnosi e/o trattamento; e se tali evenienze abbiano causato il decesso nel caso concreto; in caso di rilevate omissioni se l'atto/gli atti omessi, ove compiuti o ove tempestivamente compiuti, avrebbero (e con quale indice di probabilità) determinato diversi e più favorevoli esiti. In tal caso, dicano quali siano gli specifici atti di negligenza, imprudenza e imperizia e a chi siano addebitabili e se in caso di imperizia siano state rispettate le linee guida e comunque le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto o in assenza le buone pratiche clinico assistenziali, in relazione ai trattamenti sanitari cui Turiaco Augusta è stata sottoposta. Accertino, altresì, se sussista una correlazione eziologica tra il decesso di Turiaco Augusta e la somministrazione del vaccino anticovid AstraZeneca, alla luce delle conoscenze della letteratura medica attualmente consolidate. Accertino se la Turiaco aveva contratto il virus SARS-CoV 2 anche mediante, ove ancora possibile, una indagine sierologica delle IgG. Accertino infine i consulenti ogni altro elemento utile a fini di giustizia... ».

Contestualmente all'indagine in relazione al decesso della Turiaco Augusta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina procedeva, come d'anzì anticipato, con riferimento ad altri decessi ipoteticamente riconducibili alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. In proposito venivano avviate attività di coordinamento investigativo ai sensi dell'articolo n. 370 del codice di procedura penale con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e si inoltrava richiesta di coordinamento al membro italiano di Eurojust, al fine di sviluppare un confronto con tutte le Autorità Giudiziarie europee che indagavano su casi analoghi.

In seguito all'avvio del coordinamento si svolgevano diverse riunioni in videoconfe-

renza e si procedeva allo scambio di informazioni e alla condivisione del materiale investigativo, anche in sede europea. Proprio in considerazione delle ulteriori segnalazioni di decessi in seguito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca si decideva, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito, di designare il medesimo collegio di consulenti tecnici nominato nell'ambito del procedimento penale relativo al decesso della Turiaco Augusta.

Il termine di consegna delle relazioni di consulenza tecnica relative al decesso della Turiaco Augusta, pari a 30 giorni, aveva a scadere in data 3 maggio 2021.

Il collegio dei consulenti tecnici rappresentava le difficoltà incontrate nello svolgimento degli esami e dovute ai caratteri di novità e complessità del caso nonché alla necessità del confronto con i casi analoghi nel frattempo verificatisi.

In data 22 luglio 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina provvedeva ad un formale sollecito con riferimento al deposito della relazione di consulenza tecnica.

Il collegio dei consulenti tecnici in data 16 settembre 2021 depositava una relazione riassuntiva dell'esito degli accertamenti svolti in merito al decesso della Tu-

riaco Augusta e di altri due soggetti, tra i quali il Turrisi Mario. Il contenuto di questa relazione riassuntiva veniva condivisa in sede di riunione europea di coordinamento presso Eurojust e costituisce la base delle valutazioni che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina sta svolgendo al fine di determinarsi in merito all'esercizio o meno dell'azione penale nell'ambito del procedimento penale innanzi indicato.

Sulla scorta di tutti gli elementi sinora passati analiticamente in rassegna, emerge al momento l'assenza di ogni e qualsivoglia profilo di superficialità da parte dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina che si sono occupati della vicenda in esame (estremamente complessa dal punto di vista scientifico – posto che risulta ancora oggetto di studio a livello internazionale l'eventuale sussistenza del nesso eziologico tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e l'insorgere di reazioni avverse, quali i decessi per emorragia cerebrale – e, a maggior ragione, dal punto di vista giuridico, non avendo la scienza raggiunto alcuna certezza sul punto), ciò che rende del tutto privo di adeguato sostegno e di idonea giustificazione l'eventuale esercizio da parte di questo Dicastero di « ... iniziative ispettive ... ».



## ALLEGATO 13

**5-07515 Trano: Su iniziative a carattere ispettivo in merito all'archiviazione di una notizia di reato presso la procura della Repubblica di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «... mediante un esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Bari in data 22 dicembre 2020 un avvocato del foro di Pescara ha segnalato il comportamento del consulente tecnico di ufficio ..., il cui atteggiamento infedele all'interno di un procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Bari sarebbe stato tale da potere inficiare l'obiettivo convincimento del giudice... che lo aveva nominato per accertare, oltre alle cause del decesso di un minore avvenuto in seguito a ricovero ospedaliero, eventuali profili di responsabilità sanitaria da parte della struttura ospedaliera – Aoup di Bari; ... il P. M. ... ha disposto l'archiviazione in data 9 marzo 2021, iscrivendo tale informativa nel registro modello 45, fascicolo di atti non costituenti reato, destinato a contenere la registrazione di quegli atti privi di rilevanza penale, non suscettibili pertanto di dare corso alle indagini preliminari e di essere trasmessi al Gip per l'archiviazione, ma inviati direttamente all'archivio dal P.M.; ... l'eccezionalità e la gravità della vicenda richiede la necessità di inviare gli ispettori ministeriali al fine di relazionare in proposito, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti e le opportune verifiche sul caso, anche a tutela del pubblico interesse, del buon funzionamento e dell'effettività della giustizia... » – domandano alla Ministra della Giustizia «... se intenda valutare l'adozione di iniziative di competenza, a carattere ispettivo, con l'urgenza richiesta dalla straordinaria gravità della vicenda ... ».

Al riguardo è stato innanzitutto acclamato, con riferimento alla vicenda trattata nell'atto di sindacato ispettivo, che il

P. M. presso il Tribunale di Bari, con valutazione condivisa dal Procuratore della Repubblica, disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto al mod. 45 (relativo ai fatti non costituenti reato), avendo ritenuto che le doglianze contenute nell'esposto non contenessero notizie di reato (procedendo in tal guisa alla cosiddetta auto archiviazione, potere che la giurisprudenza di legittimità attribuisce al Pubblico Ministero segnatamente nelle ipotesi in cui non venga compiuto alcun atto di indagine nell'ambito di un fascicolo iscritto a mod. 45: cfr. Cass., sez. II, 20 ottobre 2020, in Mass. Uff. n. 279810; Cass., sez. III, 27 gennaio 2014, in Mass. Uff. n. 258594).

Non può in proposito non rilevarsi che il tema posto nell'interrogazione, in base alla normativa vigente, può essere difficilmente oggetto di un sindacato estrinseco di merito, posto che l'ordinamento non contiene criteri univoci, certi e uniformi che assurgano a parametro per l'esercizio del potere di iscrizione delle notizie di reato e del nominativo dell'indagato nel registro previsto dall'articolo n. 335 del codice di procedura penale (cfr., sul punto, anche la Circolare dell'11 novembre 2016 in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo redatta dal Direttore Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di questo Dicastero nella parte in cui si evidenziava che «... un'iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati ... »).

Invero nella legge del 27 settembre 2021 n. 134, recante « Delega per l'efficienza del processo penale », il legislatore ha stabilito

criteri di delega per la introduzione di parametri certi di riferimento, che guidino l'attività di iscrizione nel registro previsto dall'articolo n. 335 del codice di procedura penale (« ... precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo n. 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità

delle iscrizioni... »). Ne consegue che non sembra al momento possibile enucleare l'esistenza di profili di criticità nell'operato dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari che si sono occupati in qualsiasi veste del summenzionato procedimento tali da giustificare l'eventuale esercizio da parte di questo Dicastero di « ... iniziative ... a carattere ispettivo ... ».

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio</i> )	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riferita all'anno 2021.**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della Relazione in titolo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, rammenta che l'esame della Relazione si svolge ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, che prevede la nomina di un relatore e la possibilità di votare una risoluzione ai sensi dell'articolo 117 dello stesso Regolamento. Ricorda, inoltre, che la collega Quartapelle Procopio, relatrice sull'atto in titolo, ha già svolto tale ruolo in occasione dell'esame in sede consultiva sulla Proposta di PNRR, su cui la Commissione ha espresso un parere

favorevole con condizioni e osservazioni il 18 marzo 2021.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, ricorda che la relazione in esame ha lo scopo di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation UE*, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

In particolare, essendo riferita al 2021, riguarda gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dello scorso esercizio, in vista della rendicontazione alla Commissione europea. Segnala che da essa risulta che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire tutti i primi cinquantuno obiettivi, potendo presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro.

Sottolinea, inoltre, che la relazione descrive le strutture e gli strumenti introdotti per l'attuazione del Piano, per la sua valutazione e per la comunicazione dei risultati ai cittadini, imprese e amministratori locali.

Infine, essa dà una descrizione sintetica delle attività già avviate dalle amministrazioni per conseguire gli obiettivi futuri.

Ricorda altresì che il PNRR, che deve essere realizzato entro il 2026, prevede 134 investimenti (235 contando anche i *sub-*

investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro sono prestati. A tali stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei *React-EU* e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIC), per un totale di circa 235 miliardi di euro.

Quanto alla struttura, sottolinea che il PNRR si articola in sei missioni e sedici componenti, incardinati in tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. I

Evidenzia che il PNRR, inoltre, ha tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Allo scopo di valutare lo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti, a ciascuno di essi sono stati associati indicatori specifici: i *milestone* (traguardi) e i *target* (obiettivi). I primi rappresentano fasi essenziali dell'attività di attuazione, connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura. I *target* sono invece indicatori misurabili dell'intervento pubblico, in genere in termini di risultato. Più in particolare, 154 su 520 tra *milestone* e *target* indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di riforme e, di questi 154, 59 richiedono l'approvazione di disposizioni legislative.

Quanto ai finanziamenti, rileva che la Commissione europea autorizza l'erogazione dei fondi, dopo un'articolata istruttoria, sulla base del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi per ciascuna rata del Piano. La valutazione positiva di ciascuna rata dipende dalla verifica dei *milestone* e dei *target* previsti, ma presuppone anche la conferma di quelli conseguiti in precedenza.

Osserva che al Parlamento è attribuito un ruolo di controllo, esercitato sulla base di relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Piano trasmesse dalla Cabina di regia. Ciascuna relazione deve dare conto dell'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti, nonché indicare eventuali misure ritenute necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e migliorarne l'efficacia.

Particolare rilievo è dato alle politiche di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Sottolinea che quella in esame è la prima relazione e dà conto degli obiettivi e dei traguardi previsti per la fine del 2021, tenendo tuttavia conto si tratta ancora di una fase di avvio. Segnala che, come si legge nella relazione illustrativa, a decorrere dal 2022 le Relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà del mese di aprile, in concomitanza con la presentazione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre, conformemente anche al calendario per il monitoraggio dei Piani in sede europea. La relazione in esame elenca anche le misure legislative la cui entrata in vigore è prevista per il 2022, tra le quali non figurano materie di interesse della III Commissione.

Evidenzia che tra i traguardi segnalati nella relazione l'unico che rientra nella titolarità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incluso nell'ambito della Missione 1 (*Digitalizzazione, Innovazione, competitività e cultura*), Componente 2 (*Digitalizzazione, Innovazione e competitività del sistema produttivo*), Investimento 5 (*Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione*): si tratta del rifinanziamento e la ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST (Obiettivo M1C2-27), che ha l'obiettivo di sostenere la competitività, l'innovazione e la sostenibilità delle PMI orientate all'internazionalizzazione, con particolare riguardo alle PMI del Mezzogiorno, in considerazione del tradizionale orientamento italiano all'*export* e del ruolo strategico svolto dalle imprese esportatrici.

Rileva che il rifinanziamento del Fondo è stato operato con l'articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021-, per complessivi 1,2 miliardi di euro, di cui 800 milioni destinati alla Sezione Prestiti e 400 milioni alla Sezione Contributi a fondo perduto.

Nello specifico, l'investimento finanziato dal PNRR intende innovare l'operatività dei finanziamenti per l'internazionalizzazione e aiutare le PMI ad investire nella transizione digitale ed ecologica, che sono i due aspetti imprescindibili per l'attuazione di un moderno concetto di sviluppo integrato e attento alle istanze poste dall'attuale contesto globale.

Osserva che particolare attenzione è dedicata alle PMI del Mezzogiorno, che godranno di maggiori agevolazioni (quota di fondo perduto del 40 per cento, rispetto al 25 per cento ordinario) per colmare il divario con il resto del Paese.

In particolare, precisa che sono previste tre tipologie di interventi: 1) transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale (l'importo massimo richiedibile è 300 mila euro); 2) sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (l'importo massimo richiedibile è 300 mila euro per una piattaforma propria e 200 mila euro per una piattaforma di terzi); 3) partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema, che la III Commissione ha sempre considerato un tema prioritario, come più volte richiamato dal collega Lupi (l'importo massimo richiedibile è 150.000 euro).

Sottolinea, inoltre, che gli interventi devono essere realizzati conformemente agli obiettivi del Regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo», che prevede che le misure previste dai PNRR nazionali non determinino alcun danno di rilievo all'ambiente.

Segnala che, nel pieno rispetto della *timeline* concordata con la Commissione europea, il MAECI ha raggiunto entro la fine del terzo trimestre del 2021 le *milestones* previste, ovvero: l'entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81; e l'adozione, il 30 settembre 2021, di una Delibera Quadro che approva politica di investimento da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso (il Comitato Agevolazioni).

Ricorda che dal 28 ottobre 2021 è operativo il portale SIMEST attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di

finanziamento. Il *target* previsto – che è stato conseguito – era l'adozione di delibere di finanziamento per almeno 4 mila PMI entro il 31 dicembre 2021. Rileva che nel corso dei primi mesi del 2022 avverrà l'erogazione dei finanziamenti, per una quota del 50 per cento. Il resto sarà erogato a rendicontazione avvenuta, nel corso del 2023. Sarà compito della Commissione monitorare a quali imprese saranno destinati i finanziamenti e il relativo impatto.

Sulla scorta degli obiettivi raggiunti e data l'assenza di scadenze particolari a carico del MAECI nel corso del 2022, esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto dalla Farnesina.

Alberto RIBOLLA (LEGA) segnala un recente articolo pubblicato sul quotidiano *IlSole24ore* relativo al livello di internazionalizzazione delle imprese, da cui emerge la straordinaria *performance* delle nostre piccole e medie imprese esportatrici, al nord come al sud, che hanno contribuito in maniera decisiva al significativo incremento del prodotto interno lordo nel 2021. Rinnovando l'apprezzamento per il costante supporto che la Farnesina e l'intera rete estera del MAECI offrono alle nostre imprese – sul piano sia dei contributi finanziari sia delle interlocuzioni con i soggetti economici locali – segnala che nel corso delle sue missioni nell'ambito del Consiglio d'Europa ha avuto modo di verificare in prima persona il livello di espansione del nostro *Made in Italy*, sia nell'Europa orientale sia in Asia. Auspica, quindi, che tali incentivi pubblici possano essere confermati, nell'ottica di un'ulteriore sviluppo della propensione all'*export* del nostro sistema produttivo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amm. Matteo Bisceglia, Direttore dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), sugli aspetti relativi all'attività svolta, con particolare riguardo alla gestione dei programmi europei di cooperazione nel campo degli armamenti .....	102
---	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 17 febbraio 2022.*

**Audizione informale dell'Amm. Matteo Bisceglia, Direttore dell'Organizzazione congiunta per la coope-**

**razione in materia di armamenti (OCCAR), sugli aspetti relativi all'attività svolta, con particolare riguardo alla gestione dei programmi europei di cooperazione nel campo degli armamenti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.05 alle 9.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105

#### RISOLUZIONI:

7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	106
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
---	-----

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	106
5-07489 Fragomeli: Valutazione dell'impatto delle nuove aliquote IRPEF sulle retribuzioni .	107
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	108
5-07504 Martinciglio: Frodi nella cessione dei crediti d'imposta relativi al <i>Superbonus</i> 110 per cento .....	107
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)**

**relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, sostituendo la relatrice Gerardi, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Com-

missione Affari esteri, il disegno di legge C. 3440 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021, già approvato dal Senato.

Segnala quindi che il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia – ICGEB è un'organizzazione internazionale intergovernativa sostenuta da 65 Paesi, che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, sviluppando ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale. Il protocollo sull'istituzione del Centro, che opera come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite, è stato adottato nel 1984 ed è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 103 del 1986. Il Centro ha tre sedi: Trieste, dove è la sede centrale, New Delhi e Città del Capo.

L'Italia contribuisce all'organizzazione del Centro con un finanziamento annuale di 10.169.961 euro e mette inoltre gratuitamente a disposizione la sede di Trieste. L'Accordo oggetto di ratifica regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti del Centro il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi. Inoltre l'Accordo specifica che le spese di manutenzione ordinaria e per le riparazioni dei locali della sede di Trieste sono a carico del Centro, mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dello Stato italiano.

L'Accordo in esame è composto da 21 articoli e un allegato.

In relazione alle competenze della Commissione Finanze segnala che l'articolo 10 consente al Centro di detenere valuta nazionale o estera e altre risorse finanziarie, gestire conti correnti in qualsiasi valuta, senza le limitazioni poste da leggi e regolamenti sul controllo dei cambi. Il Centro ha inoltre il diritto di trasferire liberamente fondi in valuta nazionale o estera e

di convertire liberamente le relative risorse in altre valute.

L'articolo 11 è dedicato al trattamento fiscale e doganale del Centro e prevede che i beni, compresi i veicoli a motore e i relativi carburanti, i fondi e le rendite del Centro siano esenti dalla tassazione diretta e indiretta. Analoga esenzione vale per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

L'articolo 12 prevede, per i funzionari del Centro, l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro e il diritto di importare, in esenzione da imposte e dazi, mobilio, un'autovettura e altri beni personali, che analogamente potranno essere poi esportati, al termine del servizio, senza imposte e dazi. Inoltre, per i funzionari che non sono cittadini italiani e non risiedono permanentemente in Italia, è riconosciuta l'esenzione dalle imposte dirette sui redditi di fonte estera. L'articolo 14 concede agli esperti l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro.

Segnala poi che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il Centro stipulerà polizze di assicurazione per coprire le responsabilità verso terzi in relazione alla sede.

Inoltre l'articolo 15, comma 1, lettera f), concede ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano alle riunioni degli organi del Centro le stesse agevolazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee.

Per le ulteriori disposizioni dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie: in particolare il comma 1 stabilisce che gli immobili oggetto dell'Accordo sono messi gratuitamente a disposizione del Centro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili, posti a carico dello Stato,



pari a 2.620.000 euro per l'anno 2022 e a 620.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 4 infine stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.**

**C. 3441 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3441 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021, già approvato dal Senato.

Rammenta quindi che l'Organizzazione europea di diritto pubblico – *European Public Law Organization* (EPLO) è un organismo internazionale, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica fondata con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico. L'EPLO ha sede ad Atene, ed ha cinque sedi periferiche e alcuni uffici regionali in vari Paesi.

Con il presente Accordo si istituisce un Ufficio dell'EPLO nel territorio italiano: l'immobile è stato individuato in alcuni locali di Palazzo Altemps, a Roma, messi a disposizione a titolo gratuito da parte del

Ministero dei beni e delle attività culturali. L'Accordo specifica che le spese di manutenzione ordinaria e le riparazioni dei locali dell'Ufficio sono a carico dell'EPLO, mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dello Stato italiano. Inoltre l'Italia si impegna a versare all'EPLO un contributo annuo di 500.000 euro per il funzionamento e lo sviluppo dell'Ufficio.

L'Accordo in esame è composto da 19 articoli e un allegato.

In relazione alle competenze della Commissione Finanze segnala che l'articolo IX consente all'Ufficio di acquistare, detenere e trasferire fondi, titoli, oro e valute, nonché mantenere e gestire conti.

L'articolo XII è dedicato al trattamento fiscale e doganale dell'Ufficio.

In particolare si prevede che l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni siano esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi. Le operazioni finanziarie e quelle connesse al raggiungimento degli scopi dell'Ufficio e allo svolgimento delle sue funzioni sono esenti da ogni forma di imposta indiretta. Inoltre gli acquisti importanti relativi al raggiungimento degli scopi dell'Ufficio e allo svolgimento delle sue funzioni sono esenti dalle imposte sul fatturato, compresa l'IVA. Le merci importate o esportate dall'Ufficio per le sue attività ufficiali, compreso un numero massimo di tre autoveicoli, sono esonerate da dazi doganali.

L'articolo XIII concede alcune immunità e privilegi al personale dell'EPLO operante in Italia.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze segnala le seguenti agevolazioni riservate ai membri del personale che non siano cittadini italiani e non risiedano permanentemente in Italia:

esenzione dalle imposte dirette su stipendi e altri emolumenti corrisposti dall'EPLO;

esenzione dalle imposte dirette sui redditi provenienti da fonti estere;

libertà di detenere e trasferire titoli e valuta esteri, conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili;

diritto di importare, in esenzione da imposte e dazi, mobilio, un'autovettura e altri beni personali;

diritto di acquistare, in franchigia da dazi e ogni altro tributo, un autoveicolo nuovo entro 18 mesi dalla prima nomina.

Per le ulteriori disposizioni dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie: in particolare il comma 1 provvede alla copertura dell'onere relativo al contributo annuo di 500.000 euro da versare all'EPLO. Il comma 3 rinvia ad appositi provvedimenti legislativi per la copertura di eventuali oneri connessi alla manutenzione straordinaria dei locali in cui ha sede l'Ufficio, che sono a carico dello Stato italiano.

L'articolo 4 stabilisce infine l'entrata in vigore della legge.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 1° dicembre 2021.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), nel ribadire l'auspicio di una prossima approvazione della risoluzione in titolo, chiede un breve rinvio del seguito della discussione, al fine di valutare la possibilità di un'ampia convergenza sul testo da parte dei gruppi.

Il sottosegretario Federico FRENI si associa alla richiesta di rinvio della discussione, anche al fine di consentire una più compiuta istruttoria da parte del Governo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto della esigenza di rinvio manifestata e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Avverte infine che l'interrogazione Martinciglio n. 5-07504 è stata sottoscritta dal deputato Sut.

**5-07489 Fragomeli: Valutazione dell'impatto delle nuove aliquote IRPEF sulle retribuzioni.**

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringraziando per la risposta, evidenzia che la richiesta di dati ufficiali al Ministero dell'economia e delle finanze – anche a fronte dei numerosi dati diffusi dalla stampa – è finalizzata a una valutazione degli effetti combinati delle recenti misure fiscali e contributive contenute nella legge di bilancio per il 2022. Si riserva quindi di valutare con attenzione quanto riportato nella risposta ricevuta, soprattutto con riferimento ai soggetti per i quali non si prevedono benefici in relazione a talune misure, e sottolinea l'utilità di poter acquisire analoghi dati con riguardo alla categoria dei pensionati.

**5-07504 Martinciglio: Frodi nella cessione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus 110 per cento.**

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), evidenziando preliminarmente come sia stato l'uso distorto del meccanismo di cessione del credito a rendere possibili le frodi, indipendentemente dal tipo di intervento al quale il credito si riferisce, fermo restando che gli interventi di maggiore com-

plexità, come il *Superbonus*, sono stati, proprio per tale caratteristica, meno utilizzati a fini illeciti. Rileva peraltro come, dallo scorso mese di novembre ad oggi, si sia registrato un calo del numero di frodi, imputabile al monitoraggio delle operazioni di cessione introdotto con il decreto-legge n. 157 del 2021.

Aggiunge infine che il Consiglio dei ministri varerà a breve misure per riattivare la possibilità di cessione, garantendo nel contempo il corretto impiego delle risorse pubbliche stanziare.

Luca SUT (M5S) ringrazia per la risposta all'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, ed esprime soddisfazione nel ricevere conferma che il *Superbonus* sia uno degli strumenti meno utilizzati per la realizzazione di frodi, in ragione della considerevole documentazione che la normativa richiede e che era stata inizialmente giudicata eccessiva. Ritiene quindi che sarebbe opportuno estendere anche alle altre tipologie di interventi agevolati le asseverazioni e i controlli che si applicano al *Superbonus*.

Sottolinea quindi come il successo e i benefici riflessi sull'economia delle agevolazioni edilizie vigenti siano fondati in buona parte sul meccanismo di cessione del credito e si dichiara soddisfatto di apprendere che il Governo intenda rivedere i limiti al suddetto meccanismo introdotti dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022.

Rileva infine la mancanza di una risposta in ordine alla quantificazione delle mancate entrate IVA, IRPEF/IRES e IRAP relative al plusvalore derivante dalla circolazione dei crediti fiscali e si riserva di approfondire anche questo aspetto in occasione dell'informativa in Assemblea da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, già richiesta dal suo gruppo, o in una prossima audizione che potrebbe essere svolta in Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**5-07489 Fragomeli: Valutazione dell'impatto delle nuove aliquote IR-PEF sulle retribuzioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti intendono acquisire informazioni puntuali e dettagliate sugli effetti che le rilevanti novità normative produrranno sulle disponibilità economiche delle famiglie italiane.

In particolare gli interroganti fanno riferimento ai tre importanti interventi messi in campo dal Governo che avranno un impatto sul reddito disponibile delle famiglie e in particolare:

la rimodulazione dell'Irpef, introdotta con la legge di Bilancio;

la riduzione dell'aliquota contributiva pensionistica a carico dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni inferiori a 35 mila euro su base annua;

la riforma dei trattamenti per i figli a carico con l'introduzione del nuovo Assegno Unico e Universale.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « se (si) ritenga di fornire elementi, anche tramite una tabella esemplificativa, per nuclei di famiglie tipo, che dimostri i vantaggi derivanti dal combinato disposto delle norme agevolative, che si registreranno sulle retribuzioni mensili, a partire dal prossimo mese di marzo, suddivise per fasce di reddito ».

Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento delle Finanze – proprio a tale scopo – ha predisposto un'analisi per figure tipo di contribuente e famiglia.

In particolare sono state considerate le seguenti tipologie familiari, articolate su più livelli di reddito:

Lavoratore dipendente single;

Lavoratore dipendente con coniuge e un figlio minore a carico;

Lavoratore dipendente con coniuge e due figli minori a carico;

Coppia di lavoratori dipendenti con un figlio minore a carico;

Coppia di lavoratori dipendenti con due figli minori a carico.

Per ciascuna tipologia familiare, quindi, è stata predisposta una tabella con l'indicazione del beneficio complessivamente fruito ad ogni livello di reddito considerato. Viene inoltre riportata l'indicazione del beneficio attribuibile ai singoli interventi considerati.

Il documento allegato riporta i risultati ed è corredato da una breve nota metodologica che inquadra il tipo di analisi effettuata.

**Allegato 1**

Nel presente documento sono riportati alcuni esempi dei principali effetti delle misure in vigore nel 2022.

In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti tre provvedimenti:

- Rimodulazione dell'Irpef, introdotta con la legge di Bilancio
- Riduzione dell'aliquota contributiva pensionistica a carico dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni inferiori a 35mila euro su base annua
- Riforma dei trattamenti per i figli a carico con l'introduzione del nuovo Assegno Unico e Universale

Gli esempi si riferiscono a "figure tipo" di contribuente e di nuclei familiari. Tali figure, in una logica di generalizzazione, non contemplano gli innumerevoli aspetti soggettivi legati alla presenza di oneri deducibili o detraibili che variano di contribuente in contribuente e di famiglia in famiglia. In altre parole per ciascun contribuente considerato il reddito soggetto a tassazione coincide con il reddito di specie considerato. Per quanto riguarda l'ISEE, che regola il nuovo istituto dell'Assegno Unico per i figli, viene considerata la sola componente reddituale (reddito fiscale) e si ipotizza l'assenza di ulteriori componenti in grado di intervenire in aumento o in diminuzione sul livello dell'indicatore.

I singoli contribuenti sono distinti in base alla tipologia di nucleo familiare (single, coppia, con o senza figli) e in base al livello del reddito complessivo annuale, ovvero il reddito fiscale al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Per ciascuna figura viene fornita l'indicazione del "Netto medio mensile": si tratta di una semplificazione che fornisce in linea di massima un'idea dell'importo netto mediamente percepito in busta paga dal lavoratore e che corrisponde a un tredicesimo del reddito, al netto dell'Irpef dovuta, più l'importo mensile del trattamento integrativo per il reddito da lavoro dipendente, laddove spettante, più l'importo mensile degli assegni familiari laddove spettanti per la presenza di figli minori.

Per ciascuna figura sono riportati gli effetti imputabili ai singoli provvedimenti legislativi considerati; gli effetti imputati alla decontribuzione sono riportati al netto della retroazione dell'Irpef esercitata sullo sgravio contributivo (i minori contributi versati determinano un incremento del reddito soggetto a tassazione).

La riforma dell'Assegno Unico entra in vigore a partire dal primo marzo 2022, e per tale anno eserciterebbe i suoi effetti per soli dieci mesi, rimanendo in vigore i previdenti istituti (detrazioni e ANF) per i primi due mesi dell'anno. Per semplicità di lettura, e per una migliore interpretazione degli effetti, le figure proposte considerano gli effetti della riforma a regime e attribuiscono quindi l'Assegno Unico per dodici mesi.

**Lavoratore Dipendente**

*Single, senza carichi familiari; reddito percepito per 12 mesi*

REDDITO COMPLESSIVO	Netto medio mensile	Incremento per riforma Irpef	Incremento per sgravio contributivo	Incremento per riforma AUU	BENEFICIO TOTALE
10'000	891	90	68	0	158
15'000	1'193	336	87	0	423
20'000	1'478	204	116	0	320
25'000	1'764	71	145	0	217
30'000	2'026	84	149	0	234
40'000	2'419	945	0	0	945
50'000	2'905	739	0	0	739
60'000	3'394	570	0	0	570
70'000	3'886	370	0	0	370
80'000	4'369	270	0	0	270
90'000	4'844	270	0	0	270
100'000	5'319	270	0	0	270

**Lavoratore Dipendente***Coniuge + 1 figlio a carico; reddito percepito per 12 mesi*

REDDITO COMPLESSIVO	Netto medio mensile	Incremento per riforma Irpef	Incremento per sgravio contributivo	Incremento per riforma AUU	BENEFICIO TOTALE
10'000	1'071	0	88	450	538
15'000	1'453	336	132	0	467
20'000	1'701	204	116	119	438
25'000	1'950	71	145	559	776
30'000	2'188	84	149	877	1'110
40'000	2'566	945	0	827	1'772
50'000	3'023	739	0	719	1'458
60'000	3'473	570	0	718	1'288
70'000	3'926	370	0	719	1'089
80'000	4'382	270	0	582	852
90'000	4'848	270	0	550	820
100'000	5'319	270	0	600	870

**Lavoratore Dipendente***Coniuge + 2 figli a carico; reddito percepito per 12 mesi*

REDDITO COMPLESSIVO	Netto medio mensile	Incremento per riforma Irpef	Incremento per sgravio contributivo	Incremento per riforma AUU	BENEFICIO TOTALE
10'000	1'192	0	88	1'100	1'188
15'000	1'606	336	132	0	468
20'000	1'875	204	116	130	450
25'000	2'108	71	145	763	979
30'000	2'319	84	149	1'395	1'629
40'000	2'653	945	0	2'068	3'013
50'000	3'100	739	0	1'878	2'617
60'000	3'538	570	0	1'831	2'401
70'000	3'979	370	0	1'775	2'145
80'000	4'412	270	0	1'726	1'996
90'000	4'873	270	0	1'407	1'677
100'000	5'334	270	0	1'087	1'357

**Coppia di lavoratori dipendenti***1 figlio a carico; reddito percepito per 12 mesi**Uno dei due redditi pari a 15000 euro*

REDDITO COMPLESSIVO	Netto medio mensile	Incremento per riforma Irpef	Incremento per sgravio contributivo	Incremento per riforma AUU	BENEFICIO TOTALE
30'000	2'500	671	174	1'087	1'932
40'000	3'063	407	232	1'164	1'804
50'000	3'544	489	195	965	1'649
60'000	3'930	1'178	87	873	2'138
70'000	4'396	1'006	87	792	1'884
80'000	4'879	806	87	563	1'456
90'000	5'366	606	87	286	979
100'000	5'837	606	87	150	843
110'000	6'308	606	87	200	893
120'000	6'783	606	87	200	893

**Coppia di lavoratori dipendenti***2 figli a carico; reddito percepito per 12 mesi**Uno dei due redditi pari a 15000 euro*

REDDITO COMPLESSIVO	Netto medio mensile	Incremento per riforma Irpef	Incremento per sgravio contributivo	Incremento per riforma AUU	BENEFICIO TOTALE
30'000	2'641	671	174	1'856	2'702
40'000	3'162	407	232	2'455	3'094
50'000	3'636	489	195	2'432	3'116
60'000	4'013	1'178	87	2'228	3'493
70'000	4'471	1'006	87	2'013	3'106
80'000	4'934	806	87	1'791	2'684
90'000	5'418	606	87	1'327	2'020
100'000	5'886	606	87	848	1'541
110'000	6'354	606	87	384	1'077
120'000	6'821	606	87	336	1'029

## ALLEGATO 2

**5-07504 Martinciglio: Frodi nella cessione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus 110 per cento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante osserva che l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, ha innalzato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica delle abitazioni, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto Superbonus), ed ha previsto, in luogo della detrazione fiscale, l'opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito.

In particolare, l'articolo 121 del medesimo decreto ha previsto, con riferimento allo sconto sul corrispettivo dovuto, che esso si concretizzi in un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 (Sostegni-ter), modificando il predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha escluso la facoltà di successiva cessione dei predetti crediti, prevedendo che i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Detta misura è stata introdotta anche in considerazione del fatto che recentemente sono state rilevate frodi di rilevante portata nell'ambito del sistema di cessione dei predetti crediti d'imposta.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere:

1) « se il Governo sia a conoscenza delle criticità riscontrate nel meccanismo previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia in quali delle circo-

stanze si sono verificate in misura maggiore le frodi, per quale ammontare di denaro e con quali modalità, quali siano i soggetti maggiormente a rischio nonché le misure maggiormente interessate dalle frodi, oltre alla ripartizione regionale di quelle rilevate »;

2) « se gli interventi interessati dalle irregolarità siano per la loro totalità lavori non effettuati, in quale fase dell'accertamento siano state evidenziate le irregolarità e se esse risultano da presunzioni o accertamenti già conclusi »;

3) « se, nella *ratio* della misura recentemente introdotta, siano state considerate le mancate entrate IVA, Irpef/Ires ed Irap relative al plusvalore derivante dalla circolazione dei crediti fiscali e se si ritenga opportuno considerare l'ipotesi di prevedere che sia allegata al credito la documentazione relativa all'intervento che lo origina, in modo tale da rimettere all'acquirente, disincentivato all'acquisto di crediti fittizi, la possibilità di rilevare anticipatamente eventuali anomalie ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova evidenziare che i controlli effettuati sulle cessioni dei crediti afferenti ai bonus edilizi hanno permesso di rilevare frodi di vasta portata che coinvolgono diverse tipologie di soggetti (persone fisiche e società, con attività dichiarata in vari settori).

In tale contesto, è possibile affermare che il meccanismo delle cessioni multiple e ripetute abbia innescato « caroselli » di compravendite strumentali, da un lato, a schermare l'origine dei crediti e, dall'altro, a



rendere più difficoltoso l'accertamento dell'esistenza degli stessi.

Con riferimento al quesito relativo alla tipologia di illecito riscontrato, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, in base alle analisi effettuate, sono state rilevate diverse e ripetute criticità, sia di ordine soggettivo – afferenti al profilo degli interessati – sia di ordine oggettivo (legate, ad esempio, alla disponibilità di fabbricati oggetto di intervento, etc.), tali da consentire la redazione di specifiche notizie di reato in merito alla configurabilità di diversi reati, trasmesse alle autorità giudiziarie competenti. Le indagini penali scaturite da tali segnalazioni sono attualmente in corso.

Più in particolare, la Guardia di Finanza riferisce che le attività svolte negli ultimi mesi dal Corpo, in sinergia con l'Agenzia delle entrate, confermano gli alti rischi di frode e di riciclaggio connessi con la circolazione dei crediti d'imposta e determinati:

a) dall'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;

b) dall'acquisto dei crediti con capitali di possibile origine illecita;

c) dallo svolgimento di un'abusiva attività finanziaria da parte di soggetti che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti, anche attraverso la costituzione di siti web o la diffusione di messaggi promozionali sui *social network*.

L'esperienza operativa ha consentito di individuare talune fattispecie illecite più ricorrenti, correlate a lavori edilizi, idonei a conferire il diritto alla detrazione (e, conseguentemente, la facoltà di cessione del credito), mai avviati.

È stata riscontrata la sussistenza di crediti oggetto di plurime cessioni « a catena » che coinvolgono imprese con la medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco temporale o che hanno ripreso a operare dopo un periodo di inattività o con un codice Ateco diverso, i cui soci o amministratori sono nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali.

Altre fattispecie illecite riscontrate riguardano immobili sui quali sarebbero stati eseguiti gli interventi agevolati non riconducibili ai beneficiari delle detrazioni (primi cedenti), lavori incompatibili con le dimensioni imprenditoriali dei soggetti che li avrebbero effettuati e che acquistano la titolarità dei crediti con lo « sconto in fattura », nonché provviste ottenute con la monetizzazione dei crediti, successivamente trasferite all'estero o reinvestite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

In esito alle indagini svolte la Guardia di Finanza riferisce di aver effettuato, finora, sequestri preventivi per oltre 2,3 miliardi di euro.

Tra le principali operazioni di servizio da ultimo realizzate da Reparti della Guardia di finanza nel settore in argomento si annoverano quelle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, che ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare reale che ha riguardato le quote societarie e il patrimonio aziendale di una società – con sede a Roma, ma operante in tutta Italia – che ha acquistato crediti inesistenti (« bonus locazioni » e « bonus centri storici ») per un valore nominale di oltre 110 milioni di euro (in parte, successivamente ceduti a terzi) da una moltitudine di soggetti, risultati privi di consistenza imprenditoriale e che, in ogni caso, non avevano i requisiti per beneficiare delle menzionate agevolazioni.

Dallo stesso Nucleo il 23 dicembre 2021 è stato eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro, a seguito della ricostruzione di un complesso sistema di frode connesso alla creazione e cessione di crediti inesistenti (« bonus facciate », « bonus ristrutturazioni » ed « ecobonus »), con il coinvolgimento di persone fisiche con un profilo reddituale non coerente con il contesto di riferimento, di imprese neo-costituite o in perdita ovvero aventi dimensioni modeste.

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli ha eseguito una misura cautelare reale per un valore di circa 110 milioni di euro, pari all'importo dei crediti fittizi individuati a seguito di indagini di

polizia giudiziaria scaturite da analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e delegate al citato Reparto del Corpo dalla Procura della Repubblica partenopea.

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini ha eseguito un sequestro preventivo per 378 milioni di euro e, contestualmente, 35 misure cautelari personali e 23 misure interdittive nei confronti di soggetti appartenenti a un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini, ramificato in tutto il territorio nazionale, che ha creato e commercializzato falsi crediti di imposta per 440 milioni di euro.

L’attività investigativa ha permesso di delineare l’esistenza di un articolato sistema di frode che prevedeva, tra l’altro, il reperimento, tramite professionisti compiacenti, di società attive in grave difficoltà o decozione economica, la sostituzione del rappresentante di diritto di tali società con un prestanome, da cui ottenere le credenziali, l’esecuzione di lavori edili mai avviati, generando crediti di imposta inesistenti (« bonus locazioni », « sismabonus » e « bonus facciate »), la cessione dei crediti a società compiacenti e, successivamente, a terzi inconsapevoli, così da renderne più difficile la ricostruzione, il reimpiego dei profitti illeciti in attività commerciali e immobiliari, nel finanziamento di società estere o nell’investimento in metalli preziosi (lingotti d’oro) ovvero la relativa monetizzazione in contanti o la conversione in cripto-valute.

Da ultimo, il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia ha sottoposto a sequestro preventivo oltre 103 milioni di euro, a seguito di autonome indagini di polizia giudiziaria scaturite da un’analisi di rischio svolta attraverso le banche dati in uso al Corpo, che ha consentito di individuare una frode in materia di crediti d’imposta (« bonus facciate », « bonus recupero patrimonio edilizio » e « bonus locazioni ») da parte di una società operante nel commercio di autoveicoli, attesa la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei lavori appaltati o la natura fittizia dei contratti di affitto sottoscritti.

In relazione alla *ratio* delle modifiche introdotte dal citato articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 deve ribadirsi che l’obiettivo perseguito consiste nel salvaguardare le casse erariali, eliminando il rischio della possibile creazione e commercializzazione di crediti inesistenti.

In conformità a tale obiettivo la Guardia di Finanze sottolinea che, nell’attività di contrasto alle frodi connesse alla circolazione dei crediti d’imposta connessi ai bonus edilizi, ha adottato un approccio mirato e selettivo, volto a garantire il corretto impiego delle ingenti risorse pubbliche stanziare ed evitare l’inquinamento del sistema economico-finanziario con capitali di provenienza illecita.

Infine, con riferimento alla richiesta di valutare la possibilità di allegare al credito la documentazione relativa all’intervento che lo origina, in modo tale da rimettere all’acquirente, disincentivato all’acquisto di crediti fittizi, la possibilità di rilevare eventuali anomalie in anticipo, è opportuno sottolineare che la cessione del credito è un’operazione di natura privatistica, fondata sull’accordo tra il creditore (cedente) e il terzo (cessionario), in forza della quale quest’ultimo subentra al primo nella titolarità del diritto di credito.

Pertanto, il soggetto cessionario è, in ogni caso, tenuto ad effettuare una verifica, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, in merito all’esistenza del credito oggetto di cessione.

A tal proposito, con la circolare 29 novembre 2021, n. 16/E, intesa a fornire chiarimenti in relazione alle misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti d’imposta, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, l’Agenzia delle entrate ha precisato che: « il ... presidio preventivo posto in essere dall’Agenzia delle entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni – *in primis*, i cessionari ed i fornitori che acquistano il credito a fronte del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 115

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 117

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ..... 117

##### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 118

5-05895 Del Barba: Attribuzione della corretta denominazione « del Passo San Marco » alla ex strada provinciale n. 8, passata ad Anas con la denominazione « della Valle Brembana » . 118

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 121

5-06354 Pezzopane: Criticità per la viabilità conseguenti alla persistenza di cantieri sull'autostrada Adriatica A14 ..... 118

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 122

5-07481 Moretto: Stallo nei lavori di realizzazione del Mose, conseguente al commissariamento delle istituzioni preposte ..... 118

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 123

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**C. 893-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la Commissione Giustizia ha chiesto di ricevere il parere entro la giornata odierna, essendo previsto l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento a partire dalla prossima settimana.

Luigi D'ERAMO (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere alla II Commissione Giustizia la proposta di

legge Orlando C. 893-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Ricorda preliminarmente che, in sede di prima lettura, la Commissione ha già espresso parere favorevole, valutando positivamente la finalità dell'intervento normativo di rafforzare le tutele dei beni paesaggistici.

Venendo alle disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato, sulle quali si concentra l'attuale esame parlamentare, richiama l'articolo 518-*bis* che – nel testo del Senato – punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 (in luogo dei tre anni previsti dal testo della Camera) a 6 anni e con la multa da multa da 927 a 1.500 euro.

Il Senato è inoltre intervenuto sull'articolo 518-*septies*, in materia di autoriciclaggio di beni culturali, al solo fine di escludere la punibilità delle condotte per cui i beni culturali vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale e al fine di richiamare in questo ambito la disposizione per cui il delitto trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*octies* punisce la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali e, per effetto della modifica apportata al Senato anche chi fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

L'articolo 518-*novies* punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali. Il Senato è intervenuto per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale.

L'articolo 518-*decies* punisce l'importazione illecita di beni culturali. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

L'articolo 518-*undecies*, come modificato al Senato, punisce con la reclusione e con la multa fino a 80.000 euro (il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena alternativa della reclusione o la multa da

258 a 5.165 euro) chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. Il Senato ha anche escluso le pene accessorie per i fatti commessi da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio.

Con riguardo all'articolo 518-*quaterdecies*, che punisce la contraffazione di opere d'arte, il Senato ha soppresso la pena accessoria della pubblicazione della sentenza se il fatto è commesso nell'esercizio di attività commerciale o professionale.

Al Senato è stato soppresso altresì l'articolo 518-*sexiesdecies* che prevedeva il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Il Senato è intervenuto quindi sull'articolo 518-*sexiesdecies* secondo cui i delitti contro il patrimonio culturale sono aggravati tra l'altro se essi sono commessi da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio impiegato nella conservazione o tutela di beni culturali. In particolare, il Senato ha soppresso l'ulteriore presupposto dell'aggravante, consistente nell'essersi volontariamente astenuto dallo svolgimento delle proprie funzioni al fine di conseguire un indebito vantaggio.

Le modifiche dell'articolo 518-*duodevicies* riguardano la previsione della confisca penale obbligatoria delle cose indicate all'articolo 518-*undecies* che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.

Il Senato ha quindi soppresso l'articolo 2 del testo della Camera, volto a inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

Il Senato è inoltre intervenuto sull'attuale articolo 2, dedicato alla modifica della disciplina delle attività sotto copertura, per prevederne l'applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

Quanto all'articolo 3 – che integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti – il Senato ha stabilito che, con riguardo ai delitti contro il patrimonio culturale, la sanzione pecuniaria sia da duecento a cinquecento quote anche per l'importazione illecita di beni culturali (oltre che per l'appropriazione indebita e per l'uscita o esportazione illecite, come previsto dal testo della Camera). Sempre con riguardo al medesimo articolo, il Senato ha stabilito la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote anche per la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (oltre che per il furto e la ricettazione di beni culturali come previsto dal testo licenziato dalla Camera).

L'articolo 4, capoverso 25-*duodevicies*, come modificato dal Senato, prevede sanzioni per i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, senza però più richiamare la fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali.

Il Senato è infine intervenuto sull'articolo 5 escludendo, rispetto al testo della Camera, l'abrogazione di talune disposizioni recanti sanzioni contravvenzionali.

Alla luce dei contenuti delle disposizioni richiamate e del tenore delle modifiche intervenute al Senato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 17 febbraio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).**

**C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1° dicembre 2021.

Rossella MURONI, *presidente e relatrice*, avverte che sul provvedimento la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione, le Commissioni V, IX, X e la Commissione parlamentare per le Questioni regionali hanno reso un parere favorevole, mentre le Commissioni XIII e XIV hanno espresso un parere favorevole con osservazioni.

Comunica che nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza i gruppi hanno convenuto un breve rinvio del seguito dell'esame, al fine di approfondire i rilievi espressi in particolare dalla XIV Commissione. Anche in qualità di relatrice auspica che si pervenga rapidamente alla approvazione di un provvedimento atteso da molti e finanche citato indirettamente dal Santo Padre e si concluda un iter legislativo, che a molti osservatori appare eccessivamente lungo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di*

*Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-05895 Del Barba: Attribuzione della corretta denominazione « del Passo San Marco » alla ex strada provinciale n. 8, passata ad Anas con la denominazione « della Valle Brembana ».**

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro DEL BARBA (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, dalla quale si evince che sarà attuato il cambio di denominazione della ex strada provinciale n. 8, richiesto nell'interrogazione. Auspica, pertanto, che si proceda tempestivamente all'aggiornamento della rete stradale della regione Lombardia, in occasione della quale si provvederà a tale cambio di denominazione.

**5-06354 Pezzopane: Criticità per la viabilità conseguenti alla persistenza di cantieri sull'autostrada Adriatica A14.**

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, fa presente che l'interrogazione è stata presentata in un momento particolarmente delicato ovvero successivamente ad un grave incidente autostradale, a seguito del quale

l'autostrada Adriatica ha subito un prolungato blocco della percorrenza con disagi considerevoli a carico di cittadini e imprese. Non si tratta fra l'altro dell'unico episodio in tal senso, essendosi registrata negli ultimi mesi una lunga catena di eventi che hanno determinato disagi alla circolazione. Esprimendo soddisfazione per quanto riportato nella risposta, invita, tuttavia, il Ministero a monitorare la particolare situazione di questa arteria autostradale che, nell'approssimarsi della stagione estiva, potrà facilmente tornare nel caos qualora non vi sia una effettiva accelerazione dei lavori.

**5-07481 Moretto: Stallo nei lavori di realizzazione del Mose, conseguente al commissariamento delle istituzioni preposte.**

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sara MORETTO (IV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta precisa ed articolata, che fotografa in tempo reale le fasi di realizzazione del Mose e più in generale delle opere a salvaguardia della laguna di Venezia. La propria, tuttavia, è una visione differente rispetto a quella rappresentata dal sottosegretario: non essendo mai stata messa in discussione la continuità dell'azione di chi ha titolarità di decidere rispetto al completamento del Mose, osserva che la richiesta al Governo era di non accontentarsi, ma provare a configurare una *governance* che guardi al futuro, portando a compimento le nomine di tutte le istituzioni preposte alla salvaguardia della laguna di Venezia e non solo del Mose.

Lo stallo dei cantieri è stato oggettivo ed è assolutamente apprezzabile, ma anche dovuto, che la Commissaria straordinaria abbia contribuito, per quanto di propria competenza, alla risoluzione dei problemi. Il commissariamento è senz'altro uno strumento efficace, ma nel caso di Venezia, commissariamenti senza scadenza e senza un monitoraggio sul raggiungimento degli

obiettivi rischiano di essere inefficaci e di vanificare i notevoli e prolungati sacrifici dei lavoratori e dei cittadini di Venezia degli ultimi anni. Insiste pertanto affinché si abbia una visione più generale e ampia della tutela della laguna di Venezia, che vada oltre la sola realizzazione del Mose, e che si provveda ad una riconfigurazione della *governance*, in particolare attraverso

la nomina della nuova Autorità della laguna di Venezia.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B,  
approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza,  
la proposta di legge C. 893-B, approvata  
dalla Camera e modificata dal Senato, re-  
cante « Disposizioni in materia di reati con-  
tro il patrimonio culturale »,

richiamato il parere favorevole espresso  
il 9 ottobre 2018, in occasione della prima  
lettura del testo.

preso atto delle modifiche apportate  
nel corso dell'esame al Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**5-05895 Del Barba: Attribuzione della corretta denominazione « del Passo San Marco » alla ex strada provinciale n. 8, passata ad Anas con la denominazione « della Valle Brembana ».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, relativo al cambio di denominazione della SS 470 della Valle Brembana, rappresento che in data 31 maggio 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha inviato alla società ANAS una specifica richiesta di parere.

Il 10 giugno 2021, detta società ha reso parere positivo, anche considerato che nella proposta delle Province interessate l'attuale denominazione della strada verrebbe co-

munque mantenuta aggiungendo « e del Passo San Marco ».

I competenti uffici del MIMS, a valle della revisione della rete stradale avvenuta con D.P.C.M. 21 novembre 2019, stanno predisponendo un ulteriore aggiornamento della rete stradale della regione Lombardia e, in tale contesto, si provvederà anche al cambio di denominazione come richiesto dalla Province interessate e cioè da « SS 470 della Valle Brembana » a « SS 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco ».

## ALLEGATO 3

**5-06354 Pezzopane: Criticità per la viabilità conseguenti alla persistenza di cantieri sull'autostrada Adriatica A14.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai cantieri stradali lungo l'autostrada A14, rappresento che il tratto marchigiano e quello abruzzese sono interessati da diversi interventi ricadenti nel piano di manutenzione e ammodernamento della rete avviato da Autostrade per l'Italia, che riguardano anche quelli necessari per assicurare la sicurezza delle gallerie appartenenti alla rete stradale trans-europea.

In dettaglio:

nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, sono in avanzata fase di realizzazione gli adeguamenti delle gallerie San Basso sud, Castello di Cupra Marittima sud, San Cipriano sud, Castello di Grottammare sud e Pedaso nord, svolti contestualmente in un'unica cantierizzazione. La conclusione di detti interventi è prevista per il 14 aprile 2022. Dopo le festività pasquali verranno avviati i lavori di adeguamento nelle gallerie opposte, le cui fasi a maggior impatto sulla circolazione stradale termineranno prima dell'esodo estivo;

nel tratto compreso tra San Benedetto e Val Vibrata, i lavori riguardano la riqualifica e l'ammodernamento delle barriere di sicurezza sul viadotto Colonnella nord;

nel tratto compreso tra Pineto e Pescara nord, lavori di diversa natura sono stati ottimizzati in un'unica cantierizzazione al fine di ridurre i disagi, in particolare per l'adeguamento delle gallerie Colle Pino sud e Pianacce sud, per i lavori di manutenzione nella galleria Solagne sud, per la riqualifica e per l'ammodernamento delle barriere di sicurezza sui viadotti Santa Maria sud e Cerrano sud;

nel tratto compreso tra Pescara nord e Pescara sud, sono in corso lavori di

adeguamento delle gallerie Vaccari nord e Vaccari sud, Immacolata nord e Immacolata sud e lavori di manutenzione nelle gallerie Cappelle sud e San Giovanni sud.

Inoltre, sono stati avviati i lavori di riqualifica e di ammodernamento delle barriere di sicurezza del viadotto Fonte dei Preti, nel tratto compreso tra Lanciano e Val di Sangro.

Al fine di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e garantire la viabilità riducendo al minimo i disagi all'utenza, è stato richiesto ad ASPI di effettuare una programmazione degli interventi ottimizzando le cantierizzazioni a maggiore impatto sul traffico, attraverso l'effettuazione di più lavorazioni contemporaneamente anche attraverso l'articolazione delle stesse su più turni giornalieri, così da ridurre la durata complessiva, nonché la sospensione delle attività di cantiere nei periodi di maggior traffico in modo da garantire la piena disponibilità dell'infrastruttura, come avvenuto in occasione dell'ultimo esodo natalizio e come previsto per le prossime festività pasquali e per il periodo estivo.

Per assicurare la più ampia informazione all'utenza, sul sito di Autostrade per l'Italia è presente uno specifico piano di comunicazione che prevede la redazione di *bollini traffico*, pubblicati settimanalmente e trasmessi alla Regione Marche, alla Regione Abruzzo e alle Prefetture interessate.

Inoltre, sempre sul sito della società concessionaria, è possibile consultare i tempi di percorrenza lungo i tratti autostradali interessati dai lavori e quelli lungo il corrispondente percorso alternativo sulla viabilità ordinaria, aggiornati in tempo reale, per consentire agli utenti di individuare il percorso più idoneo alle proprie esigenze.

## ALLEGATO 4

**5-07481 Moretto: Stallo nei lavori di realizzazione del Mose, conseguente al commissariamento delle istituzioni preposte.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto, il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia-Giulia ha rappresentato quanto segue.

Con riferimento alle figure professionali coinvolte nella *governance* del Mo.S.E., e in particolare alla nomina del Provveditore, sono in corso di valutazione le istanze con i relativi *curricula* del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che ha ritenuto rispondere ad apposito interpello ai sensi del decreto-legislativo n. 165 del 2001. A breve verrà istruita la relativa istanza di nomina presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e successivamente verrà predisposto il relativo contratto d'incarico per la posizione in argomento; nelle more rimane in carica, a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità amministrativa, il Provveditore *ad interim* ingegnere Fabio Riva.

Per ciò che concerne la mancata istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, prevista all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, essa non pregiudica alcuna attività poiché garantita dal Provveditorato stesso, unitamente al Commissario liquidatore del Concessionario e al Commissario straordinario del Mo.S.E.

Per quanto riguarda il Commissario straordinario del Mo.S.E. architetto Elisabetta Spitz, nominata con dPCM del luglio 2019, e il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, dottor Massimo Miani, nominato ai sensi del citato articolo 95, commi 19, 20 e 21, entrambi hanno portato il loro contributo istituzionale per il superamento delle cause che da ultimo hanno

rallentato le operazioni di cantiere del Mo.S.E. per la nota vicenda del ricorso ex articolo 161, comma 6, della legge fallimentare e la formale ripresa dei lavori.

A tal fine occorre segnalare che:

il VII Atto aggiuntivo alla Convenzione 7191/1991 ha superato il controllo preventivo di legittimità da parte della sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto;

in data 31 gennaio 2022, tra il Provveditorato alle OO.PP. e il predetto Commissario liquidatore del CVN è stato sottoscritto l'atto transattivo e ricognitivo del Mo.S.E., che costituisce la condizione necessaria per la risoluzione della situazione di ristrutturazione del debito che di fatto ha rallentato l'operatività del CVN;

*a latere*, il Commissario liquidatore ha avviato costanti interlocuzioni con le imprese che hanno realizzato il Mo.S.E., sia imprese consorziate che altre imprese esecutrici che hanno vinto regolari gare d'appalto per la fornitura di parti impiantistiche o realizzazione delle opere del Mo.S.E., che hanno permesso di addivenire all'approvazione di un atto transattivo, inviato alla Corte dei conti, che di fatto permetterà la definizione della procedura pendente presso il Tribunale di Venezia entro la data del 28 febbraio 2022.

Per tutto quanto premesso, appare evidente come le predette figure interessate alla *governance* del Mo.S.E. abbiano attivato ogni azione necessaria per superare la crisi del Concessionario CVN e per riavviare i cantieri a pieno regime in tempi brevi, dopo l'avvenuta accettazione, da parte del Tribunale del piano di risanamento del Consorzio stesso.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera Fiorani, nell'ambito dell'esame del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 352) .....	124
--	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 17 febbraio 2022.*

**Audizione dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera Fiorani, nell'ambito del-**

**l'esame del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 352).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.40.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	125
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, e per la salute, Andrea Costa.*

#### La seduta comincia alle 14.

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riu-

nione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la deputata Lorefice ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Noja 3.04, che i deputati Mandelli, Marrocco e Siracusano hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Spena 3.014 e che i deputati Nitti, Sportiello, Ianaro e D'Arrando hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Lattanzio 5.02.

Ricorda che nella seduta di ieri sono state accantonate le seguenti proposte emendative: Raduzzi 1.013, Invidia 1.03 e 1.05, Mollicone 3.21, Noja 3.04, Spena 3.014, Bucalo 5.1, Provenza 5.3, Mammi 5.4, Lattanzio 5.02, Bellucci 5.021 e 5.023, Noja 5.09, D'Arrando 5.026, Bagnasco 5.038, Noja 5.010, Colletti 5.04 e 5.05, Ianaro 5.033 e Provenza 5.025 oltre, naturalmente, a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, essendo stato quest'ultimo abrogato dal decreto-legge n. 5 del 2022, il cui contenuto viene fatto confluire nel decreto-legge in corso di esame attraverso l'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri si è votato, da ultimo, l'articolo aggiuntivo Bellucci 5.019.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, evidenziando che una misura relativa al co-

siddetto *bonus* psicologo è stata introdotta nell'ambito dell'esame del decreto-legge « mille proroghe » presso le Commissioni riunite I e V, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Bellucci 5.021 e 5.023, Noja 5.09, D'Arrando 5.026 e Bagnasco 5.038.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Celeste D'ARRANDO (M5S) accoglie l'invito al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 5.026, auspicando peraltro l'istituzione di interventi strutturali di assistenza psicologica di base.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 5.021 pur esprimendo soddisfazione per l'introduzione del cosiddetto *bonus* psicologo, fa presente che la propria proposta emendativa era in particolare rivolta alla popolazione studentesca, trattandosi di una fascia di età particolarmente colpita dagli effetti della pandemia. Sottolinea altresì che i 20 milioni di euro stanziati nel decreto-legge « mille proroghe » non appaiono sufficienti a intervenire efficacemente sul disagio giovanile, testimoniato drammaticamente dai recenti episodi di violenza delle *baby gang*. Ricordando che attualmente spesso non è presente la figura dello psicologo scolastico, conclude che lo stanziamento di spesa proposto con la proposta emendativa in oggetto, pari a 50 milioni di euro, potrebbe essere modificato, ma che fondi specifici sono comunque necessari.

Lisa NOJA (IV) ritira il proprio articolo aggiuntivo 5.09, auspicando una rapida emanazione dei decreti attuativi al fine di disciplinare le modalità di erogazione dei buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici.

Roberto BAGNASCO (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 5.038.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, conferma l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Bellucci 5.021 e 5.023, affermando di condividere la necessità di istituire sportelli

di ascolto nelle scuole e suggerendo di trasformare le proposte emendative in ordini del giorno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bellucci 5.021 e 5.023.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Noja 5.010, nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Lisa NOJA (IV) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 5.010 proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Noja 5.010 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Noja 5.011, Ianaro 5.033, Grippa 5.030, Bologna 5.034 e Noja 5.013.

Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 5.017, fa presente che esso rappresenta il primo di una serie di proposte emendative a scalare che propongono la gratuità dei test antigenici rapidi. Rileva che in base alla normativa vigente il cittadino che risulti positivo al COVID-19 è oggi costretto, per poter « tornare in libertà », ad eseguire un tampone antigenico a proprie spese. L'articolo aggiuntivo in esame e i successivi introducono la gratuità dei tamponi, in base a tre distinte fasce di reddito (rispettivamente, 28 mila, 15 mila, 9 mila euro).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 5.017, 5.016, 5.015 e 5.018 e Leda Volpi 5.06.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, a proposito dell'articolo aggiuntivo Provenza 5.025, riconosce la necessità di un riordino delle norme relative all'emergenza COVID-19, piuttosto stratificate nel tempo. Nel formulare dunque un invito al ritiro sulla proposta emendativa in oggetto, ne propone la trasformazione in ordine del giorno.

Nicola PROVENZA (M5S) accede all'invito al ritiro formulato dalla relatrice, preannunciando la trasformazione del proprio articolo aggiuntivo 5.025 in ordine del giorno.

Il sottosegretario Andrea COSTA manifesta in proposito la piena disponibilità del Governo.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Sutto 5.041 e Gebhard 5.03 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, chiede alla relatrice se vi siano le condizioni per esprimere il parere sulle proposte emendative precedentemente accantonate.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone di mantenere l'accantonamento sugli articoli aggiuntivi Raduzzi 1.013, Invidia 1.03 e 1.05.

Formula un invito al ritiro sull'emendamento Mollicone 3.21, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 3.21.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Noja 3.04, nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Lisa NOJA (IV) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.04 proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Noja 3.04 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Spena 3.014, nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Maria SPENA (FI) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.014 proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Spena 3.014 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, chiede di mantenere accantonati gli emendamenti Bucalo 5.1, Provenza 5.3, Mammì 5.4 e gli articoli aggiuntivi Lattanzio 5.02, Colletti 5.04 e 5.05.

Illustra quindi il proprio articolo aggiuntivo 3.0100 (*vedi allegato*), frutto della volontà unanime di tutti i gruppi della Commissione, ringraziando il Governo per la disponibilità dimostrata nell'accogliere questa esigenza.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sulla proposta emendativa della relatrice.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) manifesta soddisfazione per la presentazione della proposta emendativa da parte della relatrice, rispetto alla quale vi è stato un forte contributo da parte della propria forza politica.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 3.0100 della relatrice.

La Commissione all'unanimità approva l'articolo aggiuntivo 3.0100 della relatrice (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, invita la relatrice a esprimere il parere sui subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, cominciando da quelli riferiti alla lettera *a*) della medesima proposta emendativa.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Colletti 0.2.0100.7, Gemmato 0.2.0100.40, 0.2.0100.41, 0.2.0100.39, 0.2.0100.38, 0.2.0100.42 e 0.2.0100.43, Boldi 0.2.0100.64, Billi 0.2.0100.70, Novelli 0.2.0100.51, Boldi 0.2.0100.65 e 0.2.0100.67, Iorio 0.2.0100.36, Boldi 0.2.0100.66, 0.2.0100.68 e 0.2.0100.69, Suriano 0.2.0100.17, Sarli 0.2.0100.18, Panizzut 0.2.0100.86, Boldi 0.2.0100.71. Propone di accantonare il subemendamento Pini 0.2.0100.59 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici subemendamenti Colletti 0.2.0100.3 e Raduzzi 0.2.0100.14, nonché dei subemendamenti Novelli 0.2.0100.53, Panizzut 0.2.0100.72, Colletti 0.2.0100.4, Novelli 0.2.0100.52, Gemmato 0.2.0100.90, 0.2.0100.88 e 0.2.0100.89, Bellucci 0.2.0100.60, Scanu 0.2.0100.63, Di Muro 0.2.0100.73, Gemmato 0.2.0100.91, Billi 0.2.0100.75, Di Muro 0.2.0100.74, Raduzzi 0.2.0100.15 e Colletti 0.2.0100.10.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento avanzate dalla relatrice.

Respinge, quindi, il subemendamento Colletti 0.2.0100.7.

Marcello GEMMATO (FDI) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.2.0100.40, volto a consentire l'esecuzione dei tamponi anche presso le strutture della sanità militare e della Croce rossa, visto l'attuale sovraccarico di lavoro delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, sottolinea che l'invito al ritiro da lei formulato del subemendamento Gemmato 0.2.0100.40 è motivato dalla contrarietà espressa sulla proposta dal Ministero della difesa.

La Commissione respinge il subemendamento Gemmato 0.2.0100.40.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra il suo subemendamento 0.2.0100.41, che mira a consentire la certificazione dell'avvenuta guarigione anche mediante il test molecolare o antigenico rapido, che ha dimostrato una significativa affidabilità ed è utilizzato in alcune regioni, come l'Emilia Romagna, per la certificazione dell'avvenuta guarigione da parte di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale di tre dosi.

La Commissione respinge il subemendamento Gemmato 0.2.0100.41.

Marcello GEMMATO (FDI), pur prendendo atto della contrarietà espressa dal Ministero della difesa su proposte di analogo contenuto, illustra il suo subemendamento 0.2.0100.39 che, sempre con la finalità di snellire le procedure e facilitare gli adempimenti dei cittadini, prevede la possibilità di effettuare test salivari antigenici per l'attestazione dell'avvenuta guarigione anche presso le strutture sanitarie militari e della Croce rossa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gemmato 0.2.0100.39 e 0.2.0100.38.

Marcello GEMMATO (FDI) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.2.0100.42, che prevede l'effettuazione del test sierologico per l'accertamento del dosaggio degli anticorpi, allo scopo di esentare dal vaccino coloro che presentano una forte risposta immunitaria essendo guariti dalla malattia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gemmato 0.2.0100.42 e 0.2.0100.43.



Massimiliano PANIZZUT (LEGA), intervenendo sul subemendamento 0.2.0100.64, di cui è firmatario, non ritiene di accettare l'invito al ritiro formulato dalla relatrice in quanto tale proposta, come anche le successive presentate dal suo gruppo, rappresentano dei punti qualificanti della politica della Lega in materia di certificazione verde.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Boldi 0.2.0100.64 e Billi 0.2.0100.70.

Roberto BAGNASCO (FI), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento Novelli 0.2.0100.51, di cui è firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Boldi 0.2.0100.65 e 0.2.0100.67.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Iorio 0.2.0100.36: si intende che vi abbiano rinunciato.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive, a nome del gruppo Fratelli d'Italia, i subemendamenti Boldi 0.2.0100.66, 0.2.0100.68 e 0.2.0100.69.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Boldi 0.2.0100.66, 0.2.0100.68 e 0.2.0100.69.

Francesco SAPIA (MISTO-A) sottoscrive i subemendamenti Suriano 0.2.0100.17 e Sarli 0.2.0100.18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Suriano 0.2.0100.17 e Sarli 0.2.0100.18.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive, a nome del gruppo Fratelli d'Italia, i subemendamenti Panizzut 0.2.0100.86 e Boldi 0.2.0100.71.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Panizzut 0.2.0100.86 e Boldi 0.2.0100.71.

Francesco SAPIA (MISTO-A) sottoscrive il subemendamento Raduzzi 0.2.0100.14, identico al subemendamento Colletti 0.2.0100.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Raduzzi 0.2.0100.14 e Colletti 0.2.0100.3, nonché i subemendamenti Novelli 0.2.0100.53, Panizzut 0.2.0100.72, Colletti 0.2.0100.4, Novelli 0.2.0100.52 e Gemmato 0.2.0100.90.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra il subemendamento Gemmato 0.2.0100.88 che, insieme al successivo subemendamento Gemmato 0.2.0100.89, è volto a consentire la certificazione dell'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 mediante il test salivare. Si tratta di una proposta sempre sostenuta da Fratelli d'Italia, presentata anche in occasione dell'esame di altri provvedimenti. Ne raccomanda, pertanto, l'approvazione, auspicando il sostegno di tutti i gruppi della Commissione.

Carmela BUCALO (FDI) sottoscrive i subemendamenti Gemmato 0.2.0100.88 e 0.2.0100.89.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gemmato 0.2.0100.88 e 0.2.0100.89.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra il suo subemendamento 0.2.0100.60, volto a superare l'illogica discriminazione ai danni dei cittadini italiani costretti a esibire il *green pass* rafforzato per accedere a determinate strutture e per partecipare a determinate manifestazioni, mentre un analogo obbligo non è previsto per i cittadini stranieri.

La Commissione respinge il subemendamento Bellucci 0.2.0100.60.

Fabiola BOLOGNA (CI) sottoscrive il subemendamento Scanu 0.2.0100.63 e lo ritira.

Flavio DI MURO (LEGA) chiede al Governo e alla relatrice un'ulteriore rifles-

sione sul suo subemendamento 0.2.0100.73 che, rendendo strutturale una previsione transitoria già in vigore, intende esonerare i lavoratori frontalieri dall'onere di sottoporsi al tampone ogni qualvolta varchino il confine per ragioni lavorative, mantenendosi entro una fascia di rispetto di 60 km.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, accogliendo l'invito a un'ulteriore riflessione sulla materia, propone l'accantonamento del subemendamento Di Muro 0.2.0100.73.

Il sottosegretario Andrea COSTA concorda con l'opportunità di accantonare il subemendamento Di Muro 0.2.0100.73.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che il subemendamento Di Muro 0.2.0100.73 è stato accantonato.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra il suo subemendamento 0.2.0100.91, che mira ad escludere la responsabilità civile e penale dei gestori di pubblici esercizi nel caso di accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi false. Si tratta, ancora una volta, di una proposta di buon senso, che auspica sia condivisa da tutti i gruppi della Commissione in quanto non mette a repentaglio la salute dei cittadini, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, sottolinea che l'invito al ritiro del subemendamento Gemmato 0.2.0100.91 è motivato dal fatto che la proposta mira a introdurre una disposizione ultronea e fuorviante nel nostro ordinamento, che non contempla il principio della responsabilità oggettiva in materia penale se non si ravvisa l'imputabilità di un determinato comportamento a un soggetto.

Marcello GEMMATO (FDI), dichiarandosi parzialmente soddisfatto del chiarimento fornito dalla relatrice, ribadisce che non considera corretto sanzionare coloro che non sono in grado di verificare la veridicità della certificazione esibita a meno

di non ricorrere a modalità burocratiche estremamente onerose.

Lisa NOJA (IV) sottolinea che l'irrogazione di una sanzione amministrativa non comporta il riconoscimento di una responsabilità, civile e penale.

La Commissione respinge il subemendamento Gemmato 0.2.0100.91.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che il subemendamento Billi 0.2.0100.75 è stato ritirato dai suoi presentatori, dal momento che reca un contenuto analogo a quello di una proposta che risulta essere stata approvata al decreto-legge n. 228 del 2021, recante la proroga di termini legislativi, in corso di conversione.

Flavio DI MURO (LEGA) chiede l'accantonamento del suo subemendamento 0.2.0100.74, che riguarda la medesima problematica del suo subemendamento 0.2.0100.73 già accantonato.

Rossana BOLDI, *presidente*, avendo verificato l'omogeneità di contenuto segnalata, con l'assenso della relatrice e del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento del subemendamento Di Muro 0.2.0100.74.

Francesco SAPIA (MISTO-A) sottoscrive il subemendamento Raduzzi 0.2.0100.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.2.0100.15 e Colletti 0.2.0100.10.

Rossana BOLDI, *presidente*, invita la relatrice a formulare il parere sui restanti subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Papiro 0.2.0100.50, Cavandoli 0.2.0100.84 e 0.2.0100.83, D'Orso 0.2.0100.46, Sapia 0.2.0100.12, Gemmato 0.2.0100.44, Gabriele Lorenzoni 0.2.0100.37, Pini 0.2.0100.21, Ro-

berto Rossini 0.2.0100.47, Sapia 0.2.0100.13, Bucalo 0.2.0100.30, Gemmato 0.2.0100.92, Tuzi 0.2.0100.49, Cavandoli 0.2.0100.76 e 0.2.0100.77, Colletti 0.2.0100.5, Tuzi 0.2.0100.48, Leda Volpi 0.2.0100.1, Cavandoli 0.2.0100.78, Colletti 0.2.0100.6, Bucalo 0.2.0100.32, Leda Volpi 0.2.0100.2. Esprime parere favorevole sul subemendamento Panizzut 0.2.0100.82 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Frassinetti 0.2.0100.33, Boldi 0.2.0100.81, Gemmato 0.2.0100.93 e 0.2.0100.94, Novelli 0.2.0100.54, Labriola 0.2.0100.55, Bucalo 0.2.0100.34, degli identici subemendamenti Raduzzi 0.2.0100.16 e Frassinetti 0.2.0100.35, nonché dei subemendamenti Lattanzio 0.2.0100.27, Di Giorgi 0.2.0100.28, Fragomeli 0.2.0100.22, De Luca 0.2.0100.23 e 0.2.0100.24. Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Siani 0.2.0100.25 e Di Giorgi 0.2.0100.29.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Vietina 0.2.0100.61 e Carelli 0.2.0100.62. Propone altresì l'accantonamento del subemendamento Siani 0.2.0100.26 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Colletti 0.2.0100.11 e Panizzut 0.2.0100.85. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Papiro 0.2.0100.50: si intende che vi abbiano rinunciato.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sottoscrive i subemendamenti Cavandoli 0.2.0100.84 e 0.2.0100.83 e li ritira.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che il subemendamento D'Orso 0.2.0100.46 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sapia 0.2.0100.12 e Gemmato 0.2.0100.44.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Gabriele Lorenzoni 0.2.0100.37: si intende che vi abbiano rinunciato. Comunica, inoltre, che il subemendamento Pini 0.2.0100.21 è stato ritirato dai presentatori. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori del subemendamento Roberto Rossini 0.2.0100.47: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Sapia 0.2.0100.13.

Carmela BUCALO (FDI) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.0100.30, avente la finalità di proporre misure concrete per il contenimento della diffusione del COVID-19 all'interno delle istituzioni scolastiche. Segnala, infatti, che con esso si propone la gratuità dei *test* antigenici e il loro svolgimento in maniera costante nel tempo. Ritiene, inoltre, opportuno sopprimere la norma attualmente vigente che prevede l'autosomministrazione dei *test*, reputandola non praticabile in molti contesti del sistema educativo. In conclusione, ribadisce che la propria proposta emendativa favorisce l'adozione di protocolli semplici, facilmente applicabili da tutte le istituzioni scolastiche.

La Commissione respinge il subemendamento Bucalo 0.2.0100.30.

Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare il subemendamento a sua prima firma 0.2.0100.92, ribadisce, ancora una volta, la validità dei test salivari che ormai garantiscono prestazioni del tutto equiparabili a quelle dei tamponi nasali. Segnala, inoltre, che può considerarsi superato, alla luce dell'ormai notevole tasso di vaccinazione della popolazione, il rischio, da alcuni esplicitamente o implicitamente paventato, che una procedura di controllo meno invasiva pregiudichi l'adesione alla campagna vaccinale.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, in considerazione delle numerose proposte emendative presentate dal collega Gemmato in relazione all'utilizzo dei *test* salivari, ritiene doveroso precisare che è stato svolto un approfondimento sulla possibilità di equipararli ai tamponi nasali. Segnala, in proposito, anche sulla base di alcune procedure sperimentali effettuate nella sua città, che persistono ancora problemi legati all'idoneità di molti campioni al processamento e a una validazione standardizzata dei risultati.

Marcello GEMMATO (FDI), nel ringraziare la relatrice per quanto comunicato, osserva che andrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che i *test* salivari sono largamente utilizzati in molti Paesi europei.

La Commissione respinge il subemendamento Gemmato 0.2.0100.92.

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive e ritira il subemendamento Tuzi 0.2.0100.49.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cavandoli 0.2.0100.76 e 0.2.0100.77 e Colletti 0.2.0100.5.

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive e ritira il subemendamento Tuzi 0.2.0100.48, pur precisando che il Movimento 5 Stelle ritiene che sarebbe stato preferibile un approccio in parte diverso da quello adottato dal Governo per la gestione delle istituzioni scolastiche nell'attuale contesto pandemico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Leda Volpi 0.2.0100.1, sottoscritto dal deputato Sapia, Cavandoli 0.2.0100.78 e Colletti 0.2.0100.6.

Carmela BUCALO (FDI) pone in risalto l'importanza del subemendamento a sua prima firma 0.2.0100.32, con il quale si propone di superare l'attuale impianto delle norme relative alla prevenzione della diffusione del COVID-19 all'interno delle istituzioni del sistema educativo.

Evidenzia, infatti, che l'attuale normativa è caratterizzata da una forte discriminazione nei confronti degli studenti non vaccinati e comporta gravissime violazioni della loro *privacy*, ancora più inaccettabili in quanto relative ai minori.

Reputa illegittime e anticostituzionali le norme che si propone di sostituire con la proposta emendativa in discussione, ricordando che la scuola è un luogo che deve assicurare l'inclusione di tutti. In conclusione, ribadisce l'impegno di Fratelli d'Italia a garantire la didattica in presenza nel modo più ampio possibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bucalo 0.2.0100.32 e Leda Volpi 0.2.0100.2 e approva il subemendamento Panizzut 0.2.0100.82 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e ravvisata l'opportunità di convocare una breve riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione per discutere la tempistica relativa alla prosecuzione dell'esame in sede referente del provvedimento in esame, ne rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 17 febbraio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*  
 Art. 3-bis. (Misure per garantire le continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice) – 1. All'articolo 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: « possibilità di visita » sono sostituite dalle seguenti: « continuità delle visite ».

**3.04.** (Nuova formulazione) Noja, Baldini, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bologna, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Bellucci, Ferro, Gemmato.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*  
 Art. 3-bis. (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) – 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 2 dell'articolo 2-bis le parole da: « è sempre consentito » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « , nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza o di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui

all'articolo 9, comma 1, c.d. *green pass* base. ».

**3.014.** (Nuova formulazione) Spensa, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Mandelli, Marrocco, Siracusano, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bellucci, Ferro, Gemmato.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*  
 Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di cibi e bevande nei locali di intrattenimento) – 1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in quelli assimilati nonché nei luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive.

**3.0100.** La Relatrice.

ART. 5

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*  
 Art. 5-bis. (Lavoro agile per genitori con figli con disabilità) – 1. Fino alla data di cessazione dell'emergenza i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fi-

sica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino al termine di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al predetto comma costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

**5.010.** *(Nuova formulazione)* Noja, Baldini, D'Arrando, Bologna, Ianaro, Versace, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellucci, Ferro, Gemmato.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*  
Art. 5-bis. *(Clausola di salvaguardia).* – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

\* **5.041.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

\* **5.03.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

## ART. 2.

### SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.0100 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
1-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e accordo delle rispettive famiglie.

**0.2.0100.82.** Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri, Noja, Baldini, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Bologna, Bellucci, Ferro, Gemmato.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(Politiche dell'Unione europea)**

## S O M M A R I O

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 135

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 136

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica. COM(2021)662 final (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 138

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*) ..... 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 141

## SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

Rammenta che l'accordo in esame sostituirà il vigente *Memorandum* d'intesa tra i due Paesi in materia di scambi giovanili per motivi di vacanza e lavoro, firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006, che si è dimostrato uno strumento efficace per offrire ai giovani cittadini italiani e canadesi l'opportunità di conoscere la cultura, la lingua e i costumi dell'altro Paese, agevolando espe-

rienze di viaggio, lavoro e vita all'estero. L'Accordo in esame mira pertanto ad ampliare e rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi, estendendo per la parte italiana il permesso di lavoro a dodici mesi, rinnovabili una sola volta, ed inserendo due nuove categorie di partecipanti: 1) la categoria *Young Professionals*, dedicata a coloro i quali, essendo già in possesso di un titolo di studio *post-secondario* (equivalente a una nostra laurea triennale), intendano acquisire un'esperienza lavorativa professionale nel Paese ospite; 2) la categoria *International Co-op*, rivolta a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi *post-secondario*, intendano effettuare un tirocinio curricolare presso un'azienda operante nel Paese ospite. Evidenzia che l'inserimento di tali due categorie nell'ambito del nuovo Accordo consentirà al nostro Paese di sfruttare tutte le opportunità offerte dal programma «*International Experience Canada*», ampliando l'offerta per i giovani italiani che desiderino trascorrere limitati periodi in Canada per acquisirvi esperienza lavorativa.

Passando a descrivere l'Accordo, evidenzia che esso si compone di un preambolo e nove articoli, il primo dei quali ne descrive le finalità, mentre gli articoli 2, 3 e 4, ne indicano, rispettivamente, le categorie dei cittadini beneficiari, con l'ampliamento alle due categorie sopra citate, i requisiti di idoneità, tra cui rientra l'età compresa tra i 18 e i 35 anni, e la durata temporale di 12 mesi per un massimo di due partecipazioni autorizzate.

L'articolo 5, nel disciplinare il rilascio dei documenti, prevede che, in caso di permesso di lavoro, l'intero periodo di permanenza possa riferirsi anche ad un unico datore di lavoro, mentre attualmente sono previsti limiti temporali più ristretti. Ricorda che la relazione illustrativa sottolinea che, sulla base della normativa italiana vigente, il rilascio del visto per lavoro per i giovani laureati che intendano svolgere attività lavorativa in Italia è subordinato al nulla osta al lavoro dello Sportello unico per l'immigrazione, in modo da consentire i necessari controlli da parte dei soggetti preposti (questura e ispettorato territoriale

del lavoro) in un momento antecedente all'ingresso.

Gli articoli da 6 a 8 definiscono le disposizioni generali inerenti all'Accordo, le relative modalità di attuazione – nel rispetto, per quanto riguarda l'Italia, della normativa comunitaria –, i criteri per diffondere informazioni sull'Accordo stesso e promuoverne l'utilizzo da parte dei beneficiari. L'articolo 9 contiene infine le disposizioni necessarie a disciplinare l'efficacia dell'Accordo (entrata in vigore, emendabilità, estinzione, risoluzione delle controversie e sospensione).

Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di 4 articoli volti ad autorizzare la ratifica e a darne esecuzione in condizioni di invarianza finanziaria.

In conclusione, nell'esprimere un apprezzamento per l'Accordo in esame, che potrà consentire ai giovani dei due Paesi di migliorare le proprie competenze attraverso un'esperienza di vita all'estero, concorrendo al contempo a rafforzare le relazioni del nostro Paese con il Canada, dove vive una nutrita comunità di connazionali, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

#### **Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.**  
(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il testo unificato della proposta di legge in titolo, recante la disciplina del volo da diporto o sportivo (VDS), composto, in esito alle modifiche apportate in sede referente dalla IX Commissione, di 15 articoli, suddivisi in tre Capi, e da 2 allegati.

In particolare, il Capo I riguarda le prescrizioni generali e di sicurezza, le norme



di circolazione e l'accertamento d'idoneità al volo, il Capo II reca la disciplina sanzionatoria, mentre il Capo III è composto del solo articolo 15, contenente le abrogazioni espresse.

Per quanto riguarda l'impostazione dell'intero provvedimento, segnala che l'articolo 1 prescrive, in via generale, l'osservanza del principio di sicurezza nell'ambito delle attività di VDS, abbandonando, ai fini di una maggiore flessibilità del testo legislativo, l'impostazione originaria della proposta che indicava in termini analitici le prescrizioni tecniche volte a dare concreta attuazione a tale principio.

Preannuncia che, nel descrivere sinteticamente il contenuto del provvedimento, si soffermerà sulle disposizioni di interesse per la Commissione, ravvisabili negli articoli 2, 5 e 12.

Nell'ambito dell'articolo 2 – che individua quale oggetto della proposta di legge le attività attinenti al VDS, incluso l'addestramento e la regolamentazione degli aeromobili impiegati, e attribuisce al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il potere di aggiornare e modificare le prescrizioni tecniche contenute negli allegati in funzione dell'evoluzione tecnologica – reputa di particolare interesse il comma 3. Tale disposizione prevede infatti la non applicabilità alle attività di progettazione, produzione e manutenzione degli aeromobili da impiegare per il VDS delle disposizioni del regolamento UE 2018/1139, relativo alle norme sull'aviazione civile, in conformità a quanto previsto nell'articolo 2, paragrafo 8, e dall'allegato I del medesimo regolamento, in ragione del basso rischio per il traffico aereo derivante dalla circolazione di tali velivoli.

L'articolo 3 definisce le competenze dell'Aero Club d'Italia, organo deputato al rilascio delle varie abilitazioni, attestati e licenze richiesti per la conduzione di aeromobili da impiegare per il VDS, nonché per le relative attività di addestramento o immatricolazione dei velivoli. Il comma 2 prevede che l'Aero Club d'Italia istituisca una Commissione permanente per la sicurezza di volo, per la promozione della cultura sulla sicurezza, l'organizzazione di

corsi di formazione e l'eventuale cooperazione nell'attività investigativa in caso di sinistri aeronautici.

L'articolo 4 interviene con riferimento all'attività sportiva di volo libero effettuata con aeromobili privi di motore, chiarendo che tale attività deve essere svolta secondo le regole del volo a vista diurno e nel rispetto dei limiti e dei divieti applicabili agli spazi aerei impegnati.

Nell'ambito dell'articolo 5 – che disciplina l'uso delle aree di decollo, atterraggio e rimessaggio, nonché delle aree di attracco, ormeggio e flottaggio degli idrovolanti e anfibi, prevedendo la preventiva autorizzazione dell'ENAC o del Ministero della difesa nel caso di operazioni che intervengano in spazi aerei controllati o presso aeroporti militari – segnala come di particolare interesse per la Commissione il comma 5. Tale disposizione disciplina i requisiti che devono possedere e le condizioni che debbono rispettare i velivoli da impiegare per il VDS che arrivino o transitino sul territorio nazionale e che provengano da altri Paesi Ue. È in particolare previsto che i velivoli dispongano di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di registrazione dell'aeromobile, siano regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, siano utilizzati per scopi non commerciali e siano pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile.

L'articolo 6 sancisce la necessità di attestati, licenze e abilitazioni per lo svolgimento professionale, ancorché non esclusivo, di attività di formazione di volo o di accompagnamento di persone con aeromobili, il cui rilascio e gestione del relativo registro spetta ad Aero Club d'Italia, in conformità ai requisiti tecnici e professionali definiti dal regolamento di cui all'articolo 7.

Gli articoli 7 e 8 demandano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione dei regolamenti attuativi della disciplina delle attività di VDS con riferimento, rispettivamente, all'attività di volo libero e ai velivoli a motore, incluse le relative coperture assicurative.

L'articolo 9, sostituendo il comma 4 dell'articolo 743 del Codice della navigazione, esclude gli aeromobili VDS in possesso delle caratteristiche tecniche individuate dalla legislazione vigente dalle disposizioni del libro del medesimo Codice relativo all'ordinamento amministrativo della navigazione.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa illustrata. In particolare, gli articoli 10 e 11 contemplano un regime di sanzioni amministrative pecuniarie diversamente graduato a seconda della gravità dell'illecito commesso, con una cornice edittale che va da 200 a 5 mila euro, mentre gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano invece le sanzioni amministrative interdittive, comminabili in caso di inosservanza della normativa vigente, ricollegando ai casi meno gravi la sanzione della sospensione dei titoli abilitanti e ai casi più gravi quella della revoca.

Per quanto di competenza della Commissione, sottolinea in particolare che il comma 6 dell'articolo 12 specifica che le sanzioni oggetto dell'articolo hanno lo scopo di favorire il rispetto della regolamentazione aeronautica, secondo i principi della *just culture* (ovvero cultura della prevenzione) in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 376/2014, in materia di segnalazione, analisi e monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, al fine di prevenire i comportamenti che possano compromettere la sicurezza della navigazione aerea e dissuadendo dalla loro reiterazione.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica.**

**COM(2021)662 final.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nell'introdurre il documento in esame, ne sottolinea la rilevanza, trattandosi di un'iniziativa della Commissione europea volta a rilanciare il dibattito tra i Paesi dell'Unione sulle regole comuni di *governance* economica. Informa che presso la V Commissione, incaricata dell'esame in sede primaria, verrà svolto un ciclo di audizioni cui reputa opportuno partecipino anche i componenti della Commissione politiche dell'Unione europea, la quale è chiamata a esprimere il proprio parere in sede consultiva.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, nell'introdurre il documento in esame, ricorda in premessa che l'iniziativa della Commissione non costituisce un atto vincolante ma una comunicazione volta a definire una strategia sulla base della quale delineare la riforma della *governance* economica europea, obiettivo ambizioso cui i Parlamenti degli Stati membri sono chiamati a dare un contributo. Reputando utile ricordare alcuni dati per dare la misura dei riflessi della pandemia sulle finanze pubbliche, ricorda che il disavanzo pubblico dei paesi UE nel periodo di pandemia è stato in media del 7 per cento annuo, paragonato allo 0,5 per cento in media negli anni precedenti, con una crescita quindi di 14 volte. Il rapporto debito PIL di tutta l'eurozona è salito del 13 per cento, con un livello medio del 92 per cento, ben superiore quindi al parametro del 60 per cento previsto dal trattato di Maastricht, con previsioni della Commissione europea che non prevedono un ritorno ai livelli di pre-

pandemia. Nel contempo si è avuto un forte intervento dello Stato, che include un ammontare di garanzie pubbliche a sostegno della liquidità di famiglie e imprese per un importo pari al 20 per cento del PIL.

In tale contesto, osserva che il documento in esame intende avviare un ragionamento sulle linee future della politica monetaria e fiscale europea. L'indicazione per il nostro Paese, che arriva non solo dalla Commissione europea, ma anche da analisti e istituzioni economico finanziarie, è quella di coniugare politiche di controllo del debito con politiche di sostegno alla crescita. Rileva quindi come il nostro Paese abbia la necessità di ridurre il rapporto tra debito e PIL, che è tra i più elevati d'Europa, pur a fronte del fatto che l'attuale fase di transizione ecologica e digitale richiede una enorme mole di investimenti. La sfida pertanto è quella di trovare una modalità di coniugare tali opposte esigenze.

Ricorda poi che la Comunicazione della Commissione europea, come già quella del febbraio 2020 sul medesimo tema, riconosce i limiti delle attuali regole di *governance* economica, quali la mancanza di una differenziazione delle regole tra i vari Stati, l'intonazione, di fatto, pro-ciclica delle politiche di bilancio indotte dalle regole vigenti, la scarsa attitudine di queste ultime a stimolare gli investimenti pubblici. Auspica quindi un lavoro approfondito della Commissione sul documento in esame, al fine di far pervenire in sede europea indicazioni chiare volte a difendere gli interessi e la sensibilità nazionale sul tema della *governance* economica.

Passando, in dettaglio, a descrivere il documento in esame, ricorda che la comunicazione « L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica » (COM(2021)662), presentata dalla Commissione europea il 22 ottobre 2021, ha lo scopo di rilanciare il dibattito pubblico – che era stato avviato nel febbraio 2020, ma sospeso a causa dello scoppio della crisi pandemica – sulla riforma delle regole della *governance* economica dell'Unione, le principali delle quali sono contenute nel Patto di stabilità e crescita, che ha

l'obiettivo di far rispettare i vincoli di bilancio fissati dal Trattato di Maastricht.

La Commissione europea intende valutare l'efficacia del quadro di *governance* economica dell'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi fondamentali, vale a dire: garantire finanze pubbliche sostenibili e una crescita sostenibile; evitare gli squilibri macroeconomici; creare un quadro di sorveglianza integrato che consenta un più stretto coordinamento delle politiche economiche, in particolare nella zona euro; promuovere la convergenza dei risultati economici tra gli Stati membri.

Sottolinea che l'iniziativa della Commissione è particolarmente rilevante poiché riguarda un tema centrale e strategico per il futuro dell'Unione europea, che ha ricadute significative sulle prospettive di ripresa economica dell'Unione, nonché sulle sue principali politiche, *in primis* sulle strategie climatica e digitale.

Nel rinviare per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'analisi della Commissione tiene in considerazione sia il contenuto della discussione che si è sviluppata, ormai da qualche anno, sull'opportunità di riformare le regole fiscali comuni, sia l'impatto e le implicazioni che la crisi pandemica ha avuto sulla medesima discussione.

La crisi ha avuto un drammatico impatto sociale ed economico, determinando, tra l'altro, un aumento delle divergenze economiche, sociali e territoriali preesistenti, non solo tra gli Stati, ma anche al loro interno, nonché una crescita dei livelli dei *deficit* e soprattutto dei debiti degli Stati membri.

Secondo le stime della Commissione, nel 2023, quando, con tutta probabilità, la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita sarà disattivata, dieci Paesi avranno ancora un deficit superiore al 3 per cento del PIL e quattordici un debito superiore al 60 per cento del PIL, sei dei quali tra cui l'Italia al di sopra del 100 per cento.

Ricorda che le istituzioni europee e gli Stati membri hanno fronteggiato la crisi con una serie di iniziative importanti, che ne hanno attenuato le conseguenze nega-

tive, alcune delle quali innovative e che potrebbero rappresentare utili modelli per il futuro, come lo Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) e *Next Generation EU*, specie il suo principale programma: il Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La Commissione rileva che la crisi pandemica ha reso ancora più evidenti alcune sfide che il quadro di *governance* economica dell'Unione deve fronteggiare e afferma che, nell'ottica di una sua riforma, è essenziale considerare pertanto alcuni elementi, quali: la sfida di una riduzione graduale, duratura e favorevole alla crescita verso livelli prudenti del debito; la necessità di mantenere gli investimenti pubblici a livelli elevati per gli anni a venire; l'importanza di creare un margine di manovra a livello di bilancio in tempi normali, da utilizzare in tempi di crisi; il valore di un forte coordinamento delle politiche tra l'UE e gli Stati membri, in particolare tra diversi strumenti politici e di finanziamento; l'interruzione nella correzione degli squilibri macroeconomici e l'emersione di nuove vulnerabilità, le quali evidenziano quanto sia importante prevenire e affrontare tempestivamente i rischi e le divergenze; le difficoltà associate all'utilizzo di indicatori che non siano osservabili e all'elaborazione di norme che tentino di rispondere a tutte le circostanze possibili.

Ricorda che, ai fini del rilancio del dibattito, la comunicazione all'esame affiancava anche una consultazione pubblica, che si è chiusa alla fine dello scorso anno e che era basata su undici domande chiave formulate dalla Commissione europea. La Commissione stessa ha annunciato che terrà conto dei circa 250 contributi pervenuti per elaborare le sue prossime iniziative.

A tal riguardo, dalle ultime indicazioni fornite dal Vicepresidente Dombrovkis e dal Commissario Gentiloni, risulta che la Commissione avanzerà delle proposte legislative verso la metà di quest'anno, ma precedentemente, nelle prossime settimane, presenterà delle linee guida orientative per le politiche economiche e fiscali degli Stati membri per il 2023 che dovrebbero fornire

una soluzione transitoria per il medesimo anno. Ciò si rende necessario, a giudizio della Commissione, in quanto i colegislatori non dovrebbero approvare le proposte legislative prima dell'anno prossimo.

Ricorda che sulla riforma delle regole fiscali comuni, specie sulla revisione dei vincoli di bilancio fissati dal Trattato di Maastricht, si registrano da tempo orientamenti differenti tra gli Stati membri. Nonostante ciò, una possibile convergenza, favorita dagli insegnamenti che si possono trarre dalla crisi pandemica e dalla risposta che ne è derivata, sembra registrarsi su alcune questioni. Innanzitutto, sull'esigenza di elaborare regole più semplici, più trasparenti e maggiormente prevedibili e, quindi, anche più comprensibili dai cittadini, nonché sulla necessità di incoraggiare e accrescere gli investimenti pubblici per favorire la ripresa e promuovere le transizioni verde e digitale. Infine, sulla revisione della regola del debito, allo scopo di introdurre percorsi di riduzione graduale e favorevoli alla crescita.

Segnala inoltre che nella Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2021, presentata a giugno scorso, si affermava l'intendimento di continuare ad evidenziare i limiti dell'attuale metodologia di calcolo del prodotto potenziale e dell'*output gap*, che misura il divario tra il PIL effettivo e il PIL potenziale.

Prima di avviarsi alla conclusione, segnala che importanti contributi al dibattito sono stati già elaborati e avanzati, in cui si è inserito da ultimo anche l'intervento congiunto dei Presidenti Draghi e Macron. La maggior parte delle proposte di riforma concorda sull'esigenza di semplificare le regole e, in tale ottica, di abbandonare indicatori particolarmente complessi, difficilmente osservabili e poco comprensibili. Osserva, inoltre, che si è tornati da più parti a fare anche riferimento all'introduzione di una cosiddetta « *golden rule* » per escludere dalle regole determinati investimenti pubblici, in particolare quelli « verdi ». Si è suggerito di considerare strumenti comuni a livello europeo a carattere perma-

nente, sulla base di quanto fatto con *Next Generation EU* e con SURE.

Segnala infine come la questione tema all'esame sia oggetto di discussione anche nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa. Tra i temi più importanti discussi vi sono infatti la ripresa economica, comprese le preoccupazioni per l'aumento del debito pubblico nell'UE, le discussioni sul ruolo della Banca centrale europea, gli appelli a rivedere il Patto di stabilità e crescita e ad espandere il fondo per la ripresa *Next Generation EU*. Tali tematiche sono oggetto di discussione nell'ambito del Panel dei cittadini n. 1, le cui raccomandazioni dovrebbero essere presentate in occasione della plenaria della Conferenza dell'11 e 12 marzo 2022, e di uno dei gruppi di lavoro.

Ricorda altresì che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulla Conferenza e che la Banca d'Italia ha depositato una memoria che invita a ripensare in modo organico il quadro della *governance* economica dell'Unione, con lo scopo di renderlo meno complesso, più realistico negli obiettivi di riduzione del debito pubblico e più orientato alla crescita economica, anche evitando politiche pro-cicliche. Richiama infine il lavoro svolto nel 2020 sull'esame del programma di lavoro della Commissione e della relazione programmatica del Governo, dal quale sono emersi spunti interessanti di riflessione anche sulle questioni riguardanti la *governance* macroeconomica.

In conclusione, ritiene che l'esame della comunicazione rappresenti l'occasione di un approfondimento su tematiche di assoluto rilievo nel dibattito in corso la cui evoluzione occorrerà monitorare nei prossimi mesi.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, fa presente che, assieme al presidente Battelli, ha formulato una richiesta alla Commissione bilancio volta a consentire la partecipazione dei membri della Commissione al

ciclo di audizioni che verrà svolto sul documento in esame, al fine di consentire la migliore istruttoria per la formulazione del parere di competenza in sede consultiva. Auspica che in esito al processo di riforma delle regole di *governance*, attualmente al centro della discussione tra gli Stati membri dell'Unione, si perverrà alla definizione di regole trasparenti, basate su parametri non incerti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2022.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA .....	142
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	142

#### COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA

*Giovedì 17 febbraio 2022. – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.22 alle 15.34.

#### COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

*Giovedì 17 Febbraio 2022. – Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto).*

Il Comitato si è riunito dalle 15.39 alle 17.07.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti.	
Audizione del Presidente del Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati, on. Ettore Rosato .....	143

*Giovedì 17 febbraio 2022. – Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 13.**

**Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti.**

**Audizione del Presidente del Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati, on. Ettore Rosato.**

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Comitato di Vigilanza sul-

l'attività di documentazione della Camera dei deputati, on. Ettore ROSATO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Presidente ROSATO ha quindi svolto l'intervento di replica, con una breve integrazione da parte del Consigliere parlamentare Paolo MASSA, *Sovrintendente all'Archivio storico della Camera dei deputati.*

**La seduta termina alle 13.25.**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

---

*S O M M A R I O*

Programmazione dei lavori ..... 144

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza  
del presidente NANNICINI.*

**Programmazione dei lavori.**

Orario: dalle 13.55 alle 14.10.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	145
Audizione dell'Assessore all'ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, del Direttore dell'unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno, Anna Martinoli, del Dirigente regionale, Antonello Barretta, e del Funzionario, Vincenzo Andreola	145

#### AUDIZIONI

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dell'Assessore all'ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, del Direttore dell'u-**

**nità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno, Anna Martinoli, del Dirigente regionale, Antonello Barretta, e del Funzionario, Vincenzo Andreola.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'Assessore all'ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, del Direttore dell'unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno, Anna Martinoli, del Dirigente regionale, Antonello Barretta, e del Funzionario, Vincenzo Andreola, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti. Partecipa all'audizione la funzionaria Martina Dotoli.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Fulvio BONAVIDACOLA, *assessore all'ambiente della Regione Campania*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (Misto), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), il senatore Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Fulvio BONAVIDACOLA, *assessore all'ambiente della Regione Campania*, Antonello BARRETTA, *dirigente regionale*, Vin-

cenzo ANDREOLA, *funzionario*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	147
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione del Ministro della giustizia .....	147

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della presidente RONZULLI. — Interviene il Ministro della giustizia, professoressa Marta Cartabia.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei**

**condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione del Ministro della giustizia.**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 15 dicembre 2021.

La PRESIDENTE ricorda i temi dell'indagine conoscitiva in esame e ringrazia il Ministro per la disponibilità a intervenire in presenza ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo. Ricorda poi che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Il Ministro CARTABIA riferisce sulle tematiche oggetto della indagine conoscitiva.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito e in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, invita i parlamentari a contenere la durata degli interventi.

Prendono la parola per porre quesiti la senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC), la

deputata Giuseppina VERSACE (FI), i senatori PILLON (L-SP-PSd'Az), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Fdi) e Vanna IORI (PD).

Tenuto conto dell'inizio della seduta dell'Aula della Camera dei deputati, nella quale sono in corso votazioni, la PRESIDENTE invita gli altri componenti della Commissione iscritti a parlare, a formulare per

iscritto i rispettivi quesiti, ai quali, sempre in forma scritta replicherà il Ministro della giustizia. Dichiara quindi, dopo aver ringraziato il Ministro, conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 9.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	149
Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	149

#### AUDIZIONI

*Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sottolineando in particolare la centralità della scuola nel sistema di protezione dei minori fuori famiglia e la necessità di disporre di dati sui percorsi individuati per i minori fuori famiglia, sul tasso di abbandoni, sulla segnalazione di situazioni di rischio.

Lo invita quindi a svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Patrizio BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*, illustra i diversi ambiti di azione del Ministero dell'istruzione, soffermandosi in

particolare sull'importanza della funzione dei docenti e dei dirigenti di istituto, nonché sulle politiche avviate per contrastare la dispersione scolastica e i divari territoriali, nel quadro delle linee-guida approvate nel dicembre 2017.

Intervengono per porre quesiti le senatrici Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) e Maria RIZZOTTI (FIBP-UDC), le deputate Veronica GIANNONE (FI), Angela COLMELLERE (LEGA), Rina DE LORENZO (LEU), Rosa MENGA (MISTO) e Stefania ASCARI (M5S)

Patrizio BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*, risponde sinteticamente ai quesiti, riservandosi di inviare più dettagliate risposte scritte. Deposita inoltre il testo della relazione predisposta per l'audizione, affinché venga acquisito agli atti dell'inchiesta.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda che, come concordato, il Ministro risponderà per scritto ai quesiti che i componenti della Commissione potranno far pervenire.

#### La seduta termina alle 15.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di David Rossi

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	150
Audizione del dott. Aldo Natalini, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione (Svolgimento e conclusione) .....	150

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 17 febbraio 2022. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione del dott. Aldo Natalini, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione.

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del dott. Aldo Natalini, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Aldo NATALINI, *magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione*, inizia a svolgere una relazione.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, sospende la seduta fino al termine delle votazioni in Assemblea.

#### La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 21.15.

Aldo NATALINI, *magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione*, conclude la propria relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Walter RIZZETTO (FdI) e Luca MIGLIORINO (M5S), ai quali risponde Aldo NATALINI, *magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i deputati Susanna

CENNI (PD) e Cosimo Maria FERRI (IV), ai quali risponde Aldo NATALINI, *magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il dott. Aldo Natalini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina all'1.00 del 18 febbraio 2022.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari .....	3
<i>ALLEGATO (Testo di riforma del Regolamento della Camera predisposto dai relatori) .....</i>	8

### COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3<sup>a</sup>-14<sup>a</sup> Senato)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Conferenza per il futuro dell'Europa.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Giovani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	22
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	23
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) .....</i>	35
<i>ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate) .....</i>	45
<i>ERRATA CORRIGE .....</i>	31

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO <sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima. COM(2021)556 final e allegato ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	47
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....</i>	64
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....</i>	65



AVVERTENZA .....	63
<b>II Giustizia</b>	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) ...	68
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07522 Pittalis: Sull'attivazione dei poteri ispettivi in ordine alla vicenda giudiziaria di un imputato nell'ambito di un procedimento penale presso la procura di Catanzaro .....	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	76
5-07523 Maschio: Su iniziative di competenza per porre rimedio alla situazione emergenziale degli uffici giudiziari veneziani .....	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	77
5-07524 Ascari: Sull'accertamento dei fatti in relazione all'allontanamento di una bambina dalla propria madre disposto dal Tribunale di Imperia .....	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-07525 Parisse: Sull'adozione di un decreto attuativo per disciplinare l'elenco dei professionisti delegati ex articolo 591-bis del cpc .....	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	82
5-07526 Morani: Sullo stato di avanzamento della procedura relativa al trasferimento in Italia di un cittadino italiano detenuto in Thailandia .....	70
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	83
5-07527 Conte: Sulle iniziative da intraprendere per risolvere la situazione funzionale del tribunale di Vallo della Lucania .....	71
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	84
5-07528 Morrone: Sull'attribuzione dell'incarico di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria .....	71
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-07529 Annibali: Sull'impiego di personale della Polizia penitenziaria in compiti non istituzionali da parte della direzione della Casa circondariale di Asti .....	72
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-07530 Costa: Sul dispiego di risorse delle forze dell'ordine nelle perquisizioni svolte nell'ambito di un'inchiesta .....	72
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	89
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	73
5-04378 Gava: Sul potenziamento della pianta organica del tribunale di Pordenone e del relativo ufficio del giudice di pace .....	73
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i> .....	90
5-06749 Perantoni: Sulle iniziative per la riqualificazione e la riconversione dell'ex carcere di San Sebastiano nel nuovo polo giudiziario di Sassari .....	73
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-07098 Raduzzi: Su iniziative ispettive presso la procura di Messina per il mancato deposito di perizie nell'ambito di procedimenti relativi a due decessi successivi alla somministrazione di vaccino AstraZeneca .....	74
<i>ALLEGATO 12 (Testo della risposta)</i> .....	94

5-07515 Trano: Su iniziative a carattere ispettivo in merito all'archiviazione di una notizia di reato presso la procura della Repubblica di Bari .....	74
ALLEGATO 13 (Testo della risposta) .....	97

### III Affari esteri e comunitari

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio)	99
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
---	-----

### IV Difesa

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amm. Matteo Bisceglia, Direttore dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), sugli aspetti relativi all'attività svolta, con particolare riguardo alla gestione dei programmi europei di cooperazione nel campo degli armamenti .....	102
---	-----

### VI Finanze

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	103
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	105
--	-----

#### RISOLUZIONI:

7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale (Seguito della discussione e rinvio) .....	106
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
---	-----

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	106
-----------------------------------	-----

5-07489 Fragomeli: Valutazione dell'impatto delle nuove aliquote IRPEF sulle retribuzioni .	107
---	-----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	108
---	-----

5-07504 Martinciglio: Frodi nella cessione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus 110 per cento .....	107
---	-----

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	112
---	-----

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	115
--	-----

ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	120
-------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	117
--	-----

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	118
5-05895 Del Barba: Attribuzione della corretta denominazione « del Passo San Marco » alla ex strada provinciale n. 8, passata ad Anas con la denominazione « della Valle Brembana » .	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	121
5-06354 Pezzopane: Criticità per la viabilità conseguenti alla persistenza di cantieri sull'autostrada Adriatica A14 .....	118
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-07481 Moretto: Stallo nei lavori di realizzazione del Mose, conseguente al commissariamento delle istituzioni preposte .....	118
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	123

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Vera Fiorani, nell'ambito dell'esame del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 352) .....	124
--	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	125
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i> .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. C. 3418 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	135
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica. COM(2021)662 final (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	138
---	-----

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA .....	142
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	142

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti.	
Audizione del Presidente del Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati, on. Ettore Rosato .....	143

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI  
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
SOCIALE**

Programmazione dei lavori .....	144
---------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE  
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE  
CORRELATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	145
Audizione dell'Assessore all'ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, del Direttore dell'unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno, Anna Martinoli, del Dirigente regionale, Antonello Barretta, e del Funzionario, Vincenzo Andreola .....	145

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	147
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione del Ministro della giustizia .....	147
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	149
Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	149

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID  
ROSSI**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	150
Audizione del dott. Aldo Natalini, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*18SMC0174940\*